

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	36
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	37
GIUSTIZIA (II)	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	97
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	105
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	124
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	125
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	144
AFFARI SOCIALI (XII)	»	156

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	160
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	192
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	204
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	205

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8) 3

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 12.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che il 15 maggio scorso è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo nell'ambito del procedimento penale n. 4810/2018 RGNR – n. 687/19 RG GIP, pervenuta alla Camera in pari data dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, la Giunta dovrà pertanto riferire all'Assemblea entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, entro quindi il 14 giugno 2020.

L'incarico di riferire su tale procedimento è affidato alla deputata Lucia Annibaldi.

Ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, il deputato Pentangelo sarà invitato a rendere i chiarimenti che ritiene opportuni, tramite l'invio di una nota ovvero personalmente in audizione, eventualmente già nella seduta del prossimo mercoledì 27 maggio.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1° aprile 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, in merito alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6), dà la parola al relatore Sarro per la formulazione della proposta, in vista della deliberazione prevista per la seduta del prossimo mercoledì 27 maggio, così come convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, ricorda che la richiesta in titolo ha a oggetto: un tabulato dell'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito per il giorno 3 marzo 2015 (la cui acquisizione è stata autorizzata con decreto urgente del 5 marzo 2015); cinque intercettazioni ambientali effettuate nello studio in uso a Raffaele Pizza in via in Lucina 17, delle quali due captate il 3 marzo 2015, una il 21 maggio 2015, una il 2 luglio 2015 e una il 29 luglio 2015. Le intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 17 dicembre 2014, autorizzato in pari data ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR, inizialmente per altri ambienti e poi estese allo studio di via in Lucina a partire dal 5 gennaio 2015; tre intercettazioni telefoniche sull'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito, tutte captate il 2 luglio 2015. Le intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 18 marzo 2015, autorizzato il 17 marzo ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR.

Il procedimento riguarda presunte malversazioni nell'assegnazione di appalti pubblici, e consiste in una vicenda i cui elementi di prova sono tutti concentrati nelle intercettazioni, che richiedono pertanto un esame particolarmente scrupoloso per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta.

La richiesta, come ricordato, è pervenuta il 15 gennaio 2020. Peraltro, l'udienza preliminare si è svolta in data 7 novembre 2019 e l'ordinanza reca la medesima data.

A margine, ricorda che, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003,

prevede che il giudice – qualora ritenga necessario utilizzare intercettazioni o tabulati di conversazioni nelle quali sia stato captato un parlamentare – decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni sono state intercettate. Nonostante il superamento del termine ordinatorio, ritiene tuttavia che, come avvenuto in altri precedenti della Giunta, tale circostanza non precluda il seguito dell'esame del documento, per quanto possa essere considerata indizio di poca accuratezza.

La documentazione originariamente pervenuta dal giudice, a seguito delle richieste della Giunta di integrazione è stata successivamente integrata con copia di tutto il fascicolo giudiziario, ed è pertanto tutta agli atti della Giunta.

In via preliminare, rileva inoltre che la richiesta in titolo è stata avanzata non già dal Giudice per le indagini preliminari – come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 – bensì dal Giudice per l'udienza preliminare. Tale aspetto è stato peraltro evidenziato anche dalla difesa dell'on. Marotta, che aveva eccepito l'incompetenza funzionale del GUP.

Nell'ordinanza con cui richiede alla Camera l'autorizzazione oggi all'esame della Giunta, il Giudice motiva ampiamente le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione formulata dalla difesa « Una diversa lettura, fondata sul tenore letterale della norma, che non ritenga applicabile la stessa in fase di udienza preliminare e attribuisca quindi al g.u.p. una sorta di facoltà di bypassare (e non applicare) l'articolo 6 della legge n. 140/2003, non può essere condivisa, in quanto condurrebbe alla conclusione (certamente non ammissibile) che il pubblico ministero, scegliendo il momento del deposito delle intercettazioni e facendolo cadere in un momento successivo a quello dell'esercizio dell'azione penale, potrebbe legittimamente aggirare il meccanismo autorizzatorio previsto dalla legge, anche in

considerazione del fatto che il meccanismo di tutela per il parlamentare che la legge sulle guarentigie prevede all'articolo 6 della legge citata (al comma 2) è azionabile su richiesta di parte ».

Tali considerazioni appaiono condivisibili, e non vi è dubbio che la Giunta sia pertanto pienamente competente a trattare la questione, conformemente a quanto avvenuto in analoghi casi precedenti.

Passando al merito della questione, essa è riassumibile nella necessità di individuare del momento in cui l'on. Marotta fa ingresso nelle attività di indagini, diventandone bersaglio diretto, al fine di stabilire se le attività di captazione fossero indirizzate nei suoi confronti, pur essendo formalmente rivolte ad altri indagati.

Sotto tale profilo, tra i parametri più volte enunciati dalla Corte costituzionale, in particolare nella nota sentenza n. 114 del 2010, per affermare o escludere la « casualità » dell'intercettazione, vi sono: la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, il tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo entro il quale la captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.

Con riguardo a quest'ultimo parametro, fa presente che, all'interno del fascicolo, il primo atto in cui compare Marotta, identificato come parlamentare della Repubblica, è una relazione di servizio della P.G. del 27 giugno 2014, con relativi allegati, da cui emerge chiaramente che gli inquirenti erano a conoscenza dello *status* di parlamentare di Marotta già nove mesi anteriormente alla prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo processuale.

Si tratta di una circostanza significativa, ritenuta tale anche dal GUP che, nell'udienza preliminare del 7 novembre 2019, ha accolto la richiesta della difesa di Marotta di trasmettere alla Camera anche

tale documento, unitamente a tutti gli atti e i documenti previsti dalla legge n. 140 del 2003.

Le intercettazioni all'esame della Giunta sono state autorizzate dal GIP, nei confronti di Pizza in data 17 dicembre 2014 e nei confronti di Esposito il 18 marzo 2015. Le prime due intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo avvengono il 3 marzo 2015. L'iscrizione di Marotta nel registro degli indagati avviene il 12 marzo 2015, data che reca evidentemente in sé l'individuazione di Marotta, anche formalmente, quale diretto destinatario delle indagini. Le altre intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sono tutte successive, anche di molto, a tale data.

La sequenza temporale degli atti reca quindi in sé tutti gli indizi di un ingresso precoce del parlamentare nell'area di ascolto. Per di più, è lo stesso giudice (a pagina 10 dell'ordinanza) a dichiarare che erano stati captati pregressi contatti tra Pizza e Marotta l'8 gennaio, il 23 gennaio e il 25 febbraio 2015, ben prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo. Può quindi ritenersi che tali atti di indagine fossero rivolti contro Marotta, pur essendo stati disposti nei confronti di terzi, con ciò aggirando la previsione normativa che la Costituzione pone a presidio delle prerogative del parlamentare.

In altri termini, la lettura degli atti e la loro tempistica lascia intendere che l'on. Marotta sia stato individuato quale obiettivo primario delle indagini anteriormente all'adozione dei mezzi di ricerca della prova, quali le intercettazioni telefoniche e ambientali, rivolte solo apparentemente a terzi ma in realtà a lui, sia pure in via indiretta, per acquisire eventuali indizi di reità a suo carico in assenza dell'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. Tali captazioni vanno cioè ritenute non casuali né fortuite; la logica giuridica impone pertanto che siano dichiarate inutilizzabili, in quanto non consentite dalla legge.

Per tale motivo, propone che la Giunta deliberi nel senso di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e

comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, chiede ai colleghi se intendano intervenire.

Eugenio SAITTA (M5S) osserva che, nel merito, si tratta di una vicenda giudiziaria molto grave, con una rilevante mole di atti investigativa, nei confronti degli altri indagati, risalenti a ben prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo, le cui risultanze sono compendiate in una ordinanza efficacemente motivata dal Giudice. Sotto il profilo dei parametri, richiamati dal relatore, offerti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2010, per valutare la casualità delle intercettazioni, sottolinea che esse sono state compiute in un limitato arco di tempo.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, ribadisce la centralità, ai fini delle valutazioni della Giunta, della data di iscrizione di Marotta nel registro degli indagati, precedente alla maggior parte delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo.

Alfredo BAZOLI (PD) nel riservarsi una più compiuta valutazione della vicenda alla luce dell'illustrazione effettuata dal relatore, osserva che gli atti di indagine compiuti dopo la data di iscrizione del parlamentare nel registro degli indagati meritano uno scrutinio particolarmente

scrupoloso da parte della Giunta, ai fini della valutazione del loro carattere fortuito o casuale.

Francesco Paolo SISTO (FI) nel rilevare che tale circostanza assume nel caso in esame una particolare rilevanza, osserva che, in via generale, essa non può considerarsi uno spartiacque formale, poiché tale data è frutto di una scelta della Procura, a cui non può attribuirsi un valore di per sé stesso dirimente ai fini delle valutazioni della Giunta, le quali debbono aver riguardo al dato sostanziale del momento in cui il parlamentare diventa bersaglio delle indagini.

Ingrid BISA (LEGA) fa presente anzitutto che non è compito della Giunta entrare nel merito della vicenda oggetto di reato. Nel condividere le osservazioni del relatore e del collega Sisto, ricorda inoltre che è lo stesso giudice richiedente a rivelare l'esistenza di altre captazioni del parlamentare, anteriori a quelle di cui si chiede l'utilizzo, il cui carattere casuale va valutato anche alla luce di tale circostanza.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, il seguito dell'esame della domanda in titolo è rinviato alla prossima seduta, che sarà convocata per mercoledì 27 maggio.

La seduta termina alle 12.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI, indi del presidente della VI Commissione, Raffaele Trano. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e Maria Cecilia Guerra, nonché il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2020.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che le Commissioni riprendono l'esame, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 13. Dà, quindi, conto delle sostituzioni. Avverte che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Orlando 5.010, Spina 18.111 e Plangger 39.03.

Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che le Commissioni riunite hanno ripreso l'esame del provvedimento già dalla giornata di domenica 17 maggio scorso e che le successive giornate di lunedì e di martedì sono state caratterizzate da continui rinvii, causati dalle dinamiche interne alle forze di maggioranza. Sottolinea che si era concordato di riprendere i lavori odierni alle ore 12.30, termine slittato più di una volta. Rileva come ciò denoti una mancanza di rispetto nei confronti dei componenti delle Commissioni e ribadisce che il ritardo nella prosecuzione dei lavori non può essere in alcun modo imputato alle forze di opposizione. Alla luce di tali considerazioni, dichiara di non sentirsi più vin-

colato agli impegni sulle modalità di esame del provvedimento assunti nella giornata di ieri in quanto non sono stati rispettati i tempi indicati in tale occasione.

Guido GUIDESI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che nella seduta precedente si era convenuto di mettere a disposizione dei deputati le riformulazioni proposte con largo anticipo, in modo di poter fare una valutazione complessiva delle modifiche che si intendono apportare al testo in esame, non solo in riferimento all'articolo 13. Non essendo fino a questo momento state rese note tali riformulazioni, i deputati non sono in grado di effettuare il necessario approfondimento per poterle eventualmente accettare. Sottolinea, inoltre, che vi è l'esigenza di sapere se i relatori e i rappresentanti del Governo sono in grado di fornire un parere su tutte le proposte emendative all'esame delle Commissioni riunite.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, segnala che le riformulazioni proposte dai relatori sono state messe a disposizione della presidenza immediatamente prima dell'avvio della seduta e che si sono state contestualmente pubblicate attraverso l'applicazione Geocamera.

Marco OSNATO (FDI) si associa alle richieste avanzate dai colleghi rispetto alla necessità di avere a disposizione un quadro complessivo dei pareri sulle proposte emendative presentate, evitando di procedere in maniera frammentaria.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nel rilevare che i temi sollevati dai deputati intervenuti appaiono meritevoli di una risposta, invita i relatori a fornire i chiarimenti richiesti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, nel comprendere le esigenze espresse in particolare dal collega Guidesi, ritiene doveroso precisare che i relatori

hanno dovuto compiere uno sforzo notevole per individuare le modalità di accoglimento delle numerose proposte emendative meritevoli di attenzione, dando nello stesso tempo visibilità ai presentatori degli emendamenti. Per questo motivo nella giornata di ieri è stato possibile precisare solo un numero limitato di riformulazioni in ragione dell'obiettivo di accogliere il maggior numero possibile di sollecitazioni e nella forma più ampia. Giudica utile una breve ricapitolazione dei temi oggetto delle riformulazioni proposte. Per quanto riguarda l'esigenza ampiamente condivisa di ampliare l'accesso al credito per i soggetti al momento esclusi, segnala che viene proposta tale possibilità anche per imprese con una partecipazione pubblica sino a una quota del 25 per cento. Si è inoltre fornita una risposta alla richiesta di allungare i tempi del finanziamento che, per una quota consistente del prestito, potrà arrivare sino a 30 anni. È stato inoltre affrontato il problema del *de minimis*, tenendo conto anche delle disposizioni recate dal decreto-legge «Rilancio», pubblicato nella giornata di ieri e prevedendo anche garanzie accessorie oltre a quelle statali. Altri temi oggetti delle riformulazioni sono stati quelli del tasso d'interesse e dell'accesso al credito per ambiti sinora esclusi, a partire dal Terzo settore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, segnala che il relatore sta fornendo un'opportuna ricostruzione del metodo seguito per la valutazione degli emendamenti, caratterizzato dal fatto di avere tenuto conto, anche in maniera considerevole, delle proposte avanzate dalle forze di opposizione, ribadendo tuttavia che l'oggetto degli interventi sull'ordine dei lavori precedentemente svolti era quello di sapere se i relatori e il Governo sono allo stato attuale in grado di fornire i pareri su tutte le proposte emendative all'esame delle Commissioni riunite.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come vi siano ancora questioni da risolvere rela-

tivamente ad alcune proposte emendative (*Commenti*). Rivolgendosi ai deputati dell'opposizione rileva come essi siano liberi di non ascoltarlo (*Commenti*. Proteste dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, invita i commissari a consentire l'ordinata prosecuzione dei lavori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, scusandosi per le proprie precedenti affermazioni rivolte ai deputati dell'opposizione, osserva come occorra approfondire alcune materie anche alla luce di quanto previsto dal cosiddetto decreto «Rilancio» ma come in ogni caso sia stato formulato il parere dei relatori sulla maggior parte delle proposte emendative.

Antonio MARTINO (FI) chiede se, oltre all'articolo 13, vi siano altri articoli su cui sono necessari ulteriori approfondimenti da parte dei relatori.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione*, scusandosi per il ritardo nella predisposizione delle proposte di riformulazione, osserva come sia comunque possibile procedere alle votazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 13. Rileva, inoltre, come sia possibile procedere all'esame degli articoli dal 14 al 28, ad eccezione dell'articolo 18, sul quale sono necessari ulteriori approfondimenti alla luce del contenuto del cosiddetto «decreto rilancio». Propone, quindi, di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13 per poi riprendere l'esame di quelle relative all'articolo 1.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende dunque atto che i relatori dichiarano di essere in grado di procedere all'esame degli articoli da 1 a 13 e, quindi, da 14 a 28, ad eccezione dell'articolo 18. Avverte come le proposte di riformulazione pervenute alla presidenza siano disponibili su GeoCom.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), pur dando atto ai relatori della difficoltà del compito che sono chiamati a svolgere, rileva come quello del relatore Fragomeli sia stato in realtà un intervento politico. Ricorda come finora l'atteggiamento dell'opposizione sia stato molto costruttivo e paziente. Osserva, tuttavia, come tale atteggiamento potrebbe mutare a fronte delle modalità di gestione dei lavori da parte della maggioranza, che evidentemente non è ancora in grado, dopo diversi giorni, di garantire un esame ordinato del provvedimento. Ritiene che ciò costituisca una presa in giro nei confronti delle opposizioni, le quali potrebbero mutare il proprio atteggiamento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara di comprendere le difficoltà di tutti i commissari, sia di maggioranza sia di opposizione, e avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere favorevole sugli identici emendamenti Braga 13.4, Topo 13.5, Angiola 13.6, Pella 13.7 e Pastorino 13.8, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Paolo RUSSO (FI), al fine di procedere in modo ordinato e di consentire ai commissari di disporre di un quadro d'insieme, ritiene che i relatori debbano ricapitolare i pareri espressi su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, pur ricordando che tali pareri sono stati già espressi, ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata dal deputato Paolo Russo. Avverte che l'emendamento Currò 13.34 è stato ritirato dal presentatore.

Massimo UNGARO (IV) rileva come i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13 siano già stati espressi.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ritiene comunque di accogliere la richiesta delle opposizioni di ricapitolare i pareri già espressi e invita i relatori a procedere in tal senso.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Gusmeroli 13.25, Guidesi 13.24, Moretto 13.23 e Barelli 13.19. Quanto all'emendamento Guidesi 13.30 propone che resti accantonato, in attesa di affrontare, a partire dall'emendamento Raduzzi 13.197 una complessiva riformulazione degli emendamenti Boschi 13.148, Paxia 13.258, Masi 13.259, gli identici Ungaro 13.136, Guidesi 13.154, Benamati 13.147 e Giacometto 13.190, Bitonci 13.213, Dal Moro 1.263, Prisco 1.290, Lupi 1.90, gli identici Rospì 1.146, Gusmeroli 1.153, Mor 1.161, Baldini 1.165, Giacomoni 1.300, Zardini 1.311 e Pastorino 1.309. Propone altresì che restino accantonati gli identici emendamenti Nardi 13.43, De Toma 13.39, Squeri 13.47 e Zucconi 13.12, nonché gli identici Squeri 13.40 e Benamati 13.14 e Paxia 13.49 al fine di predisporre, a partire dall'emendamento Nardi 13.43, una proposta di riformulazione.

Sestino GIACOMONI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che siano resi noti i pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative che risultano accantonate. Chiede inoltre che siano distribuite le proposte di riformulazione sinora preannunciate e che la seduta sia sospesa per dar modo ai commissari di valutare le proposte medesime.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, concorda sull'opportunità di sospendere brevemente la seduta per consentire ai commissari di esaminare con attenzione le proposte di riformulazione dei relatori sinora pervenute alla Presidenza e messe a disposizione tramite la piattaforma GeoCom.

Raffaele TRANO (MISTO) propone in alternativa di procedere con maggiore ce-

lerità nell'esame dell'articolo 13, procedendo sin da subito alle votazioni.

Martina NARDI (PD), considerando legittima la richiesta di sospensione formulata dall'onorevole Giacomoni, propone però di consentire preliminarmente ai relatori di formulare il proprio parere su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione*, ammettendo come il ritardo nella presentazione delle proposte di riformulazione vada imputata ai relatori, concorda con la richiesta di sospensione avanzata dal collega Giacomoni.

Raffaele TRANO (MISTO), prendendo atto della volontà manifestata dai relatori, concorda con la proposta di sospensione della seduta.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che alla ripresa dei lavori le Commissioni procederanno alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 13 sulle quali risultano espressi i pareri dei relatori e del Governo.

Sestino GIACOMONI (FI) lamenta la mancanza di alcune riformulazioni, che pure sono state preannunciate dai relatori. Propone quindi di riprendere i lavori solo nel momento in cui sarà possibile per i relatori e il Governo esprimere i pareri su tutte le proposte emendative del provvedimento sinora accantonate e saranno disponibili tutte le proposte di riformulazione.

Antonio MARTINO (FI) concorda con la richiesta del collega Giacomoni, osservando come questa sia finalizzata a consentire all'opposizione di valutare complessivamente l'effettiva volontà di collaborazione della maggioranza.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che il Governo si è impegnato informalmente con le minoranze a esprimere i propri pareri e a valutare le

proposte di riformulazione separatamente articolo per articolo, non in relazione a tutto il provvedimento nel suo complesso.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, sospende quindi la seduta per dare modo ai commissari di esaminare le proposte di riformulazione sinora pervenute alla Presidenza.

La seduta, sospesa alle 17.50, è ripresa alle 18.20.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno i lavori propri a partire dalle votazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 13. Avverte, altresì, che i componenti del gruppo del Partito Democratico appartenenti alla X Commissione sottoscrivono l'emendamento Topo 13.5 e che la deputata Silvestri sottoscrive l'emendamento Angiola 13.6, di cui accetta la riformulazione. Prende inoltre atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Braga 13.4, Topo 13.5, Pella 13.7 e Pastorino 13.8.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Braga 13.4, Topo 13.5, Angiola 13.6, Pella 13.7 e Pastorino 13.8, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Currò 13.34 è stato ritirato dal presentatore.

Massimo UNGARO (IV) ritira l'emendamento Moretto 13.23, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gusmeroli 13.25, Guidesi 13.24 e Barelli 13.19.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Guidesi 13.30, nonché gli identici emendamenti De Toma 13.39, Nardi 13.43, Squeri 13.47 e Zucconi 13.12, rimangono accantonati. Avverte, inoltre, che l'emendamento Squeri 13.40 è stato ritirato dal presentatore, mentre l'e-

mendamento Benamati 13.14 rimane accantonato.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Gelmini 13.46, Acquaroli 13.15, Moretto 13.31, Gusmeroli 13.16, Buratti 13.45, Bellucci 13.35 e Guidesi 13.28.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudia PORCHIETTO (FI), intervenendo sull'emendamento Gelmini 13.46, di cui è cofirmataria, evidenzia come lo stesso sia essenzialmente volto ad apprestare misure delle imprese più di recente costituite, che come tali potrebbero maggiormente risentire dei negativi effetti economici provocati dall'emergenza sanitaria.

Sara MORETTO (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 13.31.

Umberto BURATTI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 13.45.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gelmini 13.46, Acquaroli 13.15, Gusmeroli 13.16, Bellucci 13.35 e Guidesi 13.28.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte gli identici emendamenti Nardi 13.44, De Toma 13.42, Squeri 13.22, Zucconi 13.32 e Mor 13.18 rimangono accantonati, in attesa dell'esame della proposta di riformulazione dell'emendamento Raduzzi 13.299.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Porchietto 13.38, Lollobrigida 13.20, Mura 13.26 e Guidesi 13.27.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Martina NARDI (PD) lamenta il fatto che l'emendamento Mura 13.26, per quanto apprezzabile nelle sue finalità, non abbia potuto trovare una più adeguata formulazione.

Claudia PORCHIETTO (FI) invita a riconsiderare il parere contrario espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 13.38 in modo da trovare una soluzione al problema dei cicli produttivi ultrannuali. Sollecita, quindi, un ulteriore accantonamento di tale proposta emendativa.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, nel dichiarare di avere fatto tutte le verifiche possibili al riguardo, manifesta disponibilità ad un ulteriore accantonamento, non nascondendo però le difficoltà rispetto ad una possibile modifica del parere espresso.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Porchietto 13.38, Lollobrigida 13.20, Mura 13.26 e Guidesi 13.27.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, invita al ritiro degli emendamenti Colletti 13.21 e Guidesi 13.29.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Colletti 13.21.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 13.29.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, propone

l'accantonamento dell'emendamento Dori 13.36; invita al ritiro degli emendamenti Bonomo 13.51 e Sut 13.325.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Dori 13.36 e avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Bonomo 13.51 e Sut 13.325.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mancini 13.53, Pedrazzini 13.60 e Osnato 13.54, limitatamente alla parte ammissibile.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Mancini 13.53, Pedrazzini 13.60 e Osnato 13.54, limitatamente alla parte ammissibile (vedi allegato).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che le Commissioni devono procedere ora all'esame della identica riformulazione degli emendamenti Nardi 13.43, Squeri 13.47, Zucconi 13.12, Squeri 13.40, Benamati 13.14 e Paxia 13.49. Invita, pertanto, i presentatori di tali emendamenti ad esprimersi sulla riformulazione proposta.

Martina NARDI (PD) chiede un ulteriore accantonamento delle proposte emendative per verificare la riformulazione proposta.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *presidente*, ricorda di avere in precedenza sospeso la seduta proprio per effettuare tale approfondimento.

Martina NARDI (PD) insiste per avere più tempo a disposizione per rivalutare la riformulazione proposta.

Guido GUIDESI (LEGA) segnala che in caso di accettazione della richiesta della deputata Nardi, analogo atteggiamento dovrà essere seguito anche per richieste provenienti dai gruppi dell'opposizione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, manifesta disponibilità ad un ulteriore accantonamento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Nardi 13.43, Squeri 13.47, Zucconi 13.12, Squeri 13.40, Benamati 13.14 e Paxia 13.49.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, invita al ritiro degli emendamenti Gusmeroli 13.71 e Librandi 13.58.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) invita a riconsiderare il parere contrario espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 13.71, in quanto reca norme di buon senso e non onerose volte a evitare che le banche utilizzino le risorse stanziare per coprire affidamenti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, dichiara di non poter modificare il parere in quanto vi è un avviso contrario del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gusmeroli 13.71.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Librandi 13.58 è stato ritirato.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole, purché riformulati in un identico testo, sugli identici emendamenti Acquaroli 13.69 e Bitonci 13.59, nonché sugli emendamenti Sut 13.63, Dal Moro 13.64 e sugli identici Gelmini 13.73, Ungaro 13.86 e Nardi 13.56, e sull'emendamento Colletti 13.62.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco ACQUAROLI (FDI) accetta la riformulazione proposta, pur osservando che sarebbe stato preferibile approvare quanto previsto dal testo originario del proprio emendamento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che anche gli altri presentatori hanno accettato la riformulazione ad eccezione di quelli dell'emendamento Gelmini 13.73.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Gelmini 13.73 ed approvano l'identica riformulazione degli emendamenti Acquaroli 13.69, Bitonci 13.59, Sut 13.63, Dal Moro 13.64, Ungaro 13.86, Nardi 13.56 e Colletti 13.62 (vedi allegato).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, propone la riformulazione degli identici emendamenti Cavandoli 13.66, Mura 13.55, Moretto 13.57, Lollobrigida 13.84 e Cattaneo 13.79.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano la nuova formulazione degli identici emendamenti Cavandoli 13.66, Mura 13.55, Moretto 13.57, Lollobrigida 13.84 e Cattaneo 13.79 (vedi allegato).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Pastorino 13.78 e Porchietto 13.87.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Pastorino 13.78.

Claudia PORCHIETTO (FI) invita a riconsiderare il parere contrario espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 13.87, attraverso il quale si potrebbero ottenere risparmi per il bilancio dello Stato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Porchietto 13.87.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, propone l'ulteriore accantonamento dei seguenti emendamenti: gli identici Benamati 13.101, Ungaro 13.98, Porchietto 13.108 e Guidesi 13.93, gli emendamenti Manzo 13.121 e Berardini 13.122, gli identici Tarantino 13.115, Giacometto 13.106, Lollobrigida 13.113 e Topo 13.94, gli emendamenti Sut 13.105, Perantoni 13.114, gli identici Ubaldo Pagano 13.100 e Guidesi 13.97, gli emendamenti Trano 13.119, Fornaro 13.117, Boschi 13.96 e gli identici Tartaglione 13.124, Soverini 13.109 e Melilli 13.107. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Gagnarli 13.103.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Benamati 13.101, Ungaro 13.98, Porchietto 13.108 e Guidesi 13.93, degli emendamenti Manzo 13.121 e Bernardini 13.122, degli identici emendamenti

Tarantino 13.115, Giacometto 13.106, Lollobrigida 13.113 e Topo 13.94, degli emendamenti Sut 13.105, Perantoni 13.114, degli identici emendamenti Ubaldo Pagano 13.100 e Guidesi 13.97, degli emendamenti Trano 13.119, Fornaro 13.117, Boschi 13.96 e degli identici emendamenti Tartaglione 13.124, Soverini 13.109 e Melilli 13.107. Avverte che l'emendamento Gagnarli 13.103 è stato ritirato.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lazzarini 13.126, Moretto 13.127, Andreuzza 13.128, Zucconi 13.129, Trano 13.130 e Angiola 13.393 a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che i presentatori di tali emendamenti hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano la nuova formulazione degli identici emendamenti Lazzarini 13.126, Moretto 13.127, Andreuzza 13.128, Zucconi 13.129, Trano 13.130 e Angiola 13.393 (*vedi allegato*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Raduzzi 13.192.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Raduzzi 13.192.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime

parere favorevole, a condizione che siano riformulati in un identico testo, a partire dall'emendamento Lepri 1.33, da riferire all'articolo 13, i seguenti emendamenti relativi agli interventi per il Terzo settore: Masi 13.219, Comaroli 13.160, Pastorino 13.233, Muroni 13.226, Ubaldo Pagano 13.316, gli identici Gadda 13.351 e Lupi 13.350, gli emendamenti Lorenzin 13.355. Avverte che la medesima riformulazione è da riferirsi anche ai seguenti emendamenti riferiti all'articolo 1: Verini 1.27, Piccoli Nardelli 1.12, nonché gli identici Lupi 1.11 e Gadda 1.36 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Masi 13.219, Comaroli 13.160, Pastorino 13.233, Muroni 13.226, Ubaldo Pagano 13.216, Gadda 13.351, Lupi 13.350, Lorenzin 13.355, Lepri 13.400 (ex 1.33), Verini 13.401 (ex 1.27), Piccoli Nardelli 13.402 (ex 1.12), come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Lupi 1.11 e Gadda 1.36, in quanto identici agli emendamenti Gadda 13.351 (*Nuova formulazione*) e Lupi 13.350 (*Nuova formulazione*) già approvati.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Scanu 13.199, e degli identici emendamenti Osnato 13.205 e Zennaro 13.246.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Lucia SCANU (M5S) ritira il suo emendamento 13.199.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Osnato 13.205 e Zennaro 13.246.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rotta 13.183, De Toma 13.248, Squeri 13.239 e sull'emendamento Alemanno 13.310, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori. Prende altresì atto che il deputato Colucci sottoscrive l'emendamento De Toma 13.248.

Le Commissioni approvano gli emendamenti De Toma 13.248, Squeri 13.239, Rotta 13.183 e Alemanno 13.310, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Conte 13.229 deve considerarsi assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Moretto 1.4 (*Nuova formulazione*), Gelmini 1.5 (*Nuova formulazione*) e Berardini 1.96.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Raduzzi 13.197, Guidesi 13.30, Boschi 13.148, sugli identici Ungaro 13.136, Guidesi 13.154, Benamati 13.147, Giacometto 13.190, sugli emendamenti Bitonci 13.213, Paxia 13.258, Masi 13.259, sugli identici emendamenti Dal Moro 1.263, Prisco 1.290, Lupi 1.90, sugli iden-

tici Rospì 1.146, Lupi 1.148, Gusmeroli 1.153, Mor 1.161, Baldini 1.165, Prisco 1.293, Giacomoni 1.300, Zardini 1.311 e Pastorino 1.309, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori, ad eccezione del presentatore dell'emendamento Guidesi 13.154.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nell'accettare la proposta di riformulazione avanzata dai relatori, che ringrazia, rileva come si sarebbe potuti addivenire più celermente alla medesima conclusione se il Governo avesse ascoltato le proposte dell'opposizione e avesse inserito la norma oggetto della riformulazione nel testo originario del provvedimento.

Raffaele TRANO (MISTO) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Raduzzi 13.197.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Guidesi 13.154 e approvano gli emendamenti Raduzzi 13.197, Guidesi 13.30, Boschi 13.148, Ungaro 13.136, Benamati 13.147, Giacometto 13.190, Bitonci 13.213, Paxia 13.258, Masi 13.259, Dal Moro 1.263, Prisco 1.290, Lupi 1.90, Rospì 1.146, Gusmeroli 1.153, Mor 1.161, Baldini 1.165, Giacomoni 1.300, Zardini 1.311 e Pastorino 1.309, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Lupi 1.148 e Prisco 1.293, in quanto identici agli emendamenti Lupi 1.190 (*Nuova formulazione*) e Prisco 1.290 (*Nuova formulazione*) testé approvati.

Massimo UNGARO (IV) sottolinea l'importanza delle proposte emendative approvate, che contengono una delle misure principali dell'intero provvedimento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, rileva come l'intervento del deputato Ungaro sarebbe stato più appropriato in sede di dichiarazione di voto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Caparvi 1.216, Saltamartini 13.152, Verini 13.158 e Gabriele Lorenzoni 13.224, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Rileva come si tratti di un intervento relativo alle imprese dei territori che hanno subito calamità naturali.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Saltamartini 13.152, Verini 13.158, Gabriele Lorenzoni 13.224 e Caparvi 1.216, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Martina 13.171, Gadda 13.144, Gagnarli 13.240 e Pastorino 13.230 si intendono preclusi.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Moretto 13.138, Zardini 13.161, Mollicone 13.137, Baratto 13.220, Gelmini 13.185, Lollobrigida 13.180 e sugli identici Benamati 13.145, Saltamartini 13.150, Topo 13.139, Moretto

13.140 e Ungaro 13.175 nonché sull'emendamento Pastorino 13.234, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Moretto 13.138, Zardini 13.161, Mollicone 13.137, Baratto 13.220, Gelmini 13.185, Lollobrigida 13.180, Benamati 13.145, Saltamartini 13.150, Topo 13.139, Moretto 13.140, Ungaro 13.175 e Pastorino 13.234, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Moretto 13.140 è stato ritirato, in quanto identico all'emendamento Moretto 13.138 (*Nuova formulazione*) testé approvato.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Gabriele Lorenzoni 13.223, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Gabriele Lorenzoni 13.223 è ritirato dal presentatore.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Buompane 13.214, attenendo a una questione che sarà oggetto di una valutazione successiva.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Buompane 13.214.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Bitonci 13.208, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede un'ulteriore riflessione al Governo, non comprendendo le motivazioni del parere espresso e rilevando come la proposta emendativa riguardi la questione del merito creditizio, al pari di quelle precedentemente accantonate.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, conferma il parere precedentemente espresso, ritenendo che la proposta in esame riguardi aspetti diversi rispetto a quelli trattati dalle proposte emendative precedentemente accantonate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bitonci 13.208.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Fassina 13.237, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto l'emendamento Fassina 13.237 è ritirato dal presentatore.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Gabriele Lorenzoni 13.322, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto l'emendamento Gabriele Lorenzoni 13.322 è ritirato dal presentatore. Avverte altresì che l'emendamento Raduzzi 13.133 è assorbito dall'approvazione del Guidesi 13.30 (*Nuova formulazione*) e gli identici.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Benamati 13.146, Cattaneo 13.221, Sut 13.218 e Marattin 13.176, nonché sull'emendamento Ferro 13.252, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Benamati 13.146, Sut 13.218 e Marattin 13.176 sono ritirati dai presentatori.

Massimo UNGARO (IV), nel confermare il ritiro dell'emendamento Marattin 13.176, di cui è cofirmatario, rileva comunque l'importanza dell'esigenza da esso posta, vale a dire quella della necessità di escludere la valutazione del merito creditizio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cattaneo 13.221 e Ferro 13.252.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Berardini 13.255.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Berardini 13.255.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 13.265 e Giacomoni 13.260, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Ubaldo Pagano 13.265 è ritirato dai presentatori, mentre i presentatori dell'emendamento Giacomoni 13.260 non accedono all'invito al ritiro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giacomoni 13.260.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Giacomoni 13.262, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giacomoni 13.262.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Guidesi 13.264 e Giacomoni 13.188, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Guidesi 13.264 e Giacomoni 13.188.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Moretto 13.270 e Squeri 13.297, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Moretto 13.270 è ritirato dai presentatori.

Luca SQUERI (FI) dichiara di non accedere all'invito al ritiro, rilevando come la proposta emendativa in esame preveda un rimedio straordinario, vale a dire l'estensione della garanzia fino al 100 per cento, per fare fronte ad una situazione indubbiamente straordinaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Squeri 13.297.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del

collega Carabetta, relatore per la X Commissione, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Mura 13.272, Guidesi 13.269, Lollobrigida 13.281 e Giacomoni 13.296.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Mura 13.272, Guidesi 13.269, Lollobrigida 13.281 e Giacomoni 13.296.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Zucconi 13.291, Raduzzi 13.298 e Squeri 13.301, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Raduzzi 13.298 è ritirato dai presentatori mentre i presentatori degli emendamenti Zucconi 13.291 e Squeri 13.301 non accedono all'invito al ritiro.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zucconi 13.291 e Squeri 13.301.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Del Barba 13.283.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Del Barba 13.283.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benamati 13.164, Dara 13.275, Fiorini 13.282 e Sut 13.295.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Benamati 13.164, Dara 13.275, Fiorini 13.282 e Sut 13.295 (*vedi allegato*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Faro 13.286, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Faro 13.286, come riformulato (*vedi allegato*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Nardi 13.44, De Toma 13.42, Squeri 13.22, Zucconi 13.32, Mor 13.18 e Raduzzi 13.299, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Nardi 13.44, De Toma 13.42, Squeri 13.22, Zucconi 13.32, Mor 13.18 e Raduzzi 13.299, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zucconi 13.303 e Saltamartini 13.304, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Zucconi 13.303 e Saltamartini 13.304, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Sut 13.308, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Sut 13.308 è ritirato dai presentatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Com-

missione, esprime parere favorevole sull'emendamento Sut 13.309.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sut 13.309 (*vedi allegato*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Gusmeroli 13.313, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame, ai fini di un ulteriore approfondimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, a modifica del parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento dell'emendamento Gusmeroli 13.313.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gusmeroli 13.313.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Baldini 13.314, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Baldini 13.314 è ritirato dai presentatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Trano 13.397, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto il tema affrontato nell'articolo uno del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaele TRANO (MISTO) dichiara di non accedere all'invito di ritiro, illustrando il contenuto della proposta emendativa in esame, volto a liberare liquidità garantendo l'importo dei crediti ceduti, rendendoli in tal modo più appetibili per gli intermediari finanziari.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, a modifica del parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento dell'emendamento Trano 13.397.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Trano 13.397.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, formula un invito al ritiro sull'emendamento Caparvi 13.317, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i presentatori non accedono all'invito ritiro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caparvi 13.317.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Nardi 13.319, Squeri 13.321 e Lollobrigida 13.324.

Martina NARDI (PD) ritira l'emendamento 13.319 a sua prima firma.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Squeri 13.321 e Lollobrigida 13.324.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Gelmini 13.326 e Verini 13.328, nonché degli identici emendamenti Lollobrigida 13.336, Trancassini 13.338, Moretto 13.339, Ubaldo Pagano 13.340, Rizzetto 13.341 e Baratto 13.395.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Gelmini 13.326 e Verini 13.228 nonché degli identici emendamenti Lollobrigida 13.336, Trancassini 13.338, Moretto 13.339, Ubaldo Pagano 13.340, Rizzetto 13.341 e Baratto 13.395.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, propone di accantonare l'emendamento Baratto 13.342 per il quale vi è l'intenzione di proporre una riformulazione che si è in attesa di definire.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Baratto 13.342 è accantonato.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, invita al ritiro degli emendamenti Davide Aiello 13.344 e Sut 13.348, altrimenti esprimendo parere contrario.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli emendamenti Davide Aiello 13.344 e Sut 13.348.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, invita al ritiro degli emendamenti Moretto 13.353 e Zanichelli 13.354.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli emendamenti Moretto 13.353 e Zanichelli 13.354.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Emiliozzi 13.357, invita al ritiro dell'emendamento Zanichelli 13.358, propone l'accantonamento dell'emendamento Zanichelli 13.359 e invita al ritiro degli emendamenti Zanichelli 13.360 e Melilli 13.361.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Emiliozzi

13.357 è accantonato. Avverte inoltre che l'emendamento Zanichelli 13.358 è stato ritirato dal presentatore, che l'emendamento Zanichelli 13.359 è da considerarsi accantonato e che gli emendamenti Zanichelli 13.360 e Melilli 13.361 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Moretto 13.364.

Sara MORETTO (IV) chiede informazioni circa le intenzioni dei relatori su un suo emendamento che sarà successivamente esaminato prima di poter accedere alla richiesta appena fatta.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, propone che l'emendamento Moretto 13.364 sia accantonato. Propone altresì l'accantonamento degli emendamenti Cenni 13.368, Gagnarli 13.376, per la parte ammissibile, e invita al ritiro degli emendamenti Melilli 13.382, Galizia 13.374, Gagnarli 13.375 e Ungaro 13.391.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quelli espressi dai relatori.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Moretto 13.364, Cenni 13.368 e Gagnarli 13.366 sono accantonati. Avverte, inoltre, che gli emendamenti Melilli 13.382, Galizia 13.374, Gagnarli 13.375 e Ungaro 13.391 sono stati ritirati da parte dei rispettivi proponenti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.399 dei relatori.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 13.399 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 13.399 dei relatori (vedi allegato).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Nardi 13.43, De Toma 13.39, Squeri 13.47 e Zucconi 13.12, sugli identici emendamenti Benamati 13.14 e Squeri 13.40, nonché sull'emendamento Paxia 13.49, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Martina NARDI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta e considera l'emendamento presentato, come riformulato, molto importante in quanto accoglie istanze che provengono dalla società e dà una risposta seria alle esigenze del Paese.

Massimo UNGARO (IV) sottoscrive l'emendamento Nardi 13.43, come riformulato.

Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede chiarimenti su cosa si intenda dire con l'indicazione di un periodo di oltre 10 anni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che si tratta di un prestito con garanzia sull'80 per cento dell'importo per una durata superiore anche ai 10 anni, che può peraltro arrivare sino a 30 anni.

Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede conferma, quindi, se prestiti superiori a 25.000 euro e fino a 800.000 euro siano garantiti all'80 per cento, che, sommato al 20 per cento garantito da Confidi li coprirebbe per intero, per un periodo anche trentennale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che le regole del quadro giuri-

dico europeo consentono la copertura all'80 per cento di garanzia anche superando i 10 anni di durata.

Gian Pietro DAL MORO (PD) si dichiara soddisfatto dei chiarimenti ricevuti dal rappresentante del Governo e osserva che nessun Paese europeo arriva a garantire tali prestiti fino a 30 anni.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC) chiede al Governo un chiarimento circa i diversi meccanismi di garanzia che sono utilizzati nei diversi Paesi europei, in quanto in alcuni casi la garanzia dello Stato, in taluni Paesi, si estende al 100 per cento. Chiede quindi se vi è un motivo diverso che ha suggerito una soluzione differente per il nostro Paese.

Luca SUT (M5S) sottoscrive l'emendamento Nardi 13.43, come riformulato.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), osservato che le forme di finanziamento fino a 800.000 euro sarebbero rimborsabili fino a 30 anni con la garanzia dello Stato, sottolinea, tuttavia, che è importante soprattutto avere chiarimenti circa la fase di istruttoria e specialmente sui tempi necessari per ottenere il prestito, a che *rating*, quali garanzie sono richieste a chi lo chiede, quali tassi le banche applicheranno e quale discrezionalità avranno queste ultime nel concederlo. Segnala, infatti, che gli risulta che le banche siano restie a concederle, di questi tempi, persino ai loro clienti affidatari. Consiglia il Governo e la maggioranza di evitare, quindi, proclami e promesse che non siano in grado di mantenere.

Sara MORETTO (IV) sottoscrive l'emendamento Nardi 13.43, come riformulato. Considera quanto recato dall'emendamento come riformulato un ampliamento delle possibilità già disposte dal provvedimento, ribadendone quindi l'importanza.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) sottoscrive l'emendamento Nardi 13.43, come riformulato,

a nome di tutti i componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle presso la VI Commissione finanze.

Dario GALLI (LEGA) osserva che dell'argomento in questione si sta già discutendo da oltre un mese, ma che finora i prestiti gli risulta non siano stati ancora erogati. Ritiene, infatti, che sia necessario dare indicazioni alle banche perché procedano alle predette erogazioni, ma ritiene altresì che se la responsabilità finale del buon esito del finanziamento rimane a carico del funzionario della banca il problema non possa che continuare a persistere. Esorta quindi a mettere a punto la piena esecutività della prima fase, affinché i prestiti siano effettivamente erogati.

Gianluca BENAMATI (PD) apprezza i risultati a cui si sta giungendo grazie al comune sforzo di tutte le componenti politiche delle Commissioni che ha permesso di migliorare i contenuti del provvedimento all'esame. Ricorda, peraltro, che questi miglioramenti vengono rafforzati dallo snellimento delle procedure concernenti le autodichiarazioni e che si evita di richiedere il cosiddetto merito creditizio ai fini dell'erogazione di prestiti fino a 30.000 euro. Sottolinea, inoltre, che viene ampliato significativamente l'arco di tempo per il rimborso e per la durata della garanzia che va ben oltre i 10 anni.

Luca PASTORINO (LEU) condivide i risultati raggiunti in materia e sottoscrive l'emendamento Nardi 13.43, come riformulato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA riepiloga il quadro delle attuali disposizioni del testo in esame segnalando i cambiamenti apportati al quadro dagli emendamenti, condivisi sostanzialmente da tutti i gruppi. Sottolinea che in tale contesto il Governo ha ritenuto esserci lo spazio, pur restando nel rispetto delle norme dell'Unione europea relative alla garanzia statale sull'80 per cento dei prestiti, per allungare i tempi del loro rimborso. Segnala, inoltre, che proprio le

regole dell'Unione europea hanno impedito al Governo di allungare la tempistica relativamente alle garanzie prestate sul 90 per cento degli importi. Ribadisce dunque che la soluzione ora prospettata dal Governo e dalla maggioranza, favorita dallo sforzo comune di tutte le componenti delle Commissioni, è coerente con le regole europee, non necessita che si apportino cambiamenti normativi e che la garanzia per prestiti fino a 800.000 euro può andare oltre la durata di 10 anni. Sottolinea, tuttavia, che il Governo ha considerato sconsigliabile indicare con precisione i 30 anni di durata, che comunque costituisce il limite massimo, attestandosi sulla formulazione di « oltre 10 anni ». Per quanto riguarda le modalità della fase istruttoria e delle ulteriori fasi propedeutiche all'erogazione del prestito, si è ritenuto non essere necessario modificare quelle già esistenti, salvo operare uno snellimento relativamente alle autodichiarazioni, ciò perché non ritiene ci sia bisogno di una procedura particolare. Evidenzia, quindi, riassuntivamente, che per i prestiti fino a 800.000 euro, coperti all'80 per cento dalla garanzia statale che può arrivare al 100 per cento attraverso l'intervento di Confidi, si opera un'estensione temporale per il loro rimborso ma senza cambiare le modalità per la loro richiesta. Segnala, peraltro, riferendosi alle diverse ipotesi di ampliare l'entità dei prestiti garantiti, che il fondo su cui sono disponibili le risorse in questione potrebbe esaurirsi più in fretta senza rispondere alle necessità di molti richiedenti. Ciò detto, osserva che eventuali miglioramenti saranno disposti e accettati ove possibili.

Luca SQUERI (FI) dichiara la sua soddisfazione per i risultati conseguiti e osserva che quando si presta attenzione alle vere istanze dei cittadini e degli operatori economici, da parte delle varie componenti politiche, si è in grado di ottenere qualcosa di utile e condiviso. Rimpiange che tale modo di procedere non sia stato seguito anche in relazione ad altri emendamenti che avrebbero potuto ottenere

simile condivisione e buoni risultati, cosa di cui si rammarica.

Guido GUIDESI (LEGA) esprime apprezzamento per la riformulazione proposta, rimarcando come essa venga incontro alle esigenze rappresentate tanto dai gruppi di opposizione che da quelli di maggioranza già dalla fase di predisposizione del presente decreto-legge, di cui tuttavia il Governo ha colpevolmente ritenuto di non dover tenere conto sin dall'inizio, determinando così un ritardo temporale nell'allineamento dell'Italia ad analoghe misure adottate da altri Paesi europei.

Luca SUT (M5S) sottoscrive, a nome dei componenti del gruppo M5S appartenenti alla X Commissione, l'emendamento De Toma 13.39, come riformulato.

Riccardo ZUCCONI (FDI) accetta la riformulazione del suo emendamento 13.12, che a suo giudizio rappresenta una soluzione di assoluto buon senso, dilatando i tempi per la restituzione del credito.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-CI-AC) sottoscrive gli identici emendamenti De Toma 13.39, Nardi 13.43, Squeri 13.47 e Zucconi 13.12, nel testo riformulato, che a suo avviso ben corrispondono alle richieste provenienti dal mondo delle imprese.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, tiene a precisare che la dilazione del termine per la restituzione del credito, previsto dalle riformulazioni in esame, costituisce un fattore essenziale per garantire la sopravvivenza di tante imprese italiane in un momento di così acuta crisi economico-sociale.

Martina NARDI (PD) ringrazia i relatori ed il Governo per la riformulazione del suo emendamento 13.43, che accetta, evidenziando come essa renda più efficace

il provvedimento nel suo complesso e dimostri l'assoluta utilità del confronto parlamentare, capace di migliorarne sensibilmente i contenuti.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti De Toma 13.39, Nardi 13.43, Squeri 13.47 e Zucconi 13.12, nonché gli emendamenti Benamati 13.14 e Paxia 13.49, nel medesimo testo riformulato (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, invita quindi i relatori ad esprimere nuovamente il parere sulle rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 13, già anticipato nella seduta di ieri, a cominciare dall'emendamento Flati 13.398.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Flati 13.398 e sugli identici articoli aggiuntivi Nardi 13.0144, Moretto 13.0145 e Squeri 13.044. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Mancini 13.0116 nonché gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 13.09, Zucconi 13.0109, Rizzetto 13.0111 e Moretto 13.0141, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Baratto 13.060. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Rotta 13.0119, Benamati 13.0128 e Nardi 13.0158, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Rotta 13.0120, Benamati 13.0129, Moretto 13.0142 e Nevi 13.040 e sull'articolo aggiuntivo Giacomoni 13.06. Formula inoltre un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Rachele Silvestri 13.010, Acquaroli 13.019, Rospì 13.05, Gelmini 13.0118, Colletti 13.0172, Rampelli 13.076 e 13.090, Giacomoni 13.023 e 13.027, Gelmini 13.0117, Varchi 13.055 e Della Frera 13.057. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 13.063, a condizione che sia riformulato nei termini

riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Ruggiero 13.075, Donno 13.082, Lucchini 13.097, Rospì 13.04, Bitonci 13.0139, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Carrara 13.0163 e Centemero 13.0169. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gagnarli 13.0174, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Spena 13.048, Nevi 13.053, Fornaro 13.069, Deidda 13.0115, Acquaroli 13.015, Fiorini 13.043, Daga 13.094, Ungaro 13.0146 e Rixi 13.0124. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Squeri 13.034, Zucconi 13.0105, Tarantino 13.0134 e Benamati 13.0133, nonché sull'articolo aggiuntivo Torto 13.081 e sugli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 13.080, Ungaro 13.0148 e Benamati 13.0126 e sugli ulteriori identici articoli aggiuntivi Sut 13.098, Zucconi 13.0104, Squeri 13.033 e Benamati 13.0132. Formula infine un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Nardi 13.0168.

Il sottosegretario Gian Paolo MANZELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesca FLATI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 13.398.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori ritirano gli identici articoli aggiuntivi Nardi 13.0144 e Moretto 13.0145.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Squeri 13.044

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Mancini 13.0116 nonché degli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 13.09, Zucconi 13.0109, Rizzetto 13.0111 e Moretto 13.0141.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Baratto 13.060.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Benamati 13.0128 e Nardi 13.0158.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori ritirano gli identici articoli aggiuntivi Rotta 13.0120, Benamati 13.0129 e Moretto 13.0142.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Nevi 13.040.

Sestino GIACOMONI (FI) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.06 per invitare Governo e relatori a valutare la possibilità di un accantonamento, se non altro in riferimento al contenuto del comma 2.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, propone pertanto di accantonare l'articolo aggiuntivo 13.06, al fine di svolgere un approfondimento circa il contenuto del comma 2.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, preso atto del consenso anche del rappresentante del Governo, avverte pertanto che l'articolo aggiuntivo Giacomoni 13.06 è da intendersi accantonato.

Massimiliano DE TOMA (MISTO) chiede delucidazioni in merito all'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 13.010, che non reca costi aggiuntivi per la finanza pubblica ed è essenzialmente rivolto al sostegno delle imprese più piccole, con un fatturato fino a 2 milioni di euro.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Carabetta, relatore per la X Commissione, conferma l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 13.010.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Rachele

Silvestri 13.010, Acquaroli 13.019, Rospi 13.05 e Gelmini 13.0118.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Colletti 13.0172 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Rampelli 13.076 e 13.090, Giacomoni 13.023 e 13.027, Gelmini 13.0117, Varchi 13.055 e Della Frera 13.057.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) sottoscrive, a nome di tutti i componenti del gruppo M5S della VI Commissione, l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 13.064, nel testo riformulato, del quale accetta la proposta di riformulazione.

Luca PASTORINO (LEU) sottoscrive anch'egli l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 13.064, nel testo riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 13.063, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Ruggiero 13.075 e Donno 13.082 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rospi 13.04.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Lucchini 13.097, Rospi 13.04, Bitonci 13.0139, gli identici articoli aggiuntivi Carrara 13.0163 e Centemero 13.0169, nonché gli articoli aggiuntivi Spena 13.048 e Nevi 13.053.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gagnarli 13.0174; prende atto che l'articolo aggiuntivo Fornaro 13.069 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Deidda 13.0115, Acquaroli 13.015 e Fiorini 13.043.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Daga 13.094 ed Ungaro 13.0146 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rixi 13.0124.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Benamati 13.0133 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Squeri 13.034, Zucconi 13.0105 e Tarantino 13.0134.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Torto 13.081 nonché gli identici articoli aggiuntivi Ungaro 13.0148 e Benamati 13.0126 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Cattaneo 13.080.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Benamati 13.0132 è stato ritirato dal presentatore, così come gli identici articoli aggiuntivi Sut 13.098 e Benamati 13.0132.

Le Commissioni respingono gli identici Zucconi 13.0104 e Squeri 13.033.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, prende infine atto che l'articolo aggiuntivo Nardi 13.0168 è stato ritirato dalla presentatrice.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che le Commissioni hanno terminato l'esame delle proposte emendative riferiti all'articolo 13 sulla quale i relatori hanno espresso il loro pareri. Chiede quindi agli stessi relatori di proporre una modalità di prosecuzione dei lavori.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega Fragomeli, relatore per la VI Commissione, segnala che sarebbe possibile proseguire con l'espressione del parere su numerose proposte emendative ma ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani in modo da essere in condizione di formulare un parere rispetto a tutti gli emendamenti presentati. Propone, quindi, un cambio di metodo rispetto a quanto avvenuto sinora, impegnandosi a proporre alla ripresa dei lavori le riformulazioni non in relazione ai singoli articoli ma su tutte le parti del provvedimento che restano ancora da esaminare.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ritiene che la proposta dei relatori sulle modalità di prosecuzione dei lavori debba essere esaminata in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.35 alle 21.

ALLEGATO

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 13

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

***13. 4.** *(Nuova formulazione)* Braga, Buratti, Pezzopane.

***13. 5.** *(Nuova formulazione)* Topo, Mancini, Buratti, Mura, Pezzopane, Mura, Rotta, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.

***13. 6.** *(Nuova formulazione)* Angiola.

***13. 7.** *(Nuova formulazione)* Pella, Porchietto.

***13. 8.** *(Nuova formulazione)* Pastorino, Nardi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

***13. 53.** Mancini, Pezzopane.

***13. 60.** Pedrizzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

***13. 54.** Osnato, Trancassini, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche per durate superiori a 10 anni. La garanzia dal Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

***13. 39.** *(Nuova formulazione)* De Toma, Rachele Silvestri, Colucci.

***13. 43.** *(Nuova formulazione)* Nardi, Ungaro, Moretto, Troiani, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Mancini, Rotta, Bonomo, Lacarra, Manca, Zardini.

***13. 47.** *(Nuova formulazione)* Squeri.

***13. 12.** *(Nuova formulazione)* Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

***13. 14.** *(Nuova formulazione)* Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

***13. 49.** *(Nuova formulazione)* Paxia, Sut, Berardini, Alemanno, Crippa, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallasca.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione *inserire le seguenti*: ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

*13. 69. (Nuova formulazione) Acquaroli.

*13. 59. (Nuova formulazione) Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

*13. 63. (Nuova formulazione) Sut.

*13. 64. (Nuova formulazione) Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ciccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio, Mancini, Benamati, Zardini.

*13. 86. (Nuova formulazione) Ungaro.

*13. 62. (Nuova formulazione) Colletti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

*13. 66. (Nuova formulazione) Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paterno-

ster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

*13. 55. (Nuova formulazione) Mura, Topo, Pezzopane, Buratti, Mancini, Rotta, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.

*13. 57. (Nuova formulazione) Moretto, Bendinelli.

*13. 84. (Nuova formulazione) Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

*13. 79. (Nuova formulazione) Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero *inserire le seguenti*: compreso il settore termale.

*13. 126. (Nuova formulazione) Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

*13. 127. (Nuova formulazione) Moretto, Bendinelli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.

*13. 128. (Nuova formulazione) Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*13. 129. (Nuova formulazione) Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Mollicone.

*13. 130. (Nuova formulazione) Trano, Aprile.

*13. 393. (Nuova formulazione) Angiola.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni, inserire le seguenti: , nonché da agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi,

*13. 248. (Nuova formulazione) De Toma, Rachele Silvestri, Colucci.

*13. 239. (Nuova formulazione) Squeri, D'Ettore.

*13. 183. (Nuova formulazione) Rotta, Buratti, Pezzopane, Morgoni, Fioramonti, Mancini, Mura, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini, Ungaro.

*13. 310. (Nuova formulazione) Alemanno, Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 72 mesi con le seguenti: 120 mesi.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera m), sostituire le parole: Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento con le seguenti: Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento;

dopo la lettera m), inserire la seguente: m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di conversione in legge del presente decreto, i soggetti richiedenti possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle

nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione in legge del presente decreto.

*13. 30. (Nuova formulazione) Guidesi, Boniardi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

*13. 197. (Nuova formulazione) Raduzzi, Sut, Trano.

*13. 148. (Nuova formulazione) Boschi, Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

*13. 136. (Nuova formulazione) Ungaro, Moretto, Mor, Marattin.

*13. 147. (Nuova formulazione) Benamati, Topo, Pezzopane.

*13. 190. (Nuova formulazione) Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

*13. 213. (Nuova formulazione) Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

*13. 258. (Nuova formulazione) Paxia, Sut, Berardini.

*13. 259. (Nuova formulazione) Masi, Berardini.

*13. 413. (ex 1.263) (Nuova formulazione) Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Bruno Bossio, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

*13. 403. (ex 1.290) (Nuova formulazione) Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

*13. 404. (ex 1.90) (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*13. 405. (ex 1.146) (Nuova formulazione) Rospi, Zennaro, Nitti.

*13. 406. (ex 1.153) (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*13. 407. (ex 1.161) (Nuova formulazione) Mor, Ungaro, Moretto.

*13. 408. (ex 1.165) (Nuova formulazione) Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

*13. 409. (ex 1.300) (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

*13. 410. (ex 1.311) (Nuova formulazione) Zardini, Pezzopane.

*13. 411. (ex 1.309) (Nuova formulazione) Pastorino, Bersani, Epifani.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario con le seguenti: non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, ad uno degli importi di cui alla precedente lettera c), numeri 1) o 2).

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera m), sopprimere le parole: per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019;

al medesimo comma 1, lettera n), sostituire le parole: non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario con le seguenti: non superiore, alternati-

vamente, a uno degli importi di cui alla precedente lettera c), numeri 1) o 2).

*13. 152. (Nuova formulazione) Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*13. 158. (Nuova formulazione) Verini, Pezzopane, Morgoni, Melilli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.

*13. 224. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Corneli, Grippa, Berardini, Gallinella.

*13. 412. (ex 1.216) (Nuova formulazione) Caparvi, Marchetti, Patassini, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Bellachioma, Basini, De Angelis, Durigon, Latini, Paolini, Zicchieri.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.

*13. 234. (Nuova formulazione) Pastorino

*13. 138. (Nuova formulazione) Moretto, Bendinelli.

*13. 161. (Nuova formulazione) Zardini, Mancini, Mura, Rotta, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi.

*13. 137. (Nuova formulazione) Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

*13. 220. (Nuova formulazione) Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

*13. 185. (Nuova formulazione) Gelmini, Perego Di Cremnago, Giacomoni.

*13. 180. (Nuova formulazione) Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

*13. 145. (Nuova formulazione) Benamati, Buratti, Pezzopane.

*13. 150. (Nuova formulazione) Saltamartini, Bitonci, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*13. 139. (Nuova formulazione) Topo.

*13. 175. (Nuova formulazione) Ungaro.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa, aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

*13. 164. Benamati, Topo, Pezzopane.

*13. 275. Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*13. 282. Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

*13. 295. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo inserire il seguente: Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse.

13. 286. (Nuova formulazione) Faro, Donno.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

*13. 44. (Nuova formulazione) Nardi, Pezzopane, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Zardini.

*13. 42. (Nuova formulazione) De Toma, Rachele Silvestri.

*13. 22. (Nuova formulazione) Squeri.

*13. 32. (Nuova formulazione) Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

*13. 18. (Nuova formulazione) Mor.

*13. 299 Raduzzi

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) previa autorizzazione della Commissione UE al fine di rafforzare il supporto all'emergenza COVID-19 prestato dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti

costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centotanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

***13. 303.** (Nuova formulazione) Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

***13. 304.** (Nuova formulazione) Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) per i finanziamenti di importo superiore ai 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

13. 309. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo, in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilan-

cio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

***13. 219.** (Nuova formulazione) Masi, Zanichelli, Sut.

***13. 160.** (Nuova formulazione) Comaroli, Cavandoli.

***13. 233.** (Nuova formulazione) Pastorino, Muroli, Fassina, Fornaro.

***13. 316.** (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Pezzopane.

***13. 351.** (Nuova formulazione) Gadda, Moretto.

***13. 350.** (Nuova formulazione) Lupi.

***13. 355.** (Nuova formulazione) Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

***13. 400.** (ex 1.33) (Nuova formulazione) Lepri, Carnevali, Serracchiani, Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

***13. 401.** (ex 1.27) (Nuova formulazione) Verini, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Morgoni, Ubaldo Pagano, Pezzopane, De Luca.

***13. 402.** (ex 1.12) (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini, Pezzopane.

Al comma 13, sostituire le parole da: Alla copertura fino a: per l'anno 2020 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020.

13. 399. I Relatori.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'u-

sura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, risultante alla data del 30 settembre 2020.

13. 063. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri, Davide Aiello, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Cancelleri, Currò, Giuliadori, Grimaldi, Maglione, Maniero, Martinciglio, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Pastorino, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Nardi, Zardini.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – « Un'Unione più ambiziosa » (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 37

ALLEGATO (*Parere approvato*) 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – « Un'Unione più ambiziosa » (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.

(Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 19 maggio 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto dei documenti in esame e ha formulato una proposta di parere con due osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore e nomina il deputato Ceccanti quale relatore preso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – « Un’Unione più ambiziosa » (COM(2020)37 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 – « Un’Unione più ambiziosa » (COM(2020)37 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);

sottolineato innanzitutto come, rispetto al momento nel quale sono stati predisposti i documenti in esame, il quadro complessivo sia radicalmente e drammaticamente mutato a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la quale sta avendo un enorme impatto, oltre che a livello mondiale, sui singoli Paesi dell’Unione europea e sull’Unione nel suo complesso, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto il profilo economico e sociale;

sottolineato come tale emergenza costituisca una sfida gigantesca sia per le istituzioni nazionali, sia per le istituzioni dell’Unione europea, rispetto alla quale occorre fornire risposte adeguate alla gravità dei problemi e alle legittime aspettative dei cittadini europei e al tempo stesso rispettose dello Stato di diritto con interventi adeguati, proporzionati e limitati nel tempo;

preso atto che le difficoltà affrontate dall’Unione europea nel rispondere alla pandemia sono aggravate dalla recente sentenza della Corte costituzionale tedesca che, in violazione dei trattati, pretende-

rebbe di arrogarsi il potere di sindacato su una precedente sentenza della Corte di Giustizia europea e, nel caso, di dichiarare illegale il programma di politica monetaria della Banca centrale europea noto come PSPP;

sottolineato come un miglioramento dell’architettura istituzionale dell’Unione che ne rafforzi la capacità d’azione sia la migliore risposta all’introversione nazionalistica messa in luce dalla predetta, recente sentenza della Corte costituzionale tedesca sui poteri della BCE, e costituisca l’unica garanzia per consentire all’Unione di esercitare i suoi poteri negli interessi di tutti i suoi Stati membri;

evidenziato infatti come l’unica strada per consentire ai Paesi membri di superare tale crisi e per salvaguardare le prospettive dell’Unione europea come organismo politico, sia quella di rafforzare decisamente l’architettura istituzionale dell’edificio europeo, superando gli egoismi nazionali e ponendo in essere un pacchetto integrato di politiche europee in grado di superare l’emergenza sanitaria e, al contempo, di sostenere con forza il rilancio delle economie europee, nonché valorizzando sempre più il Parlamento eletto direttamente dai cittadini e il suo raccordo con la Commissione europea e prevedendo la costruzione di un bilancio autonomo della Zona euro, quale logica conseguenza del principio di solidarietà e di compartecipazione;

rilevato quindi, in linea generale, come l'esame congiunto di tali documenti consenta al Parlamento di essere partecipe della « fase ascendente » di definizione delle politiche e degli atti dell'Unione europea, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso;

preso atto con favore degli intendimenti illustrati nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, per quanto riguarda le materie che investono direttamente le competenze della I Commissione;

preso atto, in particolare, che la Commissione europea intende elaborare insieme al Consiglio dell'UE un piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (1° trimestre 2020), nonché presentare un piano d'azione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nelle relazioni esterne e che, conformemente a tali intendimenti, il complesso delle istituzioni europee dovrà necessariamente vigilare sul rispetto degli standard dello Stato di diritto;

considerato poi che la Commissione ha annunciato la presentazione di una nuova strategia dell'Unione in materia di sicurezza dell'UE, che conferma le priorità perseguite negli ultimi anni: lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, prevenzione e individuazione delle minacce ibride, cyber sicurezza (2° trimestre 2020);

preso atto con favore degli impegni assunti dalla Commissione europea in materia di semplificazione, riduzione degli oneri, digitalizzazione e verifica dell'adequazione della legislazione;

considerate le linee di azione tracciate al Governo nell'ambito della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020, in particolare nelle materie che investono direttamente le competenze della I Commissione;

rilevato, in particolare, al riguardo, l'intendimento del Governo di fornire nuovo slancio al dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare, ponendo in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche l'esigenza che, a seguito dello sbarco sul territorio europeo, siano garantiti adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri;

osservato come il Governo si impegni nel corso del 2020 a rilanciare il dialogo nell'Unione europea per la costruzione di un sistema di gestione dei flussi migratori che concretizzi i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

sottolineato positivamente come l'Esecutivo intenda adoperarsi per raggiungere un accordo sulla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, ed in particolare, del cosiddetto regolamento Dublino, in grado di superare il principio di responsabilità dello Stato di primo ingresso sulle domande di protezione internazionale;

preso atto degli intendimenti preannunciati dal Governo in ordine alla collaborazione con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze e garantire un maggior controllo delle rotte della migrazione irregolare;

rilevato l'intendimento di sostenere l'esigenza di prevedere strategie europee analoghe ai canali umanitari già avviati dal nostro Paese per consentire l'ingresso legale ed in sicurezza di richiedenti protezione in situazione di particolare vulnerabilità;

preso atto altresì delle priorità indicate dall'Esecutivo in materia di sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento;

sottolineata positivamente l'intenzione del Governo di proseguire l'azione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, riducendo gli oneri amministrativi e semplificando la regolamentazione e rilevato come tale strategia complessiva di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici costituisca uno snodo essenziale ed irrinunciabile per consentire all'Italia e all'Unione europea nel suo complesso di superare la gravissima crisi legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

preso infine atto in ultimo della recente iniziativa franco-tedesca tesa positivamente a rafforzare gli interventi europei nei Paesi più colpiti dalla pandemia e preso altresì atto della consapevolezza, espressa dalla Presidente della BCE, secondo cui tale pandemia non potrà essere solo una parentesi, per cui al termine di essa anche le regole del *Fiscal Compact* non potranno essere puramente e semplicemente ripristinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si sottolinea l'esigenza, urgente e imprescindibile, che il Governo ponga in essere ogni sforzo, in tutte le sedi europee, nonché in ogni interlocuzione bilaterale con gli altri Stati membri, per fare in

modo che l'Unione europea definisca un insieme integrato di misure, sia sotto il profilo sanitario, sia sotto quello economico e sociale, in grado di dare risposte efficaci e tempestive alla gigantesca sfida posta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso il rafforzamento dei legami di cooperazione e solidarietà posti a base dell'edificio europeo, dando in tal modo risposte adeguate alla gravità dei problemi e alle aspettative dei cittadini europei nei confronti dell'Unione stessa, vigilando puntualmente sul rispetto dello Stato di diritto in ogni Stato membro dell'Unione e, nel caso, promuovendo le iniziative necessarie contro ogni forma di violazione;

b) si sottolinea altresì l'esigenza di utilizzare proprio il periodo di crisi, tradizionalmente il più adatto a promuovere riforme, per migliorare gli standard democratici dell'Unione, attribuendo un maggior peso al Parlamento eletto dai cittadini, attraverso il rafforzamento dell'importanza del suo raccordo con la Commissione europea, nonché per costruire un bilancio della zona Euro; in tal senso si auspica la convocazione al più presto della Conferenza sul Futuro dell'Europa congiuntamente prevista da Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio europeo e si ritiene che tale iniziativa debba essere aperta alla riforma dei trattati europei, al fine di aumentare l'efficienza e la legittimità dell'Unione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>) .	46
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 151.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Vazio, ha presentato una proposta di parere con una osservazione e che, come convenuto con il rappresentante del Governo nella seduta del 13 maggio scorso, il parere dovrà essere reso nella giornata odierna.

Enrico COSTA (FI) interviene per avanzare alcune integrazioni alla proposta di parere del relatore, precisando in primo luogo che l'osservazione introdotta dal collega, di cui pur condivide il contenuto, avrebbe dovuto più opportunamente essere trasformata in una condizione. Nell'esprimere la convinzione che il relatore intervenga con il bisturi su un corpo normativo che richiederebbe al contrario un intervento più incisivo, sottolinea in particolare che l'articolo 2 introduce una deroga alla disciplina recata dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, prevedendo la punibilità del tentativo per i

reati di dichiarazione fraudolenta, in tal modo contraddicendo i principi del nostro ordinamento che esclude la punibilità del tentativo per i reati fiscali. Sempre con riguardo al medesimo argomento, fa presente inoltre la difficoltà di identificare quali siano gli atti preparatori idonei a configurare un tentativo di reato, oltre a ritenere estremamente complesso legare la punibilità del tentativo di reato ad una determinata soglia di imposta evasa. Nell'evidenziare che le disposizioni introdotte dall'articolo 2 dello schema in esame sono in palese contraddizione con le previsioni dell'articolo 56 del codice penale, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di sopprimerle o, almeno, di identificare meglio quali atti preparatori siano caratterizzati dall'inequivocità prevista dal nostro ordinamento. Con riguardo all'articolo 5 al quale è riferita l'osservazione del relatore, rammenta il contributo fornito dall'Unione Camere penali nel quale si sostiene che l'estensione dell'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2001, non sarebbe in linea con il contenuto della direttiva. Nel rilevare inoltre come quest'ultimo aspetto nonché la molteplicità dei profili sanzionatori introdotti possano interferire con il principio del *ne bis in idem*, chiede al relatore di tenere in considerazione le osservazioni appena avanzate.

Flavio DI MURO (LEGA) rileva in primo luogo che lo schema all'esame della Commissione è un atto molto complesso e controverso che interviene su sfere molto delicate per l'Unione europea e per l'Italia. Rammenta che la direttiva in questione ha avuto un *iter* piuttosto travagliato in sede europea, essendo stato approvato dalla competente Commissione del Parlamento europeo nel 2014, occasione nella quale la Lega si espresse in senso contrario, e non essendo mai arrivato all'esame da parte della sessione plenaria nel corso della legislatura. Ricorda altresì che sono successivamente occorsi tre anni di negoziati tra i Governi dei diversi Stati membri dell'Unione europea per arrivare all'approvazione del testo attuale. Nel sottolineare che il mancato adeguamento alla direttiva UE 2017/1371 ha esposto l'Italia all'apertura di una procedura

di infrazione, evidenzia tuttavia come l'*iter* dell'atto costituisca un esempio della mancanza di democrazia in Europa e a livello nazionale, considerato che la Commissione Giustizia può esprimere esclusivamente un parere sullo schema di decreto. Sempre con riguardo a questioni di metodo, nel rammentare le parole del sottosegretario Giorgis che nella precedente seduta aveva espresso l'intenzione del Governo di procedere comunque indipendentemente dall'espressione del parere da parte della Commissione, ritiene che, diversamente da quanto riportato nella relazione del collega Vazio, la direttiva non imponga agli Stati membri di indicare « con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea ». Tiene inoltre ad evidenziare che l'intervento recato dal Governo con lo schema in esame, lungi dal rappresentare un semplice adeguamento del nostro ordinamento, intervenga « a gamba tesa » sul diritto penale nazionale. Esprime pertanto le preoccupazioni della Lega, soprattutto in un contesto in cui ignoriamo ancora quanti finanziamenti verranno all'Italia da parte dell'Unione europea per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Passando al merito ritiene molto discutibile la formulazione dell'articolo 1 che, a suo parere, viola i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie oltre a incrementare in maniera significativa la pena edittale massima e a porsi in contrasto con le disposizioni previste dal codice penale per i reati contro la pubblica amministrazione. Nel condividere le considerazioni del collega Costa con riguardo all'articolo 5 dello schema in esame, rammenta che la gran parte dei contributi pervenuti alla Commissione, che non è stata in questo periodo nelle condizioni di svolgere audizioni in presenza, si sono espressi in senso contrario con riguardo al testo proposto dal Governo. Nel dichiararsi invece favorevole alle disposizioni introdotte per chi si renda responsabile di evasione dell'Iva, ribadisce tuttavia la contrarietà all'intervento nel suo complesso.

Maria Carolina VARCHI (FDI) premette che l'iniziativa legislativa in questione è opportuna in linea generale, considerato che l'ambito delle frodi con riguardo ai finanziamenti messi a disposizione dell'Unione europea, si sta progressivamente estendendo, anche con la partecipazione della criminalità organizzata per una carenza di liquidità da parte di altri soggetti. Ritiene che l'intervento di adeguamento del nostro ordinamento ai contenuti della direttiva UE 2017/1371 avrebbe meritato un supplemento di riflessione, non trattandosi di una iniziativa minimale. Con riguardo al merito del provvedimento, nel condividere le considerazioni dei colleghi sugli articoli 2 e 5, con riguardo all'articolo 4 fa presente che le disposizioni in esso contenute vanno in senso opposto alla esigenza di una depenalizzazione da più parti evocata ed in parte attuata con modifiche legislative a partire dal 2016. Ritiene inoltre che l'incremento della pena edittale previsto dal provvedimento, come evidenziato da molti dei contributi messi a disposizione della Commissione, si aggiunga alle difficoltà di individuare l'entità del danno al fine di stabilire la punibilità del reato. Nel ritenere pertanto che l'osservazione del relatore sia insufficiente, esprime la convinzione che la Commissione avrebbe dovuto formulare un parere più articolato su un provvedimento molto complesso che interviene peraltro su un settore che è già stato più volte integrato e modificato. Da ultimo, ritiene che l'aggiunta di qualche significativa osservazione avrebbe potuto rendere maggiormente condivisibile la proposta di parere del relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI) segnala in primo luogo al Governo che il provvedimento in esame, lungi dal configurare un intervento esclusivamente formale, rappresenta invece un « trampolino » per introdurre nel nostro ordinamento anche disposizioni ulteriori e non necessarie all'adeguamento alla direttiva dell'Unione europea. Ricorda infatti che l'attuazione di una direttiva comporta una attività legislativa di stretta aderenza tra le disposizioni europee e quelle nazionali. Si associa alle considerazioni del collega Costa con riguardo all'osservazione

proposta dal relatore, che avrebbe dovuto essere una condizione per il Governo, considerato che l'intervento recato dallo schema in esame prevede l'inserimento di reati che nulla hanno a che fare con il contenuto della direttiva. Esprime inoltre la convinzione che l'incremento inquisitorio a danno della difesa e del giudice e la duplicazione delle sanzioni rappresenti una costante dell'intervento di adeguamento al contenuto della direttiva europea da parte del Governo. Ritiene che tale intervento, introducendo reati che non hanno natura fraudolenta, sia ancor più grave se si considera che il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di cui viene integrata la disciplina, rappresenta già di per sé uno strumento terrificante per le imprese. Esprime inoltre la convinzione che non vi sia da parte dell'Italia alcun obbligo di portare ossequio alle norme dell'Unione europea quando esse sono in contrasto con i principi del nostro codice penale, tanto più che in questo caso sono in questione addirittura atti preparatori. Si rammarica per il fatto che qualcuno dei presenti non abbia la pazienza di ascoltare le sue considerazioni.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel fare presente che sta comunque ascoltando il deputato Sisto, sottolinea di aver dovuto invitare alcuni colleghi ad uscire dall'aula in considerazione del superamento della capienza massima dell'aula stimata in 24 persone.

Francesco Paolo SISTO (FI) nel precisare che il suo rammarico non era riferito alla presidente e di aver compreso quanto stava accadendo, rileva che sulla materia penale occorre intervenire con organicità. Tiene ad evidenziare come in Italia conti non l'accertamento della prova, ma esclusivamente la fase delle indagini. Sulla base delle considerazioni svolte, sollecita una riflessione da parte del relatore.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, chiede se vi siano altre richieste di intervento, sottolineando la necessità di invitare i colleghi a rientrare in aula prima della votazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ad integrazione delle considerazioni già svolte dagli altri colleghi, evidenzia preliminarmente che l'entità e la portata delle norme in esame non devono essere sottovalutate. Fa presente in primo luogo che l'incremento della pena edittale massima per le fattispecie di reato previste appare significativo, precisando tuttavia ai colleghi, con riguardo alle disposizioni dell'articolo 2, che il nostro ordinamento già conosce alcuni reati, come quello di contrabbando, per i quali è punito anche il tentativo. Nel riconoscere che un bilancio falso non assume una rilevanza penale fino al momento in cui non è presentato, rammenta comunque che molte delle frodi nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione europea vengono realizzate attraverso la compilazione non veritiera della modulistica richiesta. Evidenzia invece il fatto che lo schema in esame contribuisca a trasferire competenze dalla magistratura interna alla Procura europea che avrà la possibilità di interferire con il nostro sistema. Sottolinea inoltre la necessità di approfondire il contenuto dell'articolo 8, rilevando il rischio che la trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministro della giustizia dei dati statistici relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, rappresenti l'anticamera per l'incameramento da parte delle istituzioni europee delle somme sequestrate dai magistrati italiani. Rileva pertanto la necessità di un maggiore approfondimento dei contenuti dello schema in esame.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, con riguardo alle considerazioni del collega Di Muro che ha definito controverso il provvedimento in esame, tiene a sottolineare come la sua posizione sia antitetica a quella del collega, reputando che non sia controverso combattere la frode fiscale. Ne deduce che il collega Di Muro ha una attenzione diversa al problema, a fronte di un gran numero di imprese nazionali che commettono frodi ai danni dell'Unione europea sfruttando in maniera illecita le sovvenzioni europee. Evidenzia inoltre che le considerazioni del collega Di Muro nulla hanno a che fare con

l'emergenza determinata dall'epidemia di COVID-19 e con i finanziamenti che dovrebbero arrivare dall'Unione europea. Ribadisce pertanto di essere dalla parte di chi rispetta la legge e utilizza in maniera corretta i finanziamenti europei, rilevando come le frodi attuate in tale ambito danneggino in primo luogo le imprese italiane oneste. Nel ritenere che la definizione di « controverso » per il provvedimento in esame esponga il collega Di Muro, le cui considerazioni non condivide, e la Lega al rischio di una valutazione negativa. Con riguardo invece alle considerazioni svolte dagli altri colleghi, ed in particolare dagli onorevoli Costa e Sisto, ritiene che, anche a seguito dell'interlocuzione con il Governo, l'osservazione introdotta alla proposta di parere in esame sia perfettamente adeguata ad indirizzare l'azione correttiva dello schema da parte dell'Esecutivo. Ritiene comunque che costituisca un argomento di riflessione il fatto che al momento, se un ente si avvantaggia a seguito di un atto illecito compiuto da un pubblico funzionario, è esente da responsabilità se non nel caso di lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea. Nel convenire sulla difficoltà di individuare il tentativo di reato in atti prodromici e presupposti, ritiene preferibile comunque affidarsi all'atteggiamento interpretativo del giudice analogamente a quanto avviene per le disposizioni dell'articolo 56 del codice penale, rilevando che un eccesso di specificazione delle condotte potrebbe costituire un elemento di complicazione per l'applicazione delle norme. Ribadisce che l'intervento normativo del Governo è volto a conformare le disposizioni nazionali ai criteri stabiliti dalla direttiva UE 2017/1371 al fine di allineare i sistemi nazionali di tutti gli Stati membri e di favorire la lotta alle frodi in danno dell'Unione europea. Nel comprendere le preoccupazioni espresse dai colleghi, la delicatezza del tema e la difficoltà di individuare il tentativo di reato, conferma la propria proposta di parere. Tiene comunque a precisare che se i rilievi avanzati dai colleghi gli fossero stati anticipati nel corso della mattinata avrebbe potuto valutarli in maniera più adeguata.

Enrico COSTA (FI), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che la situazione attuale sia emblematica del rapporto tra maggioranza ed opposizione. Evidenzia infatti che, come avvenuto in altre occasioni, la maggioranza formula un invito alla collaborazione alle forze di opposizione senza poi tenere in alcun conto le proposte avanzate. Rileva in particolare che in questo caso sono state fornite peraltro indicazioni specifiche e giuridicamente fondate. Nel ribadire che le forze di opposizione si sono dimostrate costruttive e, a differenza di quanto pensa il collega Verini, non hanno assunto atteggiamenti strumentali, fa presente al sottosegretario Giorgis che la norma introdotta dall'articolo 2 dello schema in esame, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, è incostituzionale dal momento che stabilisce la punibilità del tentativo di reato se lede gli interessi finanziari dell'Unione, mentre ciò non è previsto se ad essere lesi sono gli interessi finanziari nazionali. Nel sottolineare pertanto a tale proposito che il disvalore dell'azione è ritenuto più grande se è colpita l'Unione europea invece che, a titolo esemplificativo, il Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze, invita la maggioranza a non rivolgere più alcun invito alle opposizioni, auspicando che Forza Italia si astenga da qualunque forma di collaborazione. Preannuncia infine il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Flavio DI MURO (LEGA) ritiene necessario intervenire in primo luogo per un chiarimento, considerato che il relatore ha interpretato la definizione di « controverso » per il provvedimento in esame come se tale giudizio implicasse un sostegno della Lega alle imprese disoneste a differenza del collega Vazio che difenderebbe quelle oneste. Tiene pertanto a sottolineare che la volontà del suo gruppo è quella di punire coloro che utilizzano in maniera disonesta i fondi dell'Unione europea e di aiutare e sostenere le imprese oneste. Preannuncia che i componenti del gruppo Lega si asterranno dalla votazione della proposta di parere sullo schema in esame considerato che a fronte di alcuni aspetti condivisibili ve ne sono altri di segno

opposto. Tiene a precisare inoltre che l'intervento in esame non è un semplice aggiustamento delle disposizioni nazionali, dal momento che per molti aspetti l'Unione europea entra a gamba tesa nel nostro ordinamento, anche in qualità di parte lesa.

Maria Carolina VARCHI (FDI), pur condividendo lo spirito del provvedimento, esprime la propria preoccupazione con riguardo alle modifiche specifiche introdotte nel nostro ordinamento per le ragioni già evidenziate. Non avendo ricevuto alcuna considerazione da parte del relatore con riguardo ai rilievi avanzati, preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS ringrazia i membri della Commissione Giustizia per il dibattito fin qui svolto nonché per aver deciso di esprimere un parere in un arco temporale che consenta al Governo di tener conto come di consueto degli indirizzi provenienti dal Parlamento. Ringrazia inoltre il relatore perché, in sede di valutazione dei contenuti del provvedimento, ha evidenziato una aporia giuridica. Nel sottolineare che il Governo è tenuto al rigoroso rispetto dei contenuti della direttiva UE 2017/1371 e della legge che ne ha delegato la sua attuazione, evidenzia come da tale obbligo ne sia derivato comunque un elemento di contraddizione che deve essere tenuto in considerazione, con riguardo ai casi in cui ad essere lesi siano gli interessi finanziari nazionali. Nel ritenere che tale elemento di contraddizione, evidenziato in particolare dal collega Costa sia degno della massima considerazione, assicura che il Governo valuterà con la massima attenzione tutti i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la Commissione sta per procedere alla votazione sulla proposta di parere.

Anna Rita TATEO (LEGA) fa notare come debba partecipare ad un voto senza aver seguito il dibattito svoltosi.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che le Commissioni sono tenute a rispettare le misure di prevenzione sanitaria che la Camera ha adottato in riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Anna Rita TATEO (LEGA) sollecita la Presidente per il futuro a comunicare anticipatamente eventuali limitazioni nella capienza dell'aula individuata.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, dichiarandosi favorevole ad un confronto sulla questione delle aule dove svolgere i lavori della Commissione nel periodo di emergenza sanitaria, rinvia il dibattito alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore nella seduta del 19 maggio (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Atto n. 145.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2020.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che non è accettabile che si prosegua nei lavori della Commissione con la metà dei deputati fuori dall'aula.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ribadisce che la questione sarà oggetto dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta.

Enrico COSTA (FI) fa presente che, se non è possibile rispettare le regole sul distanziamento sociale, occorre trasferirsi in un'aula più ampia.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, sospende brevemente la seduta allo scopo di verificare se sia disponibile un'aula più ampia per proseguire i lavori.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.25.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso la relatrice, onorevole Carla Giuliano, ha presentato una proposta di parere con condizioni e osservazioni. Da quindi la parola alla relatrice chiedendole se intenda modificare la proposta di parere alla luce delle osservazioni pervenute per le vie brevi.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, nel ringraziare i colleghi per le osservazioni avanzate conferma la proposta di parere già formulata. Con riguardo in particolare ai rilievi proposti dai colleghi della Lega ricorda che il provvedimento in esame rafforza la terzietà della Commissione chiamata a svolgere il colloquio che avrà ad oggetto la verifica dell'idoneità dei titoli atti a comprovare l'esperienza acquisita dal soggetto. Rammenta inoltre che le modifiche apportate al decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015 n. 144, sono in linea con quanto statuito nella sentenza del Consiglio di Stato del 2017 e sono volte a recepire i rilievi posti nel parere interlocutorio con riguardo all'abbassamento da 15 a 10 del numero degli incarichi annuali richiesti nonché alla possibilità di prendere in considerazione comunque i titoli del candidato anche in deroga al limite annuale degli incarichi. Tiene a precisare a tale ultimo

proposito che le modifiche introdotte sono volte tra l'altro a garantire che possano conseguire il titolo di avvocato specialista anche i colleghi che operano in settori specifici caratterizzati da un numero esiguo di incarichi. Con riguardo all'ultima annotazione proposta dalla Lega, fa presente che una delle osservazioni è volta a consentire l'espressa indicazione di un massimo di tre indirizzi afferenti al settore di specializzazione con l'obiettivo di consentire alla clientela di orientarsi meglio nella scelta dell'avvocato. Nel rinnovare il ringraziamento ai colleghi, conferma la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni già formulata (*vedi allegato 2*).

Manfredi POTENTI (LEGA), nel ringraziare la relatrice per le considerazioni svolte, conferma in ogni caso la posizione del suo gruppo con riguardo alla proposta di parere in esame. Nel sottolineare che nessuno mette in dubbio la possibilità di istituire commissioni imparziali, tiene a precisare che la Lega critica in particolare il metodo scelto per la selezione dei soggetti, soprattutto se paragonato ad altre modalità selettive utilizzate nel mondo forense. Rammenta infatti che l'iscrizione all'albo dei difensori d'ufficio avviene a seguito della frequenza di un corso biennale e del superamento di una prova finale volta a verificare le competenze acquisite.

Manifesta inoltre la perplessità della Lega con riguardo alla possibilità di riconoscere il titolo anche a soggetti cosiddetti dottorati, vale a dire a soggetti che, pur possedendo taluni requisiti specialistici, non hanno acquisito l'esperienza necessaria. Pur consapevoli della pronuncia del Consiglio di Stato che ha imposto di circoscrivere il colloquio alla verifica dei titoli, si domanda se non sia meglio delegare ai Consigli degli ordini degli avvocati una preliminare valutazione della completezza formale della documentazione fornita. Sottolinea che a suo parere il percorso delineato dallo schema di decreto in esame garantirà a tutti gli avvocati che sono iscritti da almeno otto anni conse-

cutivi all'albo di acquisire il titolo di specialista ma, molto probabilmente, non sarà in grado di garantire le reali capacità dei soggetti. A tale proposito pertanto si associa alle considerazioni del mondo forense che ha sottolineato l'esigenza di assicurare la presenza di persone capaci in grado di esercitare con competenza la professione nelle rispettive materie, ritenendo invece del tutto superflua il riconoscimento della possibilità di conseguire un ulteriore titolo.

Ribadisce in conclusione il giudizio negativo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

Ciro MASCHIO (FDI), al di là delle riflessioni di merito e del fatto che il gruppo di Fratelli d'Italia non è del tutto contrario alla proposta di parere della relatrice nonostante avesse gradito un maggior numero di ambiti di specializzazione, ritiene tuttavia che non sia questo il tema che sta particolarmente a cuore agli avvocati nella situazione attuale. Tiene a sottolineare infatti che in un momento così drammatico per le libere professioni ed in particolare per l'avvocatura, penalizzate dalle misure introdotte dal Governo per far fronte all'epidemia da COVID 19, bisognerebbe invece dare risposte alle esigenze di tutela economica e previdenziale del settore. Evidenzia infatti che il Governo non ha ritenuto di dare risposta alle richieste avanzate dal mondo forense che è stato nei fatti abbandonato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto del Governo n. 151.

PARERE APPROVATO

La II Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale dell'Unione (cosiddetta « direttiva PIF ») (A.G.151);

considerato che:

la direttiva PIF è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse, e quindi impegnando gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea e facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate;

lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che, oltre a rinviare ai principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della legge, detta alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione alla direttiva (UE) 2017/137, quali, tra gli altri, l'individuazione delle fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e cor-

rispondano quindi alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla direttiva; l'integrazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), includendovi anche i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; la previsione della punibilità con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli;

constatato che:

l'articolo 1 reca una serie di modifiche al codice penale, prevedendo le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000 (peculato mediante profitto dell'errore altrui; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; induzione indebita a dare o promettere utilità);

tali modifiche al codice penale sono adottate in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva che impone agli Stati membri, nei riguardi delle persone fisiche, di assicurare che i reati c.d. PIF siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e di adottare le misure necessarie affinché tali reati siano punibili con una pena massima

che preveda la reclusione, e, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli (individuati in danni o vantaggi di valore superiore ai 100.000 Euro), con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;

si tratta di modifiche al codice penale introdotte in ottemperanza alle previsioni della legge delega che prescrive l'individuazione delle fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e corrispondano quindi alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla direttiva (articolo 3, co. 1, lett. *a*)) e la punibilità con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli (articolo 3, co. 1, lett. *f*));

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge di delega, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 322-*bis* del codice penale al fine di estendere la punibilità dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;

l'articolo 2 integra la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto recata dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, introducendo una deroga alla non punibilità del tentativo qualora i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del medesimo decreto legislativo), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e dichiarazione infedele (articolo 4) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

tali disposizioni sono emanate in attuazione della legge di delega che prescrive al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;

le modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2010 non incidono in alcun modo con ulteriori inasprimenti sanzionatori sulle disposizioni già modificate dal decreto-legge n. 124 del 2019, che ha provveduto ad inasprire le pene e ad abbassare alcune soglie di punibilità dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2010, non configurandosi pertanto alcuna sovrapposizione tra interventi dello schema di decreto legislativo in esame e il richiamato decreto legge;

l'articolo 5 interviene in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, disciplinata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

l'articolo 6 della direttiva PIF detta specifiche disposizioni circa la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, commessi a proprio vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, mentre l'articolo 9 della stessa direttiva sempre per le persone giuridiche prescrive l'adozione di misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali quelle indicate esemplificativamente nello stesso articolo;

la legge di delega, all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), prescrive al Governo di integrare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica prevedendo espressamente la responsabilità

amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni del citato decreto legislativo;

l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, al comma 1, lettera *b*), interviene sull'articolo 25 del decreto n. 231, includendo nell'elenco dei delitti in relazione ai quali si applica all'ente (a beneficio del quale le condotte illecite sono perpetrate), la sanzione pecuniaria fino a duecento quote: il peculato (articolo 314, primo comma, c.p.); il peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.); l'abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.);

tale previsione, ampliando il novero dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti attraverso l'inserimento dei reati di peculato, di peculato

per profitto dell'errore altrui e di abuso d'ufficio senza alcuna specificazione che deve trattarsi di fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione, va oltre quanto prescritto dalla disposizione di delega che si limita a prescrivere al Governo di integrare la disciplina della responsabilità degli enti con riguardo ai soli reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2), valuti il Governo l'inserimento dei reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale, solo quando dagli stessi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto del Governo n. 145.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (A.G.145), di seguito denominato « decreto »;

rilevato che:

l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione forense, prevede che le modalità attraverso le quali è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere il titolo di specialista siano disciplinate da un regolamento attuativo adottato dal Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF);

ai sensi del citato articolo 9, l'avvocato può conseguire il titolo di specialista in presenza di una delle seguenti condizioni: esito positivo di percorsi formativi almeno biennali organizzati dal Consiglio nazionale forense (CNF) presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e gli ordini forensi territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione; comprovata esperienza nel settore di specializzazione, desumibile qualora sussistano un'anzianità ininterrotta di iscrizione all'albo di almeno 8 anni ed un esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività forense (la cui valutazione

esclusiva spetta al CNF) in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni;

con il decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 9, recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, che stabilisce sia le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, sia i parametri ed i criteri sulla base dei quali il CNF valuta l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività professionale in uno dei settori di specializzazione;

a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, con la quale sono state confermate le sentenze del TAR Lazio che avevano in parte annullato il citato decreto ministeriale n. 144 del 2015, si sono rese necessarie modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi;

lo schema di decreto ministeriale in esame introduce tali modifiche, con particolare riguardo all'individuazione dei settori di specializzazione, alla disciplina del colloquio per ottenere il titolo di specialista, ai percorsi formativi e ai requisiti per il mantenimento del titolo;

la finalità della disciplina delle specializzazioni risponde all'esigenza di rendere facilmente riconoscibili le materie in cui il professionista può offrire ai propri assistiti un *quid pluris* rispetto alla pre-

parazione media, in ragione di approfondimenti mirati o di una comprovata esperienza sul campo;

all'articolo 7 del decreto si prevede che per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione, il Consiglio nazionale forense possa stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

all'articolo 7 del decreto si stabilisce, al comma 5, che le suddette convenzioni prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri, di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore, e gli altri tre membri nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché si stabilisce, al comma 6, che le medesime convenzioni prevedono anche l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri, di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore;

all'articolo 8, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto, si stabilisce che ai fini della valutazione della comprovata esperienza non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di una analoga attività difensiva; il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, lettera b) è richiamato dall'articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, relativamente alla valutazione degli incarichi necessari per il mantenimento del titolo di avvocato specialista;

considerato che:

la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto sostituisce integralmente l'articolo 3 del citato decreto. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 3 riformula compiutamente l'elenco dei settori di specializzazione degli

avvocati secondo i criteri, congiuntamente o disgiuntamente applicati, dell'omogeneità disciplinare e della specialità della giurisdizione o del rito, mentre i successivi commi 3, 4 e 5 suddividono ulteriormente gli ambiti di specializzazione di cui alle lettere a), b) e c) che fanno riferimento alla tradizionale tripartizione fra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, in indirizzi corrispondenti a rami del diritto specifici ed omogenei;

ritenuto che:

tra i settori nei quali l'avvocato può conseguire il titolo di specialista di cui al comma 1 del nuovo articolo 3, andrebbero previsti anche il diritto sportivo e il diritto ecclesiastico che, in quanto ambiti autonomi nella giurisdizione, nella pratica, nella dottrina e nella didattica, meriterebbero di essere considerati settori autonomi di specializzazione;

tra gli indirizzi afferenti al settore del diritto civile, indicati al medesimo comma 3, andrebbe anche previsto il seguente: « strumenti di risoluzione alternativa delle controversie »;

tra gli indirizzi afferenti al settore del diritto amministrativo indicati al comma 5 dell'articolo 3, alla lettera a) figura quello del « diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa », che andrebbe più opportunamente suddiviso in: « diritto del pubblico impiego » e « diritto della responsabilità amministrativa »;

in relazione all'indirizzo del diritto del pubblico impiego andrebbe ulteriormente valutato se possa essere opportuno specificare che esso afferisce al pubblico impiego non contrattualizzato, lasciando conseguentemente la materia del pubblico impiego contrattualizzato nell'ambito del settore del diritto del lavoro; ciò tenendo anche in considerazione l'esigenza di non irrigidire conseguentemente l'accesso al titolo di avvocato specialista sulla base della comprovata esperienza, stante la possibilità ad oggi sia per un avvocato amministrativista sia per un avvocato giuslavorista

di esercitare la propria professione anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato;

con riguardo ai settori di specializzazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* che fanno riferimento alla tradizionale ampia tripartizione fra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, sarebbe opportuno prevedere espressamente la facoltà di accompagnare il titolo di avvocato specialista con l'indicazione dell'indirizzo o degli indirizzi, sino ad un massimo di tre, afferenti il settore prescelto, in quanto in tali settori è l'indicazione dell'indirizzo che maggiormente può orientare la clientela nella scelta dell'avvocato in possesso di una preparazione specifica per la controversia da sottoporre;

attualmente anche le associazioni maggiormente rappresentative non specialistiche offrono corsi tematici accreditati per l'acquisizione dei crediti necessari per la formazione continua di cui all'articolo 11 della legge n. 247 del 2012;

l'istituzione di due comitati, scientifico e di gestione, che, a ben vedere, hanno analoga composizione e svolgono funzioni invero quasi sovrapponibili, appare una duplicazione non necessaria e foriera di spreco di tempo e denaro;

la previsione che nella valutazione degli incarichi professionali esclude che si possa tener conto, sia ai fini della acquisizione del titolo di specialista attraverso la comprovata esperienza che ai fini del mantenimento del titolo di specialista, degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva, appare estremamente limitativa, poiché impedisce di tener conto delle peculiarità delle situazioni concrete;

valutato che:

l'articolo 7, comma 12, del decreto, indica i criteri in conformità ai quali sono organizzati i corsi di specializzazione in cui si sostanziano i percorsi formativi che devono essere seguiti per accedere al titolo di avvocato specialista;

andrebbe previsto, all'articolo 2, comma 2, del decreto, quale ulteriore canale di accesso al titolo di avvocato specialista, il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dello schema di decreto;

andrebbe previsto, all'articolo 2, comma 2, del decreto, quale ulteriore canale di accesso al titolo di avvocato specialista, il conseguimento del diploma di master di II livello, qualora l'articolazione dello stesso master risponda ai requisiti previsti per i corsi di specializzazione dall'articolo 7, comma 12, del decreto,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 2, del decreto, si preveda che il titolo di avvocato specialista possa essere conferito anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dello schema di decreto;

2) all'articolo 2, comma 2, del decreto, si preveda che il titolo di avvocato specialista è conferito anche in ragione del conseguimento del diploma di master II livello in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dello schema di decreto, qualora l'articolazione del master risponda ai criteri di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 del decreto, valuti il Governo l'opportunità – in relazione agli ambiti di specializzazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* che fanno riferimento alla tradizionale tripartizione fra diritto civile,

diritto penale e diritto amministrativo – di accompagnare facoltativamente il titolo di avvocato specialista con l'espressa indicazione di uno o più indirizzi, sino ad un massimo di tre, afferenti al settore; conseguentemente, all'articolo 7, comma 12-*bis*, del decreto, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), numero 2), dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di prevedere che il corso relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) si sviluppi in una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata all'approfondimento in « uno o più » degli indirizzi, sino ad un massimo di tre, afferenti al settore;

b) valuti il Governo l'opportunità di introdurre, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto, come modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, le seguenti lettere: « *o*) diritto sportivo; *p*) diritto ecclesiastico;

c) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, al comma 3 dell'articolo 3 del decreto, come modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la seguente lettera: « *n*) strumenti di risoluzione alternativa delle controversie »;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, al comma 5 dell'articolo 3 del decreto, come modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la lettera *a*) con le seguenti: « *a*) diritto del pubblico impiego; *a-bis*) diritto della responsabilità amministrativa »; relativamente alla proposta lettera *a*), valuti il Governo l'opportunità di specificare il riferimento esclusivo al pubblico impiego non contrattualizzato;

e) all'articolo 7 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di unificare in un

unico organismo le funzioni che attualmente le disposizioni ivi previste imputano in capo a due distinti soggetti, il comitato di gestione e il comitato scientifico;

f) al medesimo articolo 7 del decreto, ai commi 3 e 4, si valuti l'opportunità di prevedere che il Consiglio nazionale forense possa stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative, anche non specialistiche; conseguentemente, si valuti l'opportunità di inserire anche all'articolo 10 del decreto il riferimento alle associazioni forensi maggiormente rappresentative non specialistiche;

g) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo periodo; conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, del decreto, si valuti l'opportunità di sopprimere il secondo periodo e di eliminare all'ultimo periodo, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), numero 2), dello schema di decreto, il riferimento al secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*);

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento di cui allo schema di decreto, un attestato di frequenza di un corso conforme ai criteri previsti all'articolo 7, comma 12, come richiamato dall'articolo 14, comma 1, del decreto, possa chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista, quando il corso suddetto si sia concluso con il superamento di una prova scritta ed orale; conseguentemente valuti il Governo l'opportunità di sopprimere all'articolo 14, comma 1, del decreto, la locuzione « *previo superamento di una prova scritta e orale* ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Accordo che istituisce la fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) . 55

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 56

ALLEGATO (*Parere approvato*) 58

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, Ambasciatrice Maria Angela Zappia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00463 Grande e n. 7-00478 Formentini sul ruolo della cooperazione multilaterale nella risposta internazionale alla pandemia da Covid-19 57

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'*Assistant Director-General for Strategic Initiatives* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ranieri Guerra, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00463 Grande e n. 7-00478 Formentini sul ruolo della cooperazione multilaterale nella risposta internazionale alla pandemia da Covid-19 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 15.05.

Accordo che istituisce la fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una

parte, ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle

Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Cultura e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Affari sociali ha preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Francesca La Marca, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 15.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020
– Un'Unione più ambiziosa.
(COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.

(Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), sottolineando l'opportunità che la Commissione europea ed il Governo provvedano ad aggiornare quanto prima gli atti in oggetto, tenendo conto degli sviluppi e delle nuove priorità connessi all'emergenza da Covid-19. In attesa che la Commissione possa tornare ad esprimersi sui documenti programmatici adeguati al nuovo contesto, ritiene comunque doveroso che la Commissione si esprima già in questa sede su alcune questioni di fondo che fanno da cornice agli interventi emergenziali determinati dalla pandemia.

La viceministra Marina SERENI si associa alle considerazioni del relatore, evidenziando che talune priorità indicate nel Programma di lavoro della Commissione europea – ad esempio, i cambiamenti climatici e la sicurezza euro-mediterranea – acquistano maggior rilievo nel contesto della pandemia, inducendo le Istituzioni dell'UE a perseguire un'agenda ancora più ambiziosa e a gestire in modo più coeso le crisi preesistenti, ora divenute più pressanti a causa della pandemia. Rassicura la Commissione sull'interesse del Governo ad aggiornare quanto prima la Relazione programmatica alla luce delle scelte operate in sede europea.

Ribadisce, quindi l'importanza di aggiornare il Programma di lavoro della Commissione, anche sulla scorta delle scelte già assunte nelle scorse settimane per fronteggiare la pandemia ed i suoi effetti economici e sociali.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, si associa alla valutazione sull'obsolescenza dei documenti in titolo. Sottolinea, inoltre, che la pandemia ha fatto emergere tutte le inefficienze dell'Unione europea, che non è riuscita nemmeno a fornire agli Stati membri linee guida comuni per affrontare l'emergenza sanitaria.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2020.

Audizione della Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, Ambasciatrice Maria Angela Zappia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00463 Grande e n. 7-00478 Formentini sul ruolo della cooperazione multilaterale nella risposta internazionale alla pandemia da Covid-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.05 alle 19.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2020.

Audizione dell'*Assistant Director-General for Strategic Initiatives* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ranieri Guerra, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00463 Grande e n. 7-00478 Formentini sul ruolo della cooperazione multilaterale nella risposta internazionale alla pandemia da Covid-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 19 alle 20.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.25.

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020
– Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)**

PARERE APPROVATO

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 *Un’Unione più ambiziosa* (COM(2020)37 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);

premesso che i sopra citati documenti programmatici sono stati predisposti in una fase antecedente al dilagare su tutto il continente europeo della pandemia da Covid-19, che ha determinato una radicale revisione delle priorità a livello unionale ed imposto l’adozione di strumenti straordinari in risposta al fenomeno;

ritenendo comunque significativo nella fase in atto esprimere consenso sulle iniziative previste dal Programma di lavoro della Commissione per il 2020 in settori innovativi quali il *Green Deal*, l’Agenda digitale, il salario minimo europeo, un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, il rafforzamento della *cybersicurezza*, nonché per un nuovo slancio per la democrazia europea, con particolare riguardo all’avvio dei lavori della istituenda Conferenza sul futuro dell’Europa;

ritenendo assai rilevante per l’Italia il carattere prioritario riconosciuto dalla Commissione europea presieduta da Ursula Von der Leyen alla definizione di

strategie innovative rivolte all’Africa, ad un nuovo Partenariato orientale post-2020 e ai Balcani Occidentali, anche attraverso l’introduzione, nel contesto del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, di un nuovo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, con una dotazione finanziaria complessiva di 89,2 miliardi di euro;

apprezzato inoltre – nel contesto del costante sostegno dell’Italia ad un approccio alle relazioni internazionali, in sede multilaterale e bilaterale, saldamente incentrato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali – il Piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, adottato dalla Commissione europea nel mese di marzo, con cui si propone tra l’altro che il Consiglio dell’UE su queste materie deliberi a maggioranza qualificata;

accolti con favore gli annunci della Commissione europea per una comunicazione sul rafforzamento della sovranità economica e finanziaria europea, finalizzata ad un meccanismo sanzionatorio rafforzato volto a rendere l’Europa più resiliente alle sanzioni extraterritoriali dei Paesi terzi, nonché per un Piano d’azione sulla parità di genere e l’emancipazione femminile nelle relazioni esterne;

con riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020, apprezzato il sostegno perdurante e coerente del Governo italiano a dare impulso all’inte-

grazione europea dei Balcani Occidentali, anche assicurando adeguate risorse finanziarie agli strumenti di preadesione;

apprezzato, in particolare, il rilievo prioritario riconosciuto dall'Esecutivo all'area mediterranea, che si deve sostanziare in un sostegno complessivo alla capacità decisionale dell'UE in politica estera e di sicurezza, nonché al fermo impegno, nel dibattito sulle priorità del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione 2021-2027, l'obiettivo dello sviluppo dei Paesi del vicinato meridionale, a scongiurare che la strategia emergenziale dell'UE di risposta alla pandemia da Covid-19 si ripercuota negativamente sulle politiche europee in materia di asilo e di immigrazione;

valutato positivamente il rilancio che il Governo intende promuovere in sede europea al dialogo con la Russia, confermando il pieno sostegno alla politica europea del « doppio binario »: fermezza sulle violazioni del diritto internazionale

da parte della Russia, ma anche confronto costruttivo sui temi di interesse comune;

condiviso l'obiettivo del Governo di coinvolgere pienamente la società civile ed i Parlamenti nel dibattito all'interno della Conferenza sul futuro dell'Europa, nonché le priorità dell'Italia nel negoziato per il futuro accordo tra Regno Unito ed UE;

richiamata, altresì, l'esigenza di promuovere la presenza di funzionari italiani in posizioni di rilievo nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna;

nell'auspicio, infine, che la Commissione europea e il Governo italiano provvedano ad aggiornare quanto prima i documenti programmatici in oggetto, nell'interesse di un ruolo credibile e coerente da parte dei Parlamenti nazionali nella elaborazione delle politiche europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	60
Sulla pubblicità dei lavori	60
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3.	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 <i>final</i> e relativi allegati. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	67
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	61
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo fascicolo emendamenti e subemendamenti</i>)	68
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di affrontare per primo il seguito dell'esame in sede consultiva della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020, per poi

proseguire con gli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.

Salvatore DEIDDA (FDI) si pronuncia contro.

Maria TRIPODI (FI) si pronuncia a favore.

Messa ai voti, la proposta del Presidente è approvata.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.

Doc. LXXXVI, n. 3. Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final e relativi allegati.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, onorevole Russo, aveva illustrato i contenuti dei provvedimenti.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo in ragione della totale carenza contenutistica del parere proposto dal relatore, il quale non ha considerato le esigenze di continuità degli investimenti militari e della dovuta valorizzazione del personale.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) preannuncia anch'egli voto contrario del suo gruppo poiché, nell'ultimo periodo, si è mostrata la complessiva sudditanza dell'Italia all'asse franco-tedesco.

Maria TRIPODI (FI) si associa ai deputati che l'hanno preceduta e annuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2020. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-1060-1702-2330/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, poiché sono passate molte settimane dall'ultima seduta di trattazione del provvedimento, ritiene utile ricapitolare che nella seduta del 26 febbraio, giornata in cui si è avviata la discussione degli emendamenti, sono state esaminate le proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 4, accantonando quelle riferite all'articolo 3. Nella seduta del 4 marzo, a seguito della presentazione di proposte emendative da parte della relatrice, la Commissione ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti: gli emendamenti (tranne quelli già esaminati) e i subemendamenti sono dunque compresi in un nuovo fascicolo, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Giovanni Luca ARESTA (M5S), in qualità di cofirmatario, ritira gli emendamenti Del Monaco 3.2, Iorio 9.1, Iovino 10.1 e Misiti 12.1, nonché l'articolo aggiuntivo 16.01 a sua prima firma.

Roger DE MENECH (PD) sottoscrive e ritira tutti gli emendamenti presenti a fascicolo a prima firma Orfini.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, sottolinea il suo compiacimento per il contributo fattivo che tutti i gruppi hanno inteso dare al lavoro su questo provvedimento, che si è manifestato nella presentazione di proposte emendative ben ragionate. Nella sua opera di presentazione dei nuovi emendamenti ella ha raccolto sollecitazioni dei gruppi di opposizione che le erano pervenute, anche per altra via, durante la discussione e crede che si potrà finalmente dare la dovuta risposta alle necessità normative prescritte dalla Costituzione e derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti di Strasburgo e della Corte costituzionale. Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti e gli emendamenti all'articolo 3, eccezion fatta per il subemendamento Ferrari 0.3.100.3 e per l'emendamento della relatrice 3.100.

Il sottosegretario Giulio CALVISI si associa alle considerazioni della relatrice ed esprime parere conforme.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza lo sforzo della relatrice, tuttavia resta il voto il contrario del gruppo della Lega sull'emendamento 3.100. Quanto in particolare al subemendamento 0.3.100.3 si rallegra del parere favorevole ma, a suo avviso, sarebbe stato meglio mantenere il principio dell'assenso alla costituzione degli organismi sindacali.

Maria TRIPODI (FI) concorda.

Salvatore DEIDDA (FDI) si rammarica del parere contrario espresso dalla relatrice sul suo emendamento 3.1 e crede, richiamandosi al Regolamento, che il ritiro degli emendamenti cui si è appena assistito non sia proceduralmente corretto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, fa presente che su ciascun emendamento possono intervenire (salvo i limiti temporali previsti) tutti i deputati presenti alla discussione. Per consolidata prassi, derivante dagli articoli 79 e 86, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti possono essere ritirati dai

proponenti prima della seduta o nel corso di essa. In quest'ultimo caso, la facoltà di ritiro spetta al primo firmatario se sia presente; in sua assenza, il ritiro può essere effettuato da un cofirmatario. Se siano assenti tutti i firmatari dell'emendamento, si intende che essi vi abbiano rinunciato e quindi l'emendamento non è posto in votazione. Pertanto, la Commissione ha proceduto correttamente.

Alberto PAGANI (PD) considera che il provvedimento, nel testo che è venuto maturando nell'arco del tempo, possa ritenersi soddisfacente. La sua parte politica verosimilmente avrebbe preferito una struttura diversa ma la politica è l'arte del consapevole e reciproco confronto e del raggiungimento di compromessi nell'interesse della comunità. Pensa che gli emendamenti della relatrice tendano a questo scopo e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 3.100.

Salvatore DEIDDA (FDI) dà atto alla relatrice di aver compiuto alcuni sforzi per migliorare il testo, sebbene i suoi emendamenti probabilmente non rispondono alle aspettative di quanti desiderano costituire associazioni sindacali.

Il sottosegretario Giulio CALVISI, tornando a intervenire, sottolinea come l'emendamento 3.100 rechi il cuore della portata innovativa del provvedimento, posto che modifica profondamente il principio dell'assenso del Ministro alla costituzione delle associazioni sindacali nelle Forze armate, così superando anche la presa d'atto provvisoria che era contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ferrari 0.3.100.1 e approva il subemendamento Ferrari 0.3.100.3. Indi, con ulteriori distinte votazioni, respinge il subemendamento Ferrari 0.3.100.2 e approva l'emendamento 3.100 della relatrice.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che risultano preclusi gli emendamenti Deidda

3.1 e Ferrari 3.4. Si passa ora agli emendamenti all'articolo 5.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ermellino 5.1 a patto che sia riformulato (*vedi allegato 3*); esprime parere contrario sull'emendamento Deidda 5.2.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

Alessandra ERMELLINO (M5S) accetta la riformulazione

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), pur apprezzando l'intento semplificatorio, manterrà l'orientamento contrario sull'emendamento della collega Ermellino.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) chiarisce che la nuova formulazione dell'emendamento Ermellino giova alla sua migliore comprensione e recepisce taluni spunti emersi durante l'attività conoscitiva.

La Commissione approva l'emendamento Ermellino 5.1, come riformulato.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 e contrario sull'emendamento Ferrari 6.2.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 6.1 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che resta precluso l'emendamento Ferrari 6.2.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Frusone 7.1.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento 7.1 (*vedi allegato 3*).

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Frusone 8.1 a patto che sia riformulato (*vedi allegato 3*). Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

Luca FRUSONE (M5S) accetta la riformulazione.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si rammarica del parere contrario espresso sui suoi emendamenti e dichiara il voto contrario del suo gruppo dell'emendamento Frusone 8.1.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), dando lettura della nuova formulazione dell'emendamento Frusone 8.1, crede che esso recepisca in larga parte il contenuto dell'emendamento Ferrari 8.3.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sottolineando la diversa ampiezza dell'emendamento Frusone nella sua nuova formulazione rispetto al suo emendamento 8.3, ribadisce la sua posizione di contrarietà.

La Commissione approva l'emendamento Frusone 8.1, come riformulato.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che resta precluso l'emendamento Ferrari 8.2.

Il sottosegretario Giulio CALVISI non si opporrebbe a un accantonamento dell'emendamento Ferrari 8.3.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, accetta l'ipotesi.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ferrari 8.3 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferrari 8.4 e 8.7.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.100, con l'avvertenza che nel capoverso, comma 6, primo periodo, le parole « di conseguenza » devono intendersi sostituite dalle parole « conseguenti »; e che nel comma 11, il rinvio al comma 10 deve intendersi al comma 9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferrari 9.3 e 9.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.5, il quale dovrebbe leggersi, ove fosse approvato il suo emendamento 9.100, come riferito al comma 15 e non al comma 4.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza il parere favorevole espresso dalla relatrice sul suo emendamento 9.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 9.100 della relatrice (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Ferrari 9.3 e 9.4. Indi approva l'emendamento Ferrari 9.5 (*vedi allegato 3*).

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 10.2 e contrario sull'emendamento Deidda 10.3.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferrari 10.2 (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Deidda 10.3.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Misiti 11.1, a patto che sia riformulato (*vedi allegato 3*). Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Ferrari 11.2.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

Carmelo Massimo MISITI (M5S) accetta la riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Misiti 11.1 nella sua nuova formulazione e respinge l'emendamento Ferrari 11.2.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti all'articolo 12 sono stati ritirati. Si passa pertanto alle proposte emendative all'articolo 13.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sui subemendamenti Ferrari 0.13.100.1 e 0.13.100.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.100, nonché parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si rammarica dei pareri espressi dalla relatrice.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ritiene che taluni aspetti trattati nelle proposte di modifica del collega Ferrari troveranno soluzione nell'articolo 18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferrari 0.13.100.1 e 0.13.100.2. e approva l'emendamento 13.100 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che i restanti emendamenti risultano preclusi o assorbiti.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Roberto Rossini 14.1, a patto che sia riformulato (*vedi allegato 3*). Esprime invece parere contrario sull'emendamento Deidda 14.2 e sull'articolo aggiuntivo Deidda 14.01.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

Salvatore DEIDDA (FDI), pur apprezzando lo sforzo del Governo per recepire alcune sue istanze e l'onestà intellettuale manifestata dal sottosegretario Calvisi, resta contrario al testo proposto dal collega Roberto Rossini.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si asterrà.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Roberto Rossini 14.1 nella nuova formulazione e respinge l'emendamento Deidda 14.2.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Deidda 14.01 risulta precluso.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 15.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

Salvatore DEIDDA (FDI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 15.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferrari 15.1 e Deidda 15.2.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Aresta 16.1, Ferrari 16.3 e 16.5. Invita al ritiro dell'emendamento Ferrari 16.2 e si esprime in senso contrario Deidda 16.4.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento Aresta 16.1, con ciò intendendosi assorbito l'emendamento Ferrari 16.2. Indi, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferrari 16.3, respinge l'emendamento Deidda 16.4 e approva l'emendamento Ferrari 16.5 (*vedi allegato 3*).

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sui subemendamenti Ferrari 0.17.100.1 e 0.17.100.2. Esprime, viceversa, parere favorevole su tutti i restanti subemendamenti al proprio emendamento 17.100, proponendo tuttavia una riformulazione al subemendamento Ferrari 0.17.100.9. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Ferrari 17.3 e 17.5.

Il sottosegretario Giulio CALVISI esprime parere conforme.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) non accetta la riformulazione.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, è costretta a mutare il suo parere sul subemendamento Ferrari 0.17.100.9 in contrario.

Il sottosegretario Giulio CALVISI concorda.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) tiene a precisare che l'emendamento della relatrice 17.100, in definitiva lo soddisfa nella parte attinente alla giurisdizione amministrativa sulle controversie sindacali in ambito militare.

Maria TRIPODI (FI) si associa.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) avrebbe preferito che la giurisdizione fosse rimasta con il giudice ordinario, secondo il rito del lavoro. Illustra, quindi, il senso dell'articolo 17-*bis* inserito nell'emendamento 17.100 e si rammarica che il collega Ferrari non abbia accettato la riformulazione.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) precisa che il suo intento non era quello di stabilire soltanto che le commissioni di conciliazione fossero costituite in numero dispari ma anche di porvi un limite numerico massimo. La riformulazione nel

senso di prevedere almeno due membri per Forza armata o di polizia ad ordinamento militare non lo soddisfa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferrari 0.17.100.1 e 0.17.100.2; approva i subemendamenti Ferrari 0.17.100.3, 0.17.100.4 e 0.17.100.5, nonché i subemendamenti Aresta 0.17.100.6 e gli identici Ferrari 0.17.100.7 e Tripodi 0.17.100.8. Indi, con ulteriori votazioni, respinge il subemendamento Ferrari 0.17.100.9 e approva l'emendamento 17.100 della relatrice.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che resta precluso l'emendamento Deidda 17.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferrari 17.3 e 17.5.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.30.

ALLEGATO 1

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3.**Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final e relativi allegati).****PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminati, per le parti di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 e il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2020 e relativi allegati, nelle sedute del 4 marzo e del 20 maggio 2020, ai cui resoconti si rinvia;

premesso che:

tali documenti sono stati redatti prima della crisi pandemica del Coronavirus;

la procedura del loro esame rappresenta un passaggio cruciale per la partecipazione del Parlamento alla definizione delle linee di azione della politica europea dell'Italia e – generalmente – assume rilevanza strategica: Tanto più in questa occasione, poiché si tratta del primo Programma di lavoro della nuova Commissione europea;

per quanto attiene alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, il Governo indicava tra le priorità per l'anno in corso sia l'esigenza di adoprarsi affinché le regole di assegnazione e impiego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa corrispondes-

sero alle aspettative italiane di sviluppo di una base industriale europea solida, in cui le capacità dell'industria italiana della difesa potessero trovare adeguato spazio, sia l'opportunità di sostenere l'operazione EU-NAVFOR MED connotandola maggiormente quale strumento di sicurezza marittima e di contrasto delle attività che costituissero una minaccia alla stabilità internazionale;

negli ultimi 3 mesi la situazione è completamente mutata, dal punto di vista sia squisitamente economico – con l'allentamento del Patto di stabilità e crescita e la comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato – sia sotto quello della situazione strategico militare, per l'avvio della missione IRINI di fronte alle coste libiche (su cui v. anche le dichiarazioni del Ministro Luigi Di Maio durante la seduta di interrogazioni a risposta immediata del 13 maggio 2020);

è pertanto verosimile che la Commissione europea redigerà in tempi non lunghi un nuovo Programma di lavoro e – di conseguenza – lo stesso Governo presenterà alle Camere una nuova Relazione programmatica. Nelle more,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A.**NUOVO FASCICOLO
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI**

ART. 3.

All'emendamento 3. 100, Art. 3, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

0. 3. 100. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 3. 100, Art. 3, capoverso comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza è accertato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

0. 3. 100. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Nell'emendamento 3. 100, Art. 3, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

2. Il Ministro competente accerta, entro novanta giorni dalla data della richiesta di

assenso preventivo, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e ne verifica la permanenza ogni tre anni. L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro i successivi trenta giorni, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i principi generali di cui all'articolo 2.

0. 3. 100. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste

dall'articolo 7. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro e non oltre cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

3. 100. La relatrice.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno

procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, si costituiscono

scono liberamente secondo i principi e i limiti fissati dalla presente legge.

2. Entro e non oltre cinque giorni lavorativi consecutivi dall'atto di costituzione, le associazioni devono depositare lo Statuto presso i rispettivi ministeri di competenza, che ne rilasciano idonea attestazione.

3. Nel caso di accertamento di disposizioni statutarie in violazioni delle prescrizioni di cui alla presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione sindacale della necessità di adeguarsi alla normativa e in caso di mancata ottemperanza, entro novanta giorni, informa il ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

3. 2. Del Monaco, Chiazese, Aresta, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sottopongono i propri Statuti al vaglio del Ministro della Difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza il vaglio è effettuato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. 3. Orfini.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 5. Orfini.

Al comma 4, le parole da: revoca *fino ad:* articolo *con le seguenti:* con decreto motivato esclude l'Associazione come controparte sindacale.

3. 6. Orfini.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) alla conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, la qualificazione professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) all'integrazione del personale militare femminile;

f) all'organizzazione delle sale convegno e delle mense;

g) alle condizioni igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro;

h) alle condizioni di accasermamento del personale;

i) alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;

b) stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato;

c) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

d) chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali;

e) intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali

o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

5. 1. Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

c) licenze, aspettative e permessi;

d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;

e) l'alloggiamento del personale;

f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;

g) vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;

j) il trattamento di fine servizio;

k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;

n) le condizioni igienico-sanitarie;

o) l'integrazione del personale militare femminile;

p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

s) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

5. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5. 3. Orfini.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Articolazioni periferiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto relazionandosi con l'amministrazione centrale di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari.

6. 1. *(Nuova formulazione)* La relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: definendone l'ambito territoriale di operatività con le seguenti: a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.

6. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 7.

Al comma 5, sostituire le parole: di esercizio, con la seguente: preventivo.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da: , nonché depositati fino alla fine del comma.

- 7. 1.** Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rosini, Giovanni Russo.

ART. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: nei corpi di polizia, con le seguenti: nelle Forze di polizia.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È eleggibile il personale militare in servizio purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

- 8. 1.** Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rosini, Giovanni Russo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;

c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;

d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal

libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;

e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.

- 8. 2.** Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

- 8. 3.** Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, primo periodo, la parola: quattro è sostituita dalla seguente: tre.

- 8. 4.** Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

- 8. 5.** Orfini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Alle associazioni professionali di carattere sindacale sono riconosciuti:

a) distacchi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale;

b) permessi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale.

- 8. 6.** Orfini.

Al comma 4, la parola: cinque è sostituita dalla seguente: quattro.

8. 7. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività a carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato:

a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a

carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di conseguenza. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.

8. Nessun militare in servizio può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita per più di cinque volte e ogni distacco o aspettativa sindacale non retribuita può avere una durata massima di tre anni e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.

9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prio-

ritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.

12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio.

13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

9. 100. La relatrice.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono autorizzate riunioni, durante l'orario di servizio, nel limite di dodici ore annue, salvo ulteriori incrementi eventualmente previsti dalla contrattazione, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di istituto e di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle atti-

vità sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente. I comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione;

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: dentro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

9. 1. Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: fuori dell'orario di servizio, fino a: articolo 10.

9. 2. Orfini.

Al comma 1, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti: dai comandanti delle unità o dei reparti interessati.

9. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

9. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

9. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) anche in uniforme, nei locali dell'amministrazione o in locali diversi messi

gratuitamente a disposizione dalla stessa per lo svolgimento delle consuete attività funzionali.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dieci ore annue individuali, con le seguenti: dodici ore annue individuali e comunque nel limite massimo complessivo di cui all'articolo 9, comma 1,.

10. 1. Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 2, dopo le parole: previa comunicazione, aggiungere le seguenti: con almeno cinque giorni di anticipo.

10. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni.

10. 3. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: di settore, con le seguenti: di comparto.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

ai commi 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: dei corpi di polizia, *con le seguenti:* delle Forze di polizia;

al comma 4, lettera b), sostituire le parole: per i corpi di polizia, *con le seguenti:* per le Forze di polizia.

11. 1. Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 5, dopo le parole: in quanto compatibili, *aggiungere le seguenti:* limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.

11. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Formano oggetto di concertazione l'impiego del personale, qualora esso investe le materie di contrattazione nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative ed ai permessi.

11. 3. Orfini.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le iniziative, che modificano il rapporto d'impiego del personale militare in servizio, in particolare con riferimento alle direttive interne di Forza armata o di Forza di polizia ad ordinamento militare

di appartenenza, ovvero le direttive di carattere generale, direttamente o indirettamente riguardanti la condizione lavorativa, incluse nelle materie di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono negoziate tra le amministrazioni competenti e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.

2. Le iniziative, di cui al comma 1, sono disciplinate secondo le modalità concordate nell'ambito degli accordi di contrattazione previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

12. 1. Misiti, Rizzo, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle Associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le caserme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali.

12. 2. Orfini.

ART. 13.

All'emendamento 13.100, dopo le parole: della forza effettiva complessiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, *aggiungere le seguenti:* e al due per cento della forza effettiva di ogni categoria.

0. 13. 100. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 13.100, dopo le parole: in ragione della singola forza armata o forza di polizia a ordinamento militare,

aggiungere le seguenti: ; in via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data in vigore della presente legge, le quote percentuali di cui al presente articolo sono ridotte di un punto.

0. 13. 100. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, *con le seguenti:* almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare,.

13. 100. La relatrice.

Al comma 1, sostituire la parola: 5 con la seguente: 4.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 3 con la seguente: 2.

13. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 1 sostituire le parole da: iscritti almeno pari al 5 per cento *fino a:* ogni categoria, rilevata *con le seguenti:* mille iscritti, rilevati.

13. 3. Dall'Osso.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva

complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria *con le seguenti:* almeno pari al 3 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare.

13. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 1, sostituire le parole: al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria *con le seguenti:* per i sindacati interforze, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 3 per cento della somma delle forze effettive delle Forze Armate o dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare eventualmente rappresentate nel sindacato medesimo,.

13. 5. Orfini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di natura interforze, le percentuali di cui al periodo precedente sono tutte ridotte di un punto.

13. 6. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la parola: elettive, *aggiungere la seguente:* direttive.

Conseguentemente:

alla lettera a), sopprimere le parole: della correttezza formale e i doveri *e sopprimere, in fine, le parole da:* , dal grado *fino a:* istituzionale;

alla lettera d), sostituire le parole: ai corpi di polizia, *con le seguenti:* alle Forze di polizia.

14. 1. Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Aresta, Giovanni Russo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.

3. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

14. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

Aggiungere in fine i seguenti articoli:

Art. 14-bis.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio, La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusiva-

mente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-*quater*.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli

adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-ter – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-ter.

14. 01. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 15.

Sopprimere il comma 3.

15. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è con-

cesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.

15. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) semplificare e rendere più efficienti le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività; »;

al comma 4, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi;

al comma 4, sostituire le parole: corpo di polizia, con le seguenti: Forza di polizia.

16. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Giovanni Russo.

Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

16. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centocinquanta.

16. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sopprimere il comma 4.

16. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

16. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Procedure di raffreddamento e conciliazione)

1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a procedura di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di cui al presente comma sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, i ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare;

b) in caso di conflitto di livello regionale o territoriale, il Comando Regione Militare di Forza armata, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro della Difesa per l'Arma dei Carabinieri, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

2. Nel caso di controversia nazionale, i Ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, ovvero le autorità politiche da essi delegate, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale richiesta di procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione. I medesimi soggetti possono chiedere alle parti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale si considera comunque espletato.

3. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di livello regionale o territoriale, i soggetti di cui alle lettere a) e b), comma 1, provvedono alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

4. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il

termine stabilito per la convocazione, decorrente dalla formale comunicazione scritta della richiesta di avvio della procedura.

5. Il periodo di espletamento della procedura conciliativa, prevista al comma 2, ha durata massima di sei giorni lavorativi consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 4. La procedura disciplinata al comma 3 ha una durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.

6. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 1 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato allo Stato Maggiore della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessata dalla procedura medesima.

7. Se la conciliazione riesce, il verbale indica le motivazioni. In caso di esito negativo, il verbale riporta le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Nel tentativo di conciliazione, di cui al presente articolo, le parti possono essere assistite da soggetti di comprovata competenza tecnico giuridica. Le amministrazioni della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessate dalla procedura, individuano i soggetti di cui al presente comma tra il personale militare in servizio presso l'amministrazione medesima.

16. 01. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Giovanni Russo.

ART. 17.

All'emendamento 17.100, Art. 17, sopprimere il capoverso comma 3.

0. 17. 100. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17.100, Art. 17, sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 2, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Conseguentemente:

all'Art. 17, sopprimere i capoversi commi 5, 6 e 7;

sopprimere l'Art. 17-bis.

0. 17. 100. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è consegnata o spedita con le seguenti: è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure.

0. 17. 100. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 5, primo periodo, dopo la parola: copia aggiungere la seguente: digitale.

0. 17. 100. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 6, secondo periodo, dopo la parola: fissa aggiungere le seguenti: nei successivi trenta giorni.

0. 17. 100. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: « Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo. Detto atto, sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. ».

0. 17. 100. 6. Aresta.

All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: scelto fino alla fine della lettera, con le seguenti: scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;

* **0. 17. 100. 7.** Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: scelto fino alla fine della lettera, con le seguenti: scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non da luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;

* **0. 17. 100. 8.** Maria Tripodi.

All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera b), primo periodo dopo le parole: composte da aggiungere la seguente: due; e dopo le parole:

ordinamento militare di riferimento e da aggiungere la seguente: due.

0. 17. 100. 9. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*), è aggiunta la seguente: « *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresentano ».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:

a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) luogo dove è sorta la controversia;

c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando

sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 17-bis.

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:

a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche;

b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordi-

namento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2.

17. 100. La relatrice.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incida non solo sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari ricorrente ma anche su situazioni giuridiche soggettive di carattere individuale, comprese le pretese di natura patrimoniale consequenziale.

2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*), è aggiunta la seguente: « *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo

militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresentano. ».

4. Le controversie di cui al comma precedente, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte, su istanza unilaterale delle parti interessate, mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, di un contributo unificato in misura fissa pari a euro seicentocinquanta.

6. Gli onorari liquidati dal Collegio arbitrale non possono, in ogni caso, essere superiori alla metà di quelli previsti dalle tabelle dei parametri forensi, allegate al decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, e successive modificazioni.

17. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Giovanni Russo.

Al comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 2.

17. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione degli organi giurisdizionali militari. Le controversie di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione ordinaria.

17. 4. Orfini.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si applica il rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del Titolo V del Libro Quarto e le relative Norme di attuazione, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

17. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 3, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

17. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 18.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e comunque, fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. Allo scopo di garantire una piena funzionalità della presente legge e dell'effettiva capacità di operare da parte delle Associazioni professionali a carattere sin-

dacale tra militari, il Governo entro due anni dalla promulgazione può adottare uno o più decreti correttivi. »;

sopprimere il comma 4.

18. 1. Giovanni Russo, Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.

18. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per i sindacati interforze, è ridotta al 2 per cento.

18. 3. Orfini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

18. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

ALLEGATO 3

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A.**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 3.

All'emendamento 3. 100, Art. 3, capoverso comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

0. 3. 100. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente

legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro e non oltre cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

3. 100. La relatrice.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.»

5.1. *(Nuova formulazione)* Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Articolazioni periferiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto relazionandosi con l'amministrazione centrale di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari.

6. 1. (Nuova formulazione) La relatrice.

ART. 7.

Al comma 5, sostituire le parole: di esercizio, con la seguente: preventivo.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da: , nonché depositati fino alla fine del comma.

7. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: corpi di polizia, con le seguenti: Forze di polizia.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. È eleggibile il personale militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale e che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo, che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. »

8.1. (Nuova formulazione) Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività a carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato:

a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e

Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.

8. Nessun militare in servizio può essere posto in distacco o in aspettativa

sindacale non retribuita per più di cinque volte e ogni distacco o aspettativa sindacale non retribuita può avere una durata massima di tre anni e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.

9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.

12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio.

13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data

della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

9. 100. La relatrice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

9. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 10.

Al comma 2, dopo le parole: "previa comunicazione, aggiungere le seguenti: con almeno cinque giorni di anticipo.

10. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: "di settore, con le seguenti: di comparto.

E, al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: « La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 »;

Conseguentemente:

ai commi 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: dei corpi di polizia, *con le seguenti:* delle Forze di polizia;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: Il capo di Stato Maggiore della Difesa *aggiungere le seguenti:* o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate o loro rappresentanti;

al comma 4, lettera b), sostituire le parole: per i corpi di polizia, *con le seguenti:* per le Forze di polizia.

11.1. (Nuova formulazione) Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, *con le seguenti:* almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare,.

13. 100. La relatrice.

ART. 14.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: obblighi di comando, *aggiungere le se-*

guenti: le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, d'imbarco;

Conseguentemente:

alla lettera c), dopo le parole: in territorio estero, *aggiungere le seguenti:* singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

alla lettera d), sostituire le parole: ai corpi di polizia, *con le seguenti:* alle forze di polizia;

alla medesima lettera d), dopo le parole: vita militare, *aggiungere le seguenti:* nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5.

14.1. (Nuova formulazione) Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giovanni Russo.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi, *con le seguenti:* entro sei mesi.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) semplificare e rendere più efficienti le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività; »;

al comma 4, sostituire le parole: entro tre mesi, *con le seguenti:* entro sei mesi;

al comma 4, sostituire le parole: corpo di polizia, con le seguenti: Forza di polizia.

16. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Giovanni Russo.

Al comma 3, sostituire la parola: centotrenta con la seguente: centocinquanta.

16. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

16. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 17.

All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è consegnata o spedita con le seguenti: è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure.

0. 17. 100. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 5, primo periodo, dopo la parola: copia aggiungere la seguente: digitale.

0. 17. 100. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 6, secondo periodo, dopo la parola: fissa aggiungere le seguenti: nei successivi trenta giorni.

0. 17. 100. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo. Detto atto, sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo.

0. 17. 100. 6. Aresta.

All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: scelto fino alla fine della lettera, con le seguenti: scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;

***0. 17. 100. 7.** Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: scelto fino alla fine della lettera, con le seguenti: scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati,

avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non da luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;

***0. 17. 100. 8.** Maria Tripodi.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*), è aggiunta la seguente: « *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti ».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari

legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-*bis*.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:

a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) luogo dove è sorta la controversia;

c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 17-bis.

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regola-

mento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:

a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche;

b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2.

17. 100. La relatrice.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	97
ALLEGATO (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)	101

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2020. 2020 – Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

C. 2207.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 maggio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero dell'interno e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, in base alla relazione tecnica testé depositata dalla sottosegretaria, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2207, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, trasmessa dal Governo ai

sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

dalle disposizioni della Convenzione in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia in considerazione della natura prevalentemente programmatica della maggior parte delle norme della Convenzione stessa – la quale mira ad elevare gli standard di protezione, senza fornire puntuali prescrizioni in ordine alle modalità con le quali gli Stati membri debbano raggiungere gli obiettivi indicati – sia perché numerose delle citate disposizioni risultano confermate di norme già vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure già avviate a legislazione vigente;

in particolare, le disposizioni di cui al Capo I (articolo 1) della Convenzione e al Capo II (articoli 2 e 3), che riguardano, rispettivamente, « Definizioni » e « Ambito di applicazione », risultando meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, di cui all'articolo 2087 del codice civile e al decreto legislativo n. 81 del 2008, recante Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il Capo III (articoli da 4 a 6) recante « Principi fondamentali », che impone tra l'altro agli Stati parte di adottare un approccio incentrato sulla « prospettiva di genere » per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro, risulta in linea con quanto già prescritto dalla legislazione vigente;

con specifico riferimento alla garanzia di attività di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenze e molestie, di cui al paragrafo 2, lettera *h*), dell'articolo 4 del citato Capo III, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente

destinate al compimento di una attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui alla lettera *h*) del paragrafo 2 dell'articolo 4 e alla lettera *h*) dell'articolo 10 della Convenzione in oggetto, ma che comunque tali profili vengono già verificati nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza per il cui svolgimento è previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento iniziale pari a euro 9.500.000;

le disposizioni del Capo IV (articoli da 7 a 9), concernente « Protezione e prevenzione », risultano meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come, ad esempio, nel caso degli obblighi di informazione in favore dei lavoratori, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *d*), della Convenzione, che risultano già previsti dall'articolo 37 del citato Testo Unico;

il Capo V (articolo 10), concernente « Verifica dell'applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento », trova piena corrispondenza nella legislazione vigente;

in questo quadro, la tutela giurisdizionale delle vittime potrà essere garantita attraverso le misure di sostegno legale, sociale, medico e di risarcimento indennitario già previste a legislazione vigente;

in particolare, il decreto ministeriale 22 novembre 2019, da un lato, ha reso maggiormente fruibile, per una platea più ampia di destinatari, l'indennizzo alle vittime e loro aventi causa, previsto dagli articoli 11 e seguenti della legge n. 122 del 2016, dall'altro lato, lo ha aggiornato al fine di renderlo più adeguato in ragione degli stanziamenti esistenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici di cui alla medesima legge n. 122 del 2016, come successivamente rifinanziato;

con specifico riferimento alla garanzia che gli ispettorati del lavoro siano

abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, come previsto dalla lettera *h*) dell'articolo 10, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente destinate al compimento di un'attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui alla lettera *h*) del paragrafo 2 dell'articolo 4 e alla lettera *h*) dell'articolo 10 della Convenzione in oggetto, ma che comunque tali profili vengono già verificati nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza per il cui svolgimento è previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento iniziale pari a euro 9.500.000;

il Capo VI (articolo 11) concernente « Orientamento, formazione e sensibilizzazione » risulta completamente in linea con la legislazione vigente, giacché sono già disponibili per i datori di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori, misure di orientamento e formazione sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresa la violenza e la molestia di genere, da realizzare attraverso le somme che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità destina al « piano contro la violenza sulle donne », finalizzato alla promozione dei diritti delle donne anche quali lavoratrici;

il Capo VII (articolo 12), che reca « Modalità di applicazione », ribadendo sostanzialmente le precedenti disposizioni convenzionali non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

anche il Capo VIII (articoli da 13 a 20), che detta « Disposizioni finali » di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata, infine, la necessità di inserire dopo l'articolo 2 del presente provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dalla

sua attuazione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per cui si afferma che il provvedimento in esame non sia suscettibile di determinare effetti finanziari. In proposito osserva che non possa considerarsi neutra dal punto di vista finanziario la previsione di una maggiore attività in capo all'Ispettorato nazionale del lavoro. Ritiene, piuttosto, che, se così fosse, sarebbe inevitabile che altre fondamentali attività svolte dallo stesso Ispettorato verrebbero meno. A maggior ragione evidenzia, infine, che l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo di cui agli articoli 11 e seguenti della legge n. 122 del 2016 non possa essere garantito senza prevedere ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che l'indennizzo previsto dagli articoli 11 e seguenti della legge n. 122 del 2016 è già adeguatamente finanziato a legislazione vigente e che la ratifica della

Convenzione in oggetto non comporterà un ampliamento della platea dei beneficiari. Quanto all'attività svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nel ricordare che negli ultimi anni si è proceduto ad effettuare maggiori assunzioni presso tale organismo, conferma che essa non comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito precisa che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che i controlli previsti dalla Convenzione in oggetto vengono già effettuati nell'ambito della sua ordinaria attività di vigilanza per il cui svolgimento è previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento iniziale pari a euro 9.500.000.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osserva che l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria in un provvedimento non garantisce che le disposizioni contenute in esso non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari. Al riguardo fa presente che spesso accade che le disposizioni rimangono inattuato per assenza di risorse o che si sottraggono risorse ad altre attività per dare attuazione

a previsioni corredate di clausole di invarianza finanziaria.

Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi all'intervento dell'onorevole Comaroli, ritiene che se l'Ispettorato nazionale del lavoro sarà chiamato a svolgere ulteriori attività ad invarianza di risorse vuol dire o che in precedenza tale organismo disponeva di risorse eccessive o che in futuro non sarà in grado di svolgere le nuove attività ad esso affidate e, in questo caso, la ratifica della Convenzione in esame resterà un mero esercizio di stile senza conseguenze nella vita reale dei lavoratori e delle lavoratrici.

Beatrice LORENZIN (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ricorda il lungo percorso che nelle scorse legislature le parlamentari hanno intrapreso al fine di garantire un efficace controllo delle molestie sui luoghi di lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



2-511

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Affari Economici

UFFICIO IX

69646

Prot. Nr. /2020

Rif. Prot. Entrata Nr. 69442/2020

Risposta a Nota: MAE00553212020-05-19 del 19 maggio
2020

Roma 20 MAG. 2020

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Proposta di Legge (Atto Camera n. 2207) concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione". Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica del provvedimento in oggetto pervenuta dal MAECI con nota in epigrafe.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce il testo della medesima relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Atto Camera 2207**RELAZIONE TECNICA*

La Convenzione OIL n. 190, sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ha lo scopo di prevenire quell'insieme di pratiche e di comportamenti o la minaccia di attuarli, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico a coloro che operano nel mondo del lavoro, inclusi la violenza e le molestie di genere. In considerazione della natura prevalentemente programmatica della maggior parte delle norme della Convenzione - la quale mira ad elevare gli standard di protezione, senza fornire puntuali prescrizioni in ordine alle modalità con le quali gli Stati membri debbano raggiungere gli obiettivi indicati - e tenuto conto, altresì, che numerose disposizioni della stessa Convenzione risultano confermativa di norme già vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure già avviate a legislazione vigente, si può affermare che non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalle disposizioni della suddetta Convenzione.

Le disposizioni di cui al Capo I (articolo 1) della Convenzione e del Capo II (articoli 2 e 3) riguardano rispettivamente le definizioni e l'ambito di applicazione della Convenzione.

L'articolo 1, in particolare, concerne le definizioni di violenza e molestie in generale (intese come quell'insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di attuarli, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico) e di violenza e molestie di genere (cioè la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali). Gli articoli 2 e 3, relativi all'ambito di applicazione della Convenzione, concernono la nozione di "lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro" nonché la definizione della tipologia di rischi che il trattato in esame mira a prevenire (violenze e molestie che si verifichino in occasione del lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro).

Dalle predette disposizioni, in quanto meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia (in particolare all'art. 2087 ce. ed al dlgs 81/2008 ed. TU sicurezza sul lavoro), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo III (articoli 4-6) concerne i "Principi fondamentali".

In particolare l'articolo 4 impone agli Stati parte di adottare un approccio incentrato sulla "prospettiva di genere" per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro, elencando, al paragrafo 2 lettere da a) ad h), una serie di disposizioni che gli Stati debbono prevedere ai fini anzidetti. Il nostro ordinamento risulta completamente allineato a quanto richiesto (si vedano, in proposito, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 15, 28, 36 e 37 TU citato, l'articolo 1 commi 218 e 220 l. 205/2017 e l'articolo 12 l. 122/2016). L'art. 4 della Convenzione, in particolare, trova corrispondenza anche nella disciplina interna in materia di reintegro del posto di lavoro per licenziamento illegittimo.

Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 4, par. 2, lettera c) (attuazione di misure di prevenzione e contrasto), si rappresenta che la disposizione è meramente confermativa degli articoli 2 comma 1 lettera n), 15 e 28 comma 2 del TU in materia di sicurezza sul lavoro. La successiva lettera d) della norma convenzionale in esame trova piena corrispondenza nell'art. 6 comma 8 del TU, che illustra i compiti della Commissione consultiva permanente per la tutela della salute dei lavoratori, mentre la lettera g) è conforme agli articoli 36 e 37 del medesimo TU e la lettera h) all'art. 6 del TU. Con specifico riferimento alla garanzia di attività di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenze e molestie, di cui alla già richiamata lettera h) dell'articolo 4, si fa presente che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente destinate al compimento di una attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui agli articoli 4, lettera h) e 10, lettera h) della Convenzione OIL n.190. Questi ultimi sono destinati però a verifica nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza che, per l'anno in corso, prevede uno stanziamento iniziale da previsione di bilancio di € 9.500.000,00 (U.1.03.02.02.002.001 indennità di missione e trasferta).

Analogamente l'art. 5 della Convenzione, relativo all'obbligo per gli Stati di promuovere la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva, nonché di eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio, compreso il lavoro minorile, già risulta allineato ai principi del nostro ordinamento in materia. Il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impegno e professione, contemplato dal successivo art. 6 della Convenzione, risulta, tra l'altro, salvaguardato dalla normativa interna dettata dal d.lgs. 198/2006, che disciplina i compiti dei Consiglieri di parità.

Dalle predette disposizioni del Capo III, in quanto meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo IV (articoli 7-9) concerne la "Protezione e prevenzione".

Le predette disposizioni convenzionali chiariscono, in larga misura, la portata dei precedenti articoli della Convenzione, soprattutto laddove puntualizzano quali debbano essere le misure adeguate a prevenire la violenza e le molestie sul lavoro. Il nostro diritto interno contiene norme corrispondenti alle suddette disposizioni convenzionali; si pensi, in particolare, al principio della massima sicurezza, a cui sono ispirati gli articoli 15 comma 1 lettere b), c), e), f) ed i) e 18 comma

1 lettera z) del TU in materia di sicurezza sul lavoro nonché a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 dello stesso Testo unico.

Anche gli obblighi di informazione in favore dei lavoratori, di cui all'art. 9 par. 1 lettera d) della Convenzione, sono già previsti dall'art. 37 del TU.

Dalle predette disposizioni del Capo IV, in quanto meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo V (art. 10) riguarda la "verifica dell'applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento".

La norma convenzionale citata (art. 10), trovando piena corrispondenza, tra l'altro, nelle previsioni della legge n. 69/2019 (ed. Codice rosso), nell'art. 76 co. 4-ter DPR 115/2002 nonché nell'art. 12 l. 122/2016 in materia di indennizzo alle vittime di reato, non necessita di norme di adattamento.

Si assicura che la tutela giurisdizionale delle vittime potrà essere garantita attraverso le misure di sostegno legale, sociale, medico e di risarcimento indennitario previste dalle citate leggi.

Si evidenzia, a tale proposito, il meccanismo e le modalità di accesso all'indennizzo previsto dagli articoli 11 e ss. della legge 122 del 2016 alle vittime e loro aventi causa, reso maggiormente fruibile per una maggiore platea di destinatari e aggiornato ad opera del DM 22 novembre 2019, al fine di rendere adeguati gli importi dell'indennizzo da corrispondere ai beneficiari, proprio in ragione degli stanziamenti sul "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici di cui alla legge 122/2016", come rifinanziato a seguito dell'emanazione di successivi interventi normativi tra i quali la legge 20 novembre 2017, n. 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché la legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il predetto Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno alla U.d.V. 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose - Azione "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia", capitolo 2982 (ex 2341) "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici".

Giova, inoltre, ricordare a titolo esemplificativo che l'articolo 5 della legge 69/2019 è finalizzato a munire il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo di Polizia Penitenziaria delle cognizioni specialistiche necessarie a trattare, sul piano della prevenzione e del perseguimento dei reati, i casi di violenza domestica e di genere. Per tali esigenze formative si utilizzano gli specifici fondi in materia di formazione del personale istituiti nell'ambito delle amministrazioni interessate.

Con specifico riferimento alla garanzia che gli ispettorati del lavoro siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, come previsto dalla lettera h) dell'articolo 10, si fa presente che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente destinate al compimento di una attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui agli articoli 4, lettera h) e 10, lettera h) della Convenzione OIL n.190. Questi ultimi sono destinati però a verifica nell'ambito

dell'ordinaria attività di vigilanza che, per l'anno in corso, prevede uno stanziamento iniziale da previsione di bilancio di € 9.500.000,00 (U.1.03.02.02.002.001 indennità di missione e trasferta).

Dall'articolo 10, pertanto, non discendono parimenti oneri per la finanza pubblica atteso che la disposizione riveste natura ordinamentale, potendosi fronteggiare gli eventuali adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Capo VI (articolo 11) concerne l'orientamento, formazione e sensibilizzazione.

Il nostro ordinamento risulta completamente allineato al disposto dell'articolo 11 nel senso che sono disponibili per i datori di lavoro di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori, misure di orientamento e formazione sui temi della violenza e delle molestie del lavoro, ivi compresa la violenza e la molestia di genere. Al riguardo si considerino, ad esempio, le somme che la PCM - Dipartimento delle Pari Opportunità destina (capitolo 496 del bilancio autonomo della PCM) al "piano contro la violenza sulle donne", finalizzato alla promozione dei diritti delle donne anche quali lavoratrici.

Dalla disposizione non discendono pertanto oneri per la finanza pubblica.

Il Capo VII (articolo 12) delinea le «**Modalità di applicazione**: ripetendo sostanzialmente le precedenti disposizioni convenzionali e non necessitando, pertanto, di specifiche norme di adattamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente dal Capo VIII (articoli 13-20), che riguarda le consuete disposizioni finali della Convenzione, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'applicazione del presente provvedimento non implica, quindi, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione in oggetto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

20 MAG. 2020

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00459 Melicchio, 7-00460 Saccani Jotti, 7-00462 Frassinetti, 7-00468 Di Giorgi, 7-00469 Toccafondi, 7-00473 Belotti e 7-00477 Fusacchia: Misure di sostegno dell'università e della ricerca a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19 (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Abbinamento della risoluzione 7-00477 Fusacchia – Approvazione della risoluzione n. 8-00074</i>)	105
ALLEGATO (<i>Risoluzione unitaria approvata</i>)	119
7-00449 Casciello, 7-00465 Mollicone, 7-00467 Anzaldi, 7-00472 Belotti, 7-00474 Piccoli Nardelli e 7-00476 Fratoianni: Misure di sostegno dell'editoria a contrasto degli effetti dell'epidemia Covid-19 (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00474 Piccoli Nardelli e 7-00476 Fratoianni</i>)	109

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	110

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il ministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi.

La seduta comincia alle 12.05.

7-00459 Melicchio, 7-00460 Saccani Jotti, 7-00462 Frassinetti, 7-00468 Di Giorgi, 7-00469 Toccafondi, 7-00473 Belotti e 7-00477 Fusacchia: Misure di sostegno dell'università e della ricerca a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Abbinamento della risoluzione 7-00477 Fusacchia – Approvazione della risoluzione n. 8-00074).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 maggio 2020.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sulla stessa materia delle risoluzioni in titolo è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la risoluzione 7-00477 Fusacchia, che sarà discussa congiuntamente alle altre.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E), illustrando la sua risoluzione, ricorda che non tutti gli studenti hanno avuto la possibilità di seguire le lezioni universitarie in modalità da remoto, certamente non per responsabilità dell'università, ma per mancanza di strumentazione adeguata o per assenza di connessione: sollecita quindi l'attenzione e l'atti-

vazione di tutti affinché nessuno sia lasciato indietro. Dopo aver evidenziato come taluni punti della sua risoluzione siano comuni ad altre risoluzioni presentate, si sofferma in particolare sulla questione del diritto allo studio e sulla richiesta di prevedere misure di aiuto per gli studenti fuori sede, come la riduzione del costo degli alloggi universitari. Parla quindi degli impegni chiesti al Governo con la sua risoluzione per l'adozione di misure per gli studenti di medicina, con particolare riferimento all'istituzione di scuole di specializzazione in medicina generale. Sulla scorta dei buoni esiti dell'esperienza della didattica a distanza, suggerisce quindi di pensare al possibile uso di questo tipo di strumento anche in funzione dell'Erasmus, in quanto esso permetterebbe la partecipazione a corsi universitari stranieri a un maggior numero di studenti, in quanto gli studenti potrebbero accedervi più facilmente che al programma Erasmus, anche in considerazione del minor costo. Sottolinea quindi la proposta di investire più risorse nel campo della ricerca legata all'intelligenza artificiale e di definire in modo strategico il prossimo programma nazionale della ricerca.

Luigi GALLO, *presidente*, informa la Commissione che la deputata Piccoli Nardelli ha predisposto, assieme ai primi firmatari delle diverse risoluzioni, un testo unitario di risoluzione (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) illustra la proposta di testo unitario della risoluzione, contenente venticinque impegni al Governo su università, ricerca scientifica e alta formazione artistica e musicale. Sottolineando lo spirito di condivisione che ha ispirato la stesura del testo e il fatto che esso ricomprende molte tematiche care alla Commissione, evidenzia che la risoluzione è articolata in tre aree concettuali corrispondenti ad altrettante fasi: una prima fase dell'emergenza, con soluzioni urgenti finalizzate a far sì che il sistema regga; una seconda fase, con soluzioni per garantire la ripresa attraverso

l'appostamento di risorse necessarie per ricondurre il Paese alla normalità; e, infine, una terza fase, in cui bisogna avere uno sguardo lungimirante. La pandemia ha messo in evidenza problemi preesistenti, che vanno affrontati con una prospettiva diversa. Dopo aver apprezzato il generoso impegno dei colleghi, che hanno privilegiato le soluzioni a vantaggio dell'intero sistema, al di là delle singole posizioni iniziali, conclude esprimendo grande soddisfazione per il comune lavoro svolto.

Alessandro MELICCHIO (M5S) si associa alle considerazioni della deputata Piccoli Nardelli, che ringrazia per la predisposizione del testo unitario, che giudica di notevole valore. Osserva che diverse misure in materia di università e ricerca contenute nel decreto-legge « rilancio » appena emanato rispondono già alle richieste di iniziativa avanzate con la risoluzione, che, pur prendendo spunto dalla contingenza della crisi sanitaria, guarda in prospettiva con l'obiettivo di assicurare non solo la ripresa, ma anche lo sviluppo e la crescita del Paese.

Giuseppe BASINI (LEGA) esprime l'auspicio che dopo l'estate tutto possa tornare come prima, almeno in termini di libertà personali, troppo compresse in due mesi di convivenza con il virus: una convivenza che, a suo avviso, dovrà essere accettata, perché la tutela della salute deve andare di pari passo con la libertà, la democrazia e la ricerca scientifica.

Paola FRASSINETTI (FDI), ringraziando la deputata Piccoli Nardelli per l'ottimo lavoro di mediazione svolto, si sofferma sull'aspetto della didattica a distanza, che, pur avendo avuto buoni esiti – migliori nell'università che nella scuola, – ritiene debba quanto prima lasciare il posto alla ripresa della didattica in presenza, che si è dimostrata insostituibile. Si sofferma sulla necessità di azioni di sostegno del diritto allo studio, raccomandate dal suo gruppo, preoccupato per l'atteso crollo delle immatricolazioni: un

crollo che deve essere arginato con ogni strumento. Dopo aver sottolineato le problematiche legate alle facoltà di medicina e alle scuole di specializzazione per i medici, invita il ministro a ricostituire quanto prima l'Osservatorio nazionale della formazione medica e, soprattutto, a dare maggiore spazio alla ricerca condotta nei policlinici universitari.

Luigi CASCIELLO (FI) esprime soddisfazione per il fatto che anche in materia di università e ricerca si sia riusciti ad arrivare a una risoluzione unitaria che raccoglie le diverse istanze contenute nelle varie risoluzioni, tra cui quella presentata dalle deputate del suo gruppo Aprea e Sacconi Jotti. Ricorda, in particolare, l'impegno chiesto al Governo per la continuità assistenziale agli studenti fuori sede, quello finalizzato all'aumento dei posti disponibili per le scuole di specializzazione medica, l'invito a valutare la possibilità di evitare il *test* di accesso ai corsi universitari quando il rapporto tra candidati e posti sia inferiore o di poco superiore a uno e quello sull'erogazione di finanziamenti aggiuntivi per reindirizzare una parte delle attività del CNR e di altri enti pubblici di ricerca verso obiettivi strategici. Infine, condividendo l'intervento del deputato Basini, si augura che tutto torni come prima in ambito sociale, e che ci sia una maggiore considerazione per la ricerca e l'università.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), apprezzata la convergenza di vedute di maggioranza e opposizione nell'individuare soluzioni e misure che tengano conto delle diverse sensibilità del Paese, osserva come le prime risposte alle istanze sollevate in Commissione possano essere intraviste già nelle disposizioni del decreto « rilancio ». Sottolineata la sintonia sui temi essenziali della risoluzione, si sofferma in particolare su quello del diritto allo studio, rispetto al quale l'impegno di tutti deve essere quello di mettere i giovani in condizione di poter continuare a studiare, nonostante gli effetti economici negativi legati alla pandemia. Per scongiurare il calo delle iscrizioni,

bisogna, a suo giudizio, sostenere i ragazzi e le loro famiglie con l'allargamento dell'area di non tassazione e con un aumento del fondo di finanziamento ordinario delle università. Quanto al comparto delle istituzioni AFAM, dopo averne ricordato l'importanza per il Paese, auspica che la divisione del Ministero dell'università da quello dell'istruzione consenta finalmente maggiore attenzione e concentrazione di risorse per questo comparto, in modo che sia possibile riformarlo e restituirgli la centralità che merita. Menziona quindi gli interventi sollecitati dalla risoluzione in favore degli enti di ricerca, delle facoltà di medicina e delle scuole di specializzazione medica, i cui posti dovranno essere aumentati con urgenza. Esprimendo la propria fiducia nei confronti del ministro, auspica che il Ministero dell'economia e delle finanze soddisfi la richiesta di risorse aggiuntive per università, ricerca, istruzione e formazione professionale superiore: investimenti fondamentali e strategici per lo sviluppo culturale, economico e sociale del Paese.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), premesso di confidare in una approvazione unanime della risoluzione, che vede convergere forze di maggioranza e di opposizione, sottolinea come le misure previste dal decreto « rilancio » in materia di università e ricerca vadano proprio nella direzione delineata dalla stessa risoluzione. Dopo aver ribadito la propria posizione in merito alla necessità di riprendere quanto prima la didattica in presenza, strumento essenziale in un percorso di crescita formativa, rileva come la risoluzione insista particolarmente sul tema economico legato alla crisi, di cui gli studenti e le loro famiglie sono le prime vittime. Invita quindi a porre particolare attenzione alla selettività degli strumenti di sostegno economico, che dovranno privilegiare i soggetti più fragili e maggiormente a rischio per il proseguimento degli studi. A tale proposito, ricorda come l'auspicato ampliamento dell'area di non tassazione comporti minori introiti per gli atenei, di cui bisognerà tenere conto, specialmente per

quelli che ne saranno maggiormente danneggiati perché frequentati da un numero maggiore di studenti che beneficeranno dell'esenzione. Conclude apprezzando che il decreto « rilancio » preveda molte risorse per le azioni auspicate dalla risoluzione.

Manuel TUZI (M5S), dopo aver ringraziato per il non semplice lavoro di sintesi politica effettuato per arrivare alla risoluzione unitaria, manifesta un particolare apprezzamento per la richiesta di aumento di posti per le specializzazioni mediche: esigenza che ha già una prima soddisfazione nel testo del decreto-legge « rilancio ». Passando al tema dei concorsi per l'accesso alle facoltà di medicina, invita il Governo a considerare i rischi sanitari connessi allo svolgimento delle prove e a valutare l'adozione di misure idonee a garantire che si tengano in sicurezza.

Federico MOLLICONE (FDI) ritiene necessario evidenziare il ruolo da protagonista svolto dalla VII Commissione nell'adozione di strumenti di indirizzo come la risoluzione che sta per essere approvata, in cui si dimostra la capacità del parlamento di operare sintesi costruttive tra le istanze delle diverse forze politiche. Ringrazia quindi la deputata Piccoli Nardelli per l'elaborazione del testo unitario della risoluzione, in cui sono confluite anche alcune proposte della sua parte politica.

Il ministro Gaetano MANFREDI, dopo aver ringraziato la Commissione per il prezioso contributo fornito, chiarisce che la sua presenza ai lavori di oggi vuole anche testimoniare appieno il riconoscimento e l'apprezzamento di questo lavoro. Osserva che il fatto che la risoluzione sia unitaria dà il segno di come l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale siano percepiti in modo unanime come beni comuni, che devono essere difesi da tutti, con un'azione collettiva, essendo leve fondamentali per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Si augura, come peraltro hanno già fatto diversi commissari nei loro inter-

venti, che l'università torni presto alla sua funzione originaria, cioè quella di essere una grande comunità in presenza, che mette insieme la costruzione del sapere e la sua trasmissione: perché l'università è sia ricerca, sia formazione. Si augura che si torni presto alle lezioni in presenza, ma rileva che si dovrà tenere conto della situazione. Riferisce, in proposito, che una prestigiosa università britannica ha annunciato questa mattina che erogherà *on line* tutta la sua formazione fino all'estate del 2021: segno di quanto sia complicata oggi la formazione in presenza. È d'accordo, ad ogni modo, che si dovrà fare il possibile perché si ritorni il prima possibile in aula, per garantire quel senso di comunità che è proprio dell'università.

Ritiene che vi siano delle priorità, che sono peraltro affrontate nel decreto-legge « rilancio »: tra queste c'è il diritto allo studio, con un sostegno agli studenti, allo scopo di evitare una riduzione del numero degli iscritti. Si tratta di un'operazione da fare con grande attenzione perché le risorse non sono illimitate e andranno quindi utilizzate per aiutare chi veramente ne ha bisogno, ovvero coloro che hanno perso reddito. Nell'attribuzione delle risorse occorre svolgere un atto di equità, erogandole non solo orizzontalmente, ma anche verticalmente e tenendo conto delle esigenze dei territori, sui quali la crisi ha avuto impatti diversi.

Sul sostegno alla ricerca riferisce che si è scelto nel decreto-legge di utilizzare lo strumento del PRIN, che consente un accesso ampio sia alle università sia agli enti di ricerca e che tocca tanto la ricerca di base quanto quella applicata. Ritiene importante ridare vitalità e slancio alla ricerca italiana, con particolare riguardo ai settori strategici.

Sottolinea quindi che nel decreto c'è l'investimento per il reclutamento dei giovani. È importante perché tanti talenti sono stati « regalati » ad altri Paesi e loro devono essere date opportunità di rientro, affinché possano contribuire alla crescita del Paese.

Un altro aspetto centrale è quello della formazione medica, sul quale rimarca che

c'è un primo impegno forte sul tema delle borse di specializzazione; anche il settore della medicina di base e della medicina territoriale e la relativa specializzazione medica verranno rafforzati, con ulteriori 3.000 borse di studio.

Concordando poi sulla necessità di rivedere il ruolo dei policlinici universitari come luogo di sintesi tra formazione, ricerca e assistenza, esprime il convincimento che la ricerca vada portata nei luoghi di cura e di assistenza, accorciando i tempi per l'applicazione medica, in collaborazione con la rete territoriale e con gli ospedali. È dell'avviso che la grande sfida che attende tutti è quella di cogliere le opportunità offerte con le risorse importanti contenute nel decreto « rilancio » quale occasione di ripartenza di un sistema che deve essere rimesso al centro dello sviluppo del Paese.

Condividendo tutti i punti della risoluzione, ribadisce che la sua unitarietà è testimonianza di un processo vitale per costruire il futuro del Paese, perché soltanto partendo dai giovani, dalla ricerca e dalla formazione si potrà costruire una società più equa e competitiva, non per tornare come prima, ma diventare migliori di prima, superando problemi annosi, a partire da quello dei divari sociali e territoriali, che tanto hanno ostacolato la crescita negli ultimi anni.

Nel campo della ricerca, manifesta poi interesse e attenzione per l'impegno contenuto nella risoluzione unitaria relativamente all'*open science*: ricorda come, in questo periodo di emergenza, si sia resa evidente l'importanza di un accorciamento dei tempi della ricerca, per dare risposte concrete sempre più rapide alle esigenze del momento. A tal fine è necessaria una più ampia condivisione dei dati, per aumentare l'interazione tra i ricercatori e per velocizzare il conseguimento dei risultati.

Conclude assicurando che nei programmi che il Ministero dell'università e della ricerca metterà in campo nel medio e nel lungo termine verranno affrontati tutti i temi indicati dalla risoluzione e sarà dato riscontro alle diverse sollecitazioni

della Commissione, che nuovamente ringrazia, anche perché diverse misure del decreto-legge « rilancio », nell'ambito di competenza del Ministero, sono state ispirate anche dall'interlocuzione avuta con essa nelle scorse settimane attraverso l'audizione informale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 8-00074 (*vedi allegato*).

La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 13.10.

7-00449 Casciello, 7-00465 Mollicone, 7-00467 Anzaldi, 7-00472 Belotti, 7-00474 Piccoli Nardelli e 7-00476 Fratoianni: Misure di sostegno dell'editoria a contrasto degli effetti dell'epidemia Covid-19.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00474 Piccoli Nardelli e 7-00476 Fratoianni*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 maggio 2020.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sulla stessa materia delle risoluzioni in titolo sono state assegnate alla Commissione anche le risoluzioni 7-00474 Piccoli Nardelli e 7-00476 Fratoianni, che saranno discusse congiuntamente alle altre.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) illustra la sua risoluzione 7-00474.

Federico MOLLICONE (FDI) ritiene che, a questo punto, con la presentazione delle risoluzioni Piccoli Nardelli e Fratoianni, il quadro delle posizioni dei gruppi sul settore dell'editoria sia sufficientemente completo e sia quindi possibile iniziare il lavoro di sintesi in vista di una risoluzione unitaria rappresentativa di tutta la Commissione – come già avvenuto in materia di cultura e spettacolo, prima, e di università, ricerca e alta formazione

artistica e musicale, poi – e tentare di deliberare la prossima settimana.

Dopo aver quindi brevemente riepilogato i temi che la sua parte politica reputa più di rilievo, si sofferma in particolare sulle edicole, che necessitano di sostegno pubblico, sottolineando come svolgano una funzione sociale, essendo un punto di aggregazione e di riferimento delle comunità locali nei piccoli centri e nei quartieri cittadini.

Luigi CASCIELLO (FI) concorda sul percorso auspicato dal deputato Mollicone, reputando anch'egli possibile e opportuno per tutte le forze politiche convergere su una risoluzione unitaria e non ravvisando ostacoli a questo, considerato che anche la risoluzione del Partito democratico, testé illustrata dalla deputata Piccoli Nardelli, ha contenuti sui quali ritiene si possa essere tutti d'accordo. Osserva, in particolare, che il settore dell'editoria giornalistica era già in crisi prima dell'emergenza sanitaria, la quale ha solo aggravato la situazione: le nuove tecnologie hanno stravolto il mondo dell'informazione, mettendo a rischio il giornalismo di qualità e molti posti di lavoro. Dopo aver menzionato lo stato di dissesto dell'INPGI, rimarca che – come dimostrato anche dalla circolazione di tante false notizie in queste settimane – è interesse pubblico che esistano organi di informazione seri e che il servizio d'informazione sia curato da professionisti riconosciuti.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia che anche il suo gruppo ha depositato oggi una risoluzione sul tema dell'editoria, che si augura sia assegnata a breve alla Commissione, in modo che si possa cominciare presto a lavorare ad una risoluzione unitaria.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020
– Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), introducendo l'esame dei due atti programmatici in titolo, ricorda che la VII Commissione è chiamata a esprimere alla XIV Commissione il parere, per le parti di competenza, su due strumenti programmatici delle politiche europee: il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 e la Relazione predisposta dal Governo italiano in vista della partecipazione del nostro Paese all'Unione europea in questo stesso anno.

Sottolinea preliminarmente che entrambi i documenti sono stati redatti a gennaio e non tengono quindi conto del cambiamento di scenario imposto all'Europa – come al resto del mondo – dall'epidemia di Covid-19. Aggiunge che la Commissione europea ha annunciato che intende rivedere il Programma di lavoro alla luce della crisi sanitaria ed economica, probabilmente rivedendo le priorità. Al momento tuttavia non è noto quali saranno i tempi di questo lavoro di revisione.

Rimette quindi alla Commissione la valutazione dell'opportunità di esprimersi, e in quali termini, sugli atti già presentati, personalmente opinando che si possa cogliere l'occasione del parere da esprimere alla XIV Commissione per delineare gli

indirizzi cui la VII Commissione reputa prioritario che l'Italia – e quindi il Governo italiano – si conformi nella sua azione in seno all'Unione europea.

Passando quindi all'illustrazione dei due atti programmatici e cominciando dal Programma di lavoro della Commissione europea, ricorda che questo s'intitola « Un'unione più ambiziosa » ed espone le iniziative più importanti che la nuova Commissione europea intende intraprendere nel suo primo anno di attività, compresi gli impegni per i primi cento giorni. Il programma si concentra sulle sei tematiche individuate negli orientamenti politici della presidente von der Leyen, che sono: 1. Un *green Deal* europeo; 2. Un'Europa pronta per l'era digitale; 3. Un'economia al servizio delle persone; 4. Un'Europa più forte nel mondo; 5. Promuovere lo stile di vita europeo; 6. Un nuovo slancio per la democrazia europea.

Il programma è corredato di quattro allegati che riportano, rispettivamente le nuove iniziative; le proposte che la Commissione considera prioritarie tra quelle in sospenso; le proposte che la Commissione intende ritirare; e le iniziative da adottare nell'ambito del programma REFIT, che – ricorda a tutti – è il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, pensato per garantire che la legislazione dell'Unione europea dia risultati ai cittadini e alle imprese in modo efficace, efficiente e a un costo minimo, attraverso la semplificazione della legislazione dell'Unione europea, l'eliminazione degli oneri superflui e l'adeguamento della normativa vigente.

Per quanto concerne la competenza della nostra Commissione, segnala – per il settore istruzione – che il programma di lavoro contiene, nell'ambito della seconda delle tematiche prima ricordate, un paragrafo sulla transizione digitale, nel quale si evidenzia che l'Unione europea possiede tutti gli strumenti per trarre il massimo vantaggio da questa trasformazione e per diventare un *leader* digitale in tutti i settori. Secondo la Commissione europea, l'Europa deve passare per prima alle tecnologie future con il maggiore potenziale,

garantendo nel contempo che l'approccio europeo sia umano, etico e basato su valori. La Commissione ritiene quindi che gli investimenti nelle competenze digitali saranno indispensabili in diversi settori, tra cui quello dell'istruzione. In quest'ambito la Commissione preannuncia l'intenzione di adottare – nell'ambito delle iniziative nuove – un Piano d'azione aggiornato per l'istruzione digitale. Il programma di lavoro della Commissione prevedeva l'adozione del Piano nel secondo trimestre del 2020, ma evidentemente la pandemia ha cambiato i progetti.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica e tecnologica, il programma di lavoro – sempre nell'ambito della seconda tematica (dedicata a « Un'Europa pronta per l'era digitale ») – annuncia tra le nuove iniziative l'adozione di due comunicazioni della Commissione: una sul futuro della ricerca e dell'innovazione e lo Spazio europeo della ricerca, che esaminerà il modo in cui potranno essere messe al meglio in comune le risorse e accrescere la capacità di ricerca, innovazione e conoscenza; e una sulle missioni di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte Europa.

Nell'ambito poi della quinta delle tematiche sopra ricordate (cioè « Promuovere lo stile di vita europeo »), il programma della Commissione evidenzia che lo stile di vita europeo consiste anche nel promuovere le competenze, l'istruzione e l'inclusione, per equipaggiare i cittadini degli strumenti e delle conoscenze necessari per il futuro. Il programma riporta che la Commissione è impegnata a rendere lo spazio europeo dell'istruzione una realtà entro il 2025, il che richiede un approccio complessivo che abbracci l'intero arco della vita, dall'infanzia all'età adulta. La Commissione preannuncia quindi la presentazione di un aggiornamento dell'Agenda per le competenze per l'Europa, con l'obiettivo di contribuire a individuare le carenze in termini di competenze, colmare tali lacune e sostenere la riqualificazione. Preannuncia inoltre la presentazione di un documento dal titolo Realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione.

Nell'ambito delle iniziative REFIT – che come detto mira alla semplificazione della legislazione europea – la Commissione annuncia l'intenzione di rivedere la raccomandazione del 2011 sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (2011/711/UE). La raccomandazione del 2011 – come evidenziato nel programma – è uno dei principali strumenti strategici in materia di digitalizzazione, accesso *online* e conservazione digitale del patrimonio culturale europeo. L'aggiornamento servirà a tenere conto in modo più adeguato delle esigenze del pubblico in questo settore e a rafforzare il potenziale del patrimonio culturale dell'Europa a beneficio dei cittadini. La revisione, spiega il programma della Commissione, si incentrerà su questi aspetti alla luce delle evoluzioni tecnologiche attuali e delle esigenze del settore.

Tra le proposte legislative in sospeso che la Commissione europea considera prioritarie e intende quindi sostenere, sono elencate tra le altre quelle che la VII Commissione ha avuto modo di discutere: la proposta di regolamento che istituisce « Erasmus », la proposta di regolamento che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e la proposta di regolamento relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, con la connessa proposta di decisione relativa all'agenda strategica dell'Istituto.

Si tratta, nel complesso, di azioni condivisibili.

Venendo alla Relazione programmatica del Governo italiano, ricorda preliminarmente che la legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo presenti annualmente al Parlamento due relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea: una programmatica e una consuntiva. Nella relazione programmatica devono essere indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno di riferimento in sede di Unione europea. La relazione è strutturata in cinque parti ed è preceduta da una sintesi delle principali materie trattate in termini di orientamenti e priorità che il Governo intende perse-

guire nell'attività di partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Nel caso di specie, temi di interesse della VII Commissione sono trattati nella seconda parte, che è dedicata alle priorità italiane nel quadro di politiche orizzontali e settoriali, e in particolare nei capitoli 5, 14 e 15, dedicati rispettivamente a « Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio », « Istruzione, gioventù e sport » e « Cultura ».

In materia di Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio, la Relazione del Governo annota che il 2020 vedrà la prosecuzione delle azioni previste nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020, fermo restando che – come ha ricordato quest'oggi anche il ministro Manfredi in sede di discussione delle risoluzioni su università e ricerca – è già iniziata la predisposizione del nuovo PNR. Sono indicati i principali interventi sui quali si concentrerà, nel corso del 2020, l'azione del Governo nel settore della ricerca: in particolare l'obiettivo era rafforzare l'impegno in vista della predisposizione dei documenti di programmazione dei fondi UE della politica di coesione 2021-2027. Rispetto al Programma Operativo Nazionale Ricerca e innovazione (PON R&I) 2014-2020, il Governo riferisce che nel 2020 prevede di dar seguito al processo implementativo, promuovendo misure per accelerarne l'attuazione procedurale, fisica e finanziaria.

Un'attenzione particolare il Governo intende riservare all'*EuroScience Open Forum*, l'evento scientifico biennale più importante d'Europa, che al momento è previsto svolgersi – si vedrà se sarà possibile – ai primi di settembre a Trieste, in quanto Capitale della Scienza Europea 2020.

Nell'ambito dei Programmi di ricerca nazionali, la relazione rimarca la rilevanza strategica del Programma ricerche in Antartide (PNRA) e del Programma ricerche in Artico (PRA), oltre a riordare che continueranno le attività nell'ambito del programma quadro per la ricerca *Horizon 2020*. Si tratta, lo sottolinea, di programmi

di ricerca della massima importanza, cui l'Italia contribuisce con la propria eccellenza.

Quanto alla strategia nazionale nel settore aerospaziale, questa nel 2020 tenderà a dare continuità all'esecuzione degli accordi internazionali e ad aiutare lo sviluppo di un sistema della ricerca che allarghi le ricadute ed i benefici all'intero sistema industriale e produttivo. L'impegno dell'Italia nel settore aerospaziale — evidenzia la Relazione — è quello di valorizzare le nuove tendenze, sia dal punto di vista scientifico e tecnologico che nell'ambito delle mutate tendenze del settore a livello internazionale, rafforzando, in particolare, la partecipazione nazionale ai più importanti programmi scientifico-tecnologici e lo sviluppo di servizi per i quali lo spazio è componente abilitante.

La relazione annuncia poi che proseguirà, nel 2020, l'attuazione del piano pluriennale di investimenti per la realizzazione di programmi ed infrastrutture internazionali che consentano di favorire la crescita intellettuale ed industriale del Paese attraverso lo sviluppo di tre linee programmatiche riguardanti la scienza nello spazio, la tecnologia per lo spazio e i servizi dallo spazio.

Per quanto concerne i temi Istruzione, gioventù, sport, la Relazione programmatica indica, tra le priorità per il 2020, quella di proseguire nel rafforzamento del ruolo e della qualità dell'istruzione e della formazione; di proseguire nell'impegno per la riduzione della dispersione scolastica e l'aumento del numero di persone con titolo di istruzione superiore, nonché per la diminuzione del numero di giovani e di adulti con livelli di competenze scarsi e la promozione delle competenze chiave. Saranno poi rafforzate — annuncia la relazione — le azioni per l'educazione inclusiva e di qualità, per raggiungere la piena inclusione scolastica e assicurare il diritto allo studio agli studenti con disabilità, con disturbi e difficoltà nell'apprendimento e in situazione di svantaggio socio-economico-linguistico-culturale.

Il piano di lavoro per il 2020 si focalizzerà, inoltre, sul proseguimento della

cooperazione a livello europeo per il miglioramento del livello medio di possesso delle competenze chiave, in particolare di quelle linguistiche (anche in lingua straniera), quelle scientifiche e quelle trasversali.

Sono individuati come obiettivi importanti: la diffusione della *media literacy*; l'attrattività dell'apprendimento permanente, da perseguire attraverso lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi; la portabilità delle qualifiche e migliorare il collegamento con la ricerca, l'innovazione e le imprese; la mobilità europea a tutti i livelli di istruzione e formazione e per tutti i discenti, compresi i gruppi con minori opportunità.

La relazione ricorda che nel 2020 si concluderà il negoziato sul nuovo Programma Erasmus, che prevede il rafforzamento delle opportunità di mobilità, in particolare per gli alunni della scuola secondaria superiore e dell'istruzione e formazione professionale e l'accrescimento della cooperazione tra Stati membri per il mutuo riconoscimento dei titoli, la sperimentazione di una Carta elettronica europea dello studente, la costituzione di Centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale e le Alleanze di Università europee. Si continuerà, quindi, ad investire sulla.

Nell'ambito della cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione, per il 2020 sono previste iniziative che riguardano il miglioramento del sistema di formazione iniziale e sviluppo professionale continuo dei docenti, mediante il collegamento tra la formazione iniziale e in ingresso e la formazione in servizio, anche attraverso le maggiori opportunità internazionali di formazione favorite dalle Alleanze di Università europee.

Per quanto riguarda il Programma Erasmus Plus relativamente al settore scolastico, proseguirà l'impegno italiano a garantire coerenza e complementarità con le linee di indirizzo di politica nazionale. L'intenzione del Governo è di valorizzare, attraverso l'individuazione di priorità nazionali, le iniziative che supportino l'innovazione didattica e la digitalizzazione delle

scuole, con particolare riferimento a progetti di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, anche tramite progetti di consorzi regionali. Rilevanza sarà inoltre attribuita – secondo quanto annunciato dalla relazione – alle iniziative di partenariato tra scuole che prevedano la mobilità degli allievi.

Per quanto riguarda i Fondi Strutturali Europei per l'istruzione, proseguiranno e saranno portati a termine gli interventi previsti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale plurifondo FSE e FESR « Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento » 2014-2020.

In materia di Istruzione superiore, le aree prioritarie di intervento riguarderanno le attività di implementazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione delineato a partire dal vertice UE tenutosi a Gothenburg nel 2017, con la finalità di rafforzare l'identità europea attraverso istruzione e cultura, costruendo uno spazio comune per la formazione europea, incentivando le azioni di mobilità per integrare le politiche pertinenti il mercato unico e la creazione di curricula comuni, soprattutto nell'ambito della formazione superiore.

Per quanto riguarda il settore dell'AFAM, dopo aver apprezzato l'attenzione che la relazione dedica a questo ambito, riferisce che – come riportato appunto nella relazione – la Commissione europea ha avviato dal 2019 l'iniziativa concernente le Reti di Università Europee (*European Universities Networks*), lanciando un primo progetto pilota, della durata di tre anni, volto a finanziare alleanze di università con la condivisione di attività di ricerca e realizzazione di curricula condivisi. Il progetto sarà promosso anche nell'ambito del settore dell'alta formazione artistica e musicale. Il Governo proseguirà nel processo di allineamento del sistema agli *standard* europei, con particolare riferimento al terzo ciclo della formazione superiore artistica AFAM.

Il Governo ha poi intenzione di monitorare le procedure attuate nell'ambito del settore dell'istruzione superiore per il riconoscimento dei titoli d'istruzione superiore esteri, come dei periodi di appren-

dimento all'estero, sia nel settore universitario che AFAM, in ottemperanza alla Raccomandazione emanata dal Consiglio dell'UE il 26 novembre 2018.

Per quanto riguarda le linee generali di indirizzo della programmazione 2019-2021 delle Università, particolare rilievo – dice la relazione – assumono i criteri e gli indicatori relativi all'assegnazione delle risorse a favore della mobilità internazionale, del tutorato e dell'orientamento per il triennio. Tali criteri mirano ad incentivare queste attività, tenendo conto sia del merito degli studenti che delle relative condizioni socio-economiche, al fine di rimuovere le barriere esistenti che ostacolano l'accesso all'università, il completamento degli studi universitari e la partecipazione alla mobilità internazionale.

Sul fronte della valorizzazione della qualità della ricerca e dei suoi risultati, il 2020 vedrà il Governo impegnato, insieme all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), nella promozione del terzo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2015-2019).

Sarà cura del Governo proseguire l'impegno per un reclutamento aperto, trasparente e meritocratico dei ricercatori nelle università, nelle istituzioni dell'AFAM e negli enti pubblici di ricerca (EPR). Ad analoghi criteri devono rispondere le progressioni nelle carriere. Particolare riguardo si avrà per la promozione dell'accesso e della progressione nelle carriere della ricerca e dell'alta formazione da parte dei gruppi svantaggiati e comunque meno rappresentati. Speciale attenzione sarà dedicata alla promozione della interoperabilità delle carriere tra università, AFAM ed EPR ed all'incentivazione della mobilità geografica, transdisciplinare e trans-settoriale dei ricercatori.

In materia di sport, il Governo annuncia che parteciperà alle attività che saranno poste in essere dalle prossime presidenze di turno dell'UE: quella croata e quella tedesca. Nel 2020 giungerà a compimento il « Piano di lavoro per lo Sport 2017-2020 » e saranno gettate le basi per il nuovo piano triennale 2021-2024, a cui

il Governo fornirà il proprio contributo. Inoltre, è atteso il nuovo regolamento UE per Erasmus Plus 2021-2027, che dovrebbe destinare allo sport un *budget* di 550 milioni di euro. Nell'ambito del programma Erasmus Plus saranno attivate collaborazioni con le associazioni sportive dilettantistiche per la realizzazione della sesta edizione della « Settimana europea dello Sport ».

Per quanto concerne, invece, i temi della integrità di condotta, proseguirà l'azione di contrasto della manipolazione dei risultati sportivi (*match fixing*): azione che potrà essere ancora più incisiva grazie all'entrata in vigore il 1° ottobre 2019 della Convenzione n. 215 del Consiglio d'Europa (cosiddetta Convenzione di Macolin/Maggingen). La relazione annuncia poi che saranno approfondite le proposte della presidenza rumena e finlandese sulle fasce deboli e svantaggiate che praticano attività sportiva e sul binomio sport e minori, con l'obiettivo di avvicinare sempre più i bambini alla pratica dello sport.

In materia di politiche per la cultura, l'azione del Governo – che è di grande impegno e ampio respiro – intende tenere conto delle priorità della nuova Agenda Strategica del Consiglio 2019-2024, in particolare della priorità « Costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero ».

Il Governo coopererà con le Presidenze di turno del Consiglio UE per affermare il ruolo della cultura in linea con la visione globale di sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. Infatti, nonostante l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite non preveda un obiettivo espressamente dedicato alla cultura, l'ambito culturale deve essere considerato a pieno titolo funzionale al perseguimento di tutti i 16 obiettivi di sviluppo sostenibile previsti.

In tale prospettiva sarà garantita la cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri sugli obiettivi strategici proposti dalla Nuova agenda europea per la cultura, che sono: 1) Dimensione sociale: sfruttare il potere della cultura e della diversità culturale per la

coesione e il benessere sociali; 2) Dimensione economica: sostenere la creatività basata sulla cultura nell'istruzione e nell'innovazione, oltre che per l'occupazione e la crescita; 3) Dimensione esterna: rafforzare le relazioni culturali internazionali.

Saranno altresì promosse le azioni trasversali, ovvero la strategia *Digital4Culture* e la protezione e valorizzazione del patrimonio culturale. Su quest'ultimo tema, il Governo intende sostenere l'attuazione del Quadro di azione europeo sul patrimonio culturale, fondato sui risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale e sull'integrazione del patrimonio culturale nelle diverse politiche UE. L'Italia sosterrà il processo assicurando la partecipazione al Gruppo di esperti della Commissione europea « *Cultural Heritage Forum* », piattaforma per il dialogo e lo scambio di buone pratiche fra Stati Membri, *stakeholder* e Commissione europea. Il *Forum* accompagnerà l'attuazione del Quadro di azione e promuoverà politiche pubbliche che garantiscano la sostenibilità del patrimonio culturale dell'Europa nel lungo periodo.

Il Governo assicurerà, inoltre, l'attiva cooperazione con gli altri Stati membri per il perseguimento delle priorità delineate dal Piano di lavoro per la cultura 2019-2022, adottato con le Conclusioni del Consiglio nel novembre 2018. In particolare, nel 2020, nell'ambito della priorità volta a curare un ecosistema a supporto degli artisti, dei creatori e dei contenuti europei, si coopererà sul tema delle co-produzioni audiovisive al fine di identificare misure atte a tutelare la diversità culturale, fulcro dell'identità culturale europea, a rafforzare gli investimenti per le co-produzioni audiovisive europee e ad accrescere la circolazione internazionale dei contenuti audiovisivi, anche al fine di migliorare le relazioni culturali internazionali. Infine, si coopererà con gli Stati membri per la priorità della parità di genere nei settori culturale e creativo.

L'Italia proseguirà nel suo impegno di co-coordinamento del partenariato Cultura e Patrimonio culturale dell'Agenda urbana per l'UE, iniziativa intergovernativa

tiva lanciata con il Patto di Amsterdam del 30 maggio 2016 con l'obiettivo di favorire uno sviluppo equilibrato, sostenibile e integrato delle città europee che ne incrementi la vivibilità e l'attrattività e ne stimoli l'innovazione

Il Governo proseguirà inoltre nelle attività di comunicazione. I *desk* nazionali Cultura e Media proseguiranno nell'opera di diffusione delle informazioni sul programma Europa Creativa a proposito dei bandi e delle azioni a sostegno dei settori culturali e creativi, come, per esempio l'Azione « *Music Moves Europe* » dedicata al comparto dell'industria musicale, individuato dalla Commissione europea come strategico per la crescita economica e occupazionale nei prossimi anni.

Il Governo intende, ancora, valorizzare le sinergie con altri programmi dell'Unione che finanziano cultura e patrimonio culturale, quali Horizon 2020, Erasmus Plus, i fondi strutturali (FESR, FSE) e Copernicus.

L'attenzione del Governo al settore delle industrie creative e all'arte applicata è testimoniata, per il 2020 anche dalla previsione di una serie di attività per la promozione e la valorizzazione della creatività italiana contemporanea nell'Unione Europea.

Saranno avviate attività culturali con istituti e associazioni operanti sull'intero territorio nazionale ed europeo per incrementare la produzione e la circolazione delle opere d'arte contemporanea e dei prodotti delle industrie creative.

Principalmente nell'ambito delle arti visive delle giovani generazioni si opererà attraverso progetti nuovi o già consolidati, quali *Italian Council*, per promuovere la produzione, la conoscenza e la divulgazione della creazione contemporanea italiana; il *Premio Berlino*, per sostenere la mobilità in ambito internazionale di giovani professionisti; il *Premio Barcellona*, per offrire la possibilità a due giovani designer di risiedere nella capitale della regione spagnola della Catalogna per un periodo di sei mesi; il *Grand Tour d'Italie*, per sostenere la partecipazione di artisti italiani all'estero attraverso la creazione di

occasioni di confronto tra curatori delle più prestigiose istituzioni europee e internazionali che si occupano di residenze d'artista.

Nel comparto « Cultura », fino a tutto il 2020 la programmazione delle politiche di coesione è integrata e completata dal Piano Strategico Beni Culturali, che ne condivide gli obiettivi e ha come presupposto strategico la consapevolezza che i settori della cultura e del turismo rappresentano componenti essenziali dell'economia nazionale, in grado di generare crescita e occupazione. Il Piano mira al rilancio della competitività territoriale del Paese, intervenendo su beni e su siti di notevole interesse culturale e di rilevanza nazionale, per i quali si rende necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche al fine di rafforzare l'offerta turistico-culturale.

Il Governo intende proseguire le azioni finora sperimentate anche nel ciclo 2021-2027 attraverso la programmazione di un PON che dia continuità all'azione 2014-2020 e che tenga conto dei principali orientamenti europei attuali nel settore cultura e patrimonio culturale, anche se le proposte di regolamento per i fondi di coesione nel ciclo 2021-2027 potrebbero limitare gli interventi al solo ambito territoriale locale (OP5).

Al fine di consentire la prosecuzione di quanto avviato negli scorsi anni, sarà promossa e assicurata la partecipazione ai tavoli di confronto partenariale, che nel corso del 2020, anche per il comparto Cultura, adotteranno importanti decisioni in ordine alla politica comunitaria per la coesione, ricomprendendo strategie, azioni e misure da perseguire con il prossimo ciclo dei fondi di coesione, tanto nell'ambito dell'Obiettivo 5 (OP5 – Un'Europa più vicina ai cittadini), mirato allo sviluppo territoriale integrato, che nell'ambito dell'obiettivo 1 (OP 1 – Un'Europa più intelligente), focalizzato su ricerca e innovazione, ambito nel quale la valorizzazione « intelligente » del patrimonio culturale delle città potrebbe offrire un contributo cruciale.

Il Governo proseguirà il monitoraggio dell'applicazione della direttiva 2014/60/UE, che disciplina la restituzione dei beni culturali illegalmente rimossi dal territorio di uno Stato membro dell'Unione nonché l'attuazione e il monitoraggio del regolamento (CE) 116/2009 sull'esportazione dei beni culturali, che disciplina l'emanazione, a cura delle autorità competenti, di licenze per l'esportazione di beni culturali al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Obiettivo primario è garantire controlli uniformi sulle esportazioni verso Paesi terzi presso tutte le frontiere esterne dell'UE, tutelando così il patrimonio culturale europeo e limitando il traffico illecito di beni culturali.

Il Governo supporterà inoltre l'elaborazione e successiva emanazione degli atti esecutivi del regolamento (UE) 2019/880 relativo all'introduzione e l'importazione di beni culturali nell'Unione, con specifico riferimento a quelli creati o scoperti in Paesi terzi, ai fini della lotta al traffico illecito di beni culturali anche quale fonte di finanziamento del terrorismo.

Il Governo proseguirà nell'attuazione della raccomandazione della Commissione europea sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete del materiale culturale e sulla conservazione digitale e nel relativo monitoraggio, cooperando nelle attività definite dalla Dichiarazione *Cooperation on advancing digitisation of cultural heritage*, sottoscritta in occasione del *Digital Day 2019*, con la quale gli Stati membri hanno riconosciuto l'importanza della digitalizzazione tridimensionale del patrimonio culturale e del riuso delle risorse culturali digitalizzate.

Sarà assicurato il supporto e la collaborazione con l'iniziativa Europea, finanziata nell'ambito della *Connecting Europe Facility* (CEF), che offre un accesso europeo federato alle risorse culturali (opere d'arte, manufatti, libri, audiovisivi, documenti, manoscritti, archivi sonori, e così via) digitalizzate dalle istituzioni culturali degli Stati membri.

Il Governo si adopererà affinché venga rivolta la giusta attenzione anche alla ricerca in materia di conservazione digi-

tale, all'elaborazione di procedure omogenee in ambito UE, al potenziamento di strutture e infrastrutture e allo sviluppo di capacità in ordine alla curatela e alla conservazione delle risorse digitali, elementi, questi, essenziali anche ai fini dello sviluppo di un mercato unico digitale connesso. Particolare attenzione, infine, sarà rivolta ai documenti archivistici, cruciali per garantire la certezza del diritto e la tutela dei diritti di cittadini e imprese.

Luigi GALLO, *presidente*, ritiene che l'esame dei due atti programmatici e il parere da esprimere alla XIV Commissione possa essere per la VII Commissione l'occasione per delineare indirizzi, nei settori di propria competenza, per l'azione dell'Italia nell'ambito delle politiche europee: indirizzi che potranno essere tanto più utili nel momento in cui si tratterà di tenere conto, anche nell'azione europea, del cambiamento di scenario imposto dalla crisi sanitaria ed economica provocata dal Covid-19.

Federico MOLLICONE (FDI) ritiene che i due atti programmatici siano ormai superati e anacronistici, dal momento che il Covid-19 ha provocato una rivoluzione in tutti i settori di attenzione della VII Commissione, e che questa dovrebbe quindi soprassedere al loro esame, rinviandoli ai mittenti, in attesa che li aggiornino per tenere conto delle novità. Concorda con il presidente Gallo che la VII Commissione dovrebbe deliberare indirizzi per l'azione del Governo che tengano conto di questa rivoluzione, e a questo scopo ritiene che essa dovrebbe anche svolgere delle audizioni di ministri e sottosegretari. Reputa infatti essenziale che la Commissione partecipi attivamente alla costruzione delle politiche europee nei settori di suo interesse, nella fase ascendente, non limitandosi ad esprimere inutili pareri su atti già strutturati.

Luigi CASCIELLO (FI) concorda con il deputato Mollicone sul fatto che i due atti in esame raccontano un mondo che non esiste più e che dovrebbero essere quindi

aggiornati. Osserva ad esempio che è anacronistico parlare di Erasmus quando gli studenti universitari non possono neppure raggiungere le sedi universitarie italiane, figurarsi quelle estere. Ritiene che il dibattito possa essere al più l'occasione per un atto di indirizzo che delinea le azioni da compiere nei vari campi di interesse della VII Commissione.

Cristina PATELLI (LEGA) concorda con quanti ritengono che si dovrebbe soprassedere all'esame di questi atti, rinviandoli ai mittenti, e attendere l'arrivo di un programma di lavoro della Commissione europea aggiornato. Quello all'esame è un programma assai ambizioso, che non ha più alcuna probabilità di essere realizzato con i tempi che sono indicati, tanto più che il bilancio dell'Unione europea non è stato ancora adottato.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ritiene che il giudizio espresso dai colleghi di opposizione sia troppo drastico. A suo parere, gli obiettivi individuati dagli atti programmatici come prioritari e le linee di azione annunciate dal Governo per la partecipazione italiana sono ancora validi e condivisibili. Certo molto andrà ripensato, ma più con riguardo ai mezzi e agli

strumenti che non ai fini delle politiche europee e della partecipazione italiana all'Unione europea. In altre parole, i due atti programmatici delineano un quadro di obiettivi che deve essere tenuto fermo sullo sfondo, in attesa di individuare percorsi e vie nuovi per raggiungere quegli obiettivi nel mutato scenario. Ritiene che la relazione programmatica, in particolare, dia la misura di quale egregio lavoro l'Italia stia facendo in tanti campi.

Gianluca VACCA (M5S) si dice d'accordo con la deputata Piccoli Nardelli sul fatto che non c'è motivo di soprassedere all'esame dei due atti, che anzi può essere l'occasione per la VII Commissione di esprimere un parere che contenga valutazioni e indirizzi utili al Governo per ripensare la propria azione alla luce dei cambiamenti intervenuti con la pandemia in corso.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ribadisce di ritenere anche lui che l'esame degli atti in titolo sia per la VII Commissione l'occasione per un lavoro utile. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

7-00459 Melicchio, 7-00460 Saccani Jotti, 7-00462 Frassinetti, 7-00468 Di Giorgi, 7-00469 Toccafondi, 7-00473 Belotti e 7-00477 Fusacchia: Misure di sostegno dell'università e della ricerca a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19.

RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA

La VII Commissione,

premessi che:

la pandemia da COVID-19 sta mettendo e metterà a dura prova il nostro Paese, con pesanti riflessi, molti ancora da valutare nella loro entità e complessità, in campo economico e sociale;

la crisi epidemiologica è una delle più grandi emergenze che la Nazione abbia dovuto affrontare, una crisi che potrebbe mettere in difficoltà anche il sistema universitario e il diritto allo studio;

l'emergenza coronavirus ha determinato la sospensione delle lezioni universitarie in presenza e ha obbligato studenti e professori a spostare sulle piattaforme digitali lo svolgimento della didattica universitaria;

in particolare, il sistema pubblico della formazione superiore e della ricerca si è trovato ad affrontare situazioni imprevedibili fino a poche settimane fa, sia con la sospensione di tutte le attività in presenza, sia, adesso, con la fase di ripartenza parziale e graduale delle attività con tutte le cautele richieste dalla necessità di evitare ogni ulteriore occasione di diffusione del virus sulla base di dettagliati protocolli di comportamento e di sanificare preventivamente e attentamente tutti gli ambienti di lavoro;

le università hanno saputo rispondere nella maggior parte dei casi in maniera adeguata in relazione alla didattica a distanza;

il sistema universitario ha, peraltro, mostrato un'eccezionale capacità di impegno nell'affrontare l'emergenza, come dimostra l'immediato e non facile trasferimento di quasi tutte le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, esami) di università, accademie di belle arti e conservatori di musica in modalità a distanza con l'uso di tecnologie informatiche, telematiche e della comunicazione, spesso messe a punto *ad hoc* da docenti e tecnici in brevissimo tempo, in modo da non far perdere agli studenti settimane e mesi di studio, vista l'impossibilità di frequentare di persona le strutture formative;

vista la gravità della situazione sanitaria nel Paese, il Governo ha già previsto, con il decreto-legge « Cura Italia », di ovviare alle particolari condizioni di sofferenza in cui versa il Servizio sanitario nazionale (SSN), rendendo tempestivamente disponibili nuovi medici, che potranno, con il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia – classe LM/41, essere abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità;

l'articolo 100 del decreto « Cura Italia » prevede la costituzione per l'anno 2020 di un fondo denominato « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca », con una dotazione pari a 50 milioni di euro, demandando al Ministro dell'università e della ricerca di indi-

viduare i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati;

il Ministero dell'università e della ricerca è intervenuto da subito per prolungare l'anno accademico 2018/2019, portando la sua scadenza a giugno 2020, per evitare ricadute negative sulla vita universitaria degli studenti e senza far pagare la tassa per il nuovo anno accademico a chi si dovesse laureare nella prossima sessione, oltrepassando quella straordinaria. Si cerca di assicurare, così, la massima regolarità e continuità di tutte le funzioni garantite dal sistema universitario, in modo da avere il minor impatto possibile, legato alla difficile situazione che stiamo vivendo;

in questa emergenza uno degli svantaggi più gravi con cui ci si è dovuti scontrare e che ha rallentato la reazione del Paese è stato quello dell'eccessiva burocrazia: un'inefficienza che ha, ad esempio, causato un gran danno nella capacità di approvvigionamento dei dispositivi sanitari fondamentali per combattere il virus;

il diritto allo studio deve essere garantito e gli studenti devono essere supportati soprattutto per ciò che riguarda le difficoltà a far fronte al pagamento delle tasse universitarie e, per quanto riguarda gli studenti «fuori sede», al pagamento degli affitti delle case; ciò al fine di scongiurare il rischio di un crollo delle immatricolazioni per il prossimo anno accademico;

con riferimento alla ricerca, l'Italia si colloca in fondo alla lista dei Paesi europei, se si considerano le risorse destinate alla ricerca (1,4 per cento del prodotto interno lordo): fondi scarsi e distribuiti senza un piano di sviluppo organico;

per quanto riguarda ricerca e sviluppo, l'orizzonte mostra le imprese impegnate nel ruolo di maggiori investitori e

una scarsa collaborazione tra mondo accademico e imprese e appare evidente la necessità di un più efficace coordinamento tra politiche di ricerca, sviluppo e formazione e politiche industriali per potenziare la ricerca, con particolare attenzione per i settori più innovativi;

la ricerca pubblica necessita di una interlocuzione con il sistema produttivo, al fine di mettersi al servizio del Paese, tanto più in un periodo di crisi;

la ricerca pubblica italiana è una ricerca di eccellenza, al punto che si formano ricercatori di elevata qualità, molto apprezzati all'estero,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le iniziative utili a incrementare gli investimenti nell'università, nella ricerca e nell'istruzione e formazione professionale superiore – settori che rappresentano un sistema integrato di assoluta importanza per far ripartire l'Italia, uno strumento fondamentale di sviluppo culturale, un volano per un periodo di nuovo sviluppo economico e sociale del nostro Paese appena si sarà usciti dall'emergenza coronavirus – in particolare quelle che consentono di non lasciare indietro nessuno studente e nessuna studentessa;

2) a predisporre una valutazione dei maggiori costi sostenuti e da sostenere da parte delle istituzioni pubbliche della formazione superiore e della ricerca nella fase dell'emergenza e nelle successive, in modo da poter quantificare le risorse finanziarie aggiuntive da fornire loro tramite un congruo aumento del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e degli enti pubblici di ricerca (FOE), nonché delle dotazioni ordinarie delle istituzioni dell'AFAM;

3) ad intervenire con adeguati strumenti di orientamento e comunicazione pubblica per motivare gli studenti neo-maturi, e in particolare le studentesse, a proseguire gli studi nelle università, nelle accademie di belle arti, nei conservatori di

musica e nelle altre istituzioni dell'istruzione e formazione post-secondaria nella fase che seguirà l'emergenza, non solo sanitaria, dovuta al COVID-19;

4) ad incrementare ulteriormente il Fondo Integrativo Statale (FIS) per il diritto allo studio universitario, al fine di sostenere la frequenza, la mobilità, l'indipendenza e la crescita culturale degli studenti capaci e meritevoli provenienti da famiglie con limitati mezzi economici e ad emanare il decreto sui criteri di eleggibilità alle prestazioni del diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, in particolare rivedendo i criteri relativi all'ISEE stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001;

5) ad ampliare l'area degli studenti esentati dal pagamento delle contribuzioni (la cosiddetta *no tax area* introdotta dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 232 del 2016), fornendo alle istituzioni formative superiori i mezzi finanziari necessari a compensare il calo di gettito contributivo, e a sollecitare le predette istituzioni ad adottare esse stesse ulteriori forme di sospensione, dilazione o differimento del pagamento delle contribuzioni studentesche nei periodi di cancellazione o riduzione delle attività didattiche in presenza;

6) ad intervenire con congrue misure di sostegno agli studenti fuori sede, in particolare per il pagamento dei canoni di locazione nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza;

7) ad adottare i provvedimenti di proroga necessari affinché l'emergenza e le misure di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale non blocchino o rallentino le carriere degli studenti – con particolare riferimento a quelle attività formative che non è possibile condurre a distanza – aumentando i tempi di conseguimento del titolo e i relativi costi a carico degli studenti e delle loro famiglie, nonché a sollecitare e coordinare le istituzioni formative nell'adozione degli analoghi provvedimenti di loro competenza;

8) ad adottare iniziative per trovare le risorse necessarie per venire incontro a quegli studenti che non sono in grado di seguire le lezioni tramite la didattica a distanza per mancanza di supporti tecnologici o per mancanza di collegamento della rete;

9) ad assumere iniziative per il proseguimento delle attività Erasmus e la fruizione all'estero delle relative borse di studio per quegli studenti che hanno dovuto rinunciare a causa della pandemia e per la revisione, a livello europeo, delle normative del Programma Erasmus, al fine di adeguarle all'eventuale necessità di misure di contenimento dell'epidemia;

10) a valutare la possibilità di evitare di svolgere *test* di accesso ai corsi universitari – considerati i relativi problemi correlati con l'obbligo di distanziamento sociale – quando il rapporto tra candidati e posti sia inferiore o di poco superiore a uno;

11) ad adottare provvedimenti per garantire continuità assistenziale agli studenti fuori sede e disponibilità per tutti di adeguati dispositivi di protezione contro il contagio, in particolare per coloro che svolgono attività di tirocinio esterno in ambienti a rischio, nonché di integrare le relative polizze assicurative con riguardo al rischio di contagio da COVID-19, con particolare attenzione a studenti e studentesse con disabilità;

12) ad adottare con estrema urgenza, di concerto tra il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, i provvedimenti necessari ad aumentare decisamente, sin dal prossimo anno accademico, i posti disponibili per le scuole di specializzazione medica, tenendo conto che il ritardo maturato di oltre dodici mesi tra anno di pertinenza del finanziamento e anno di inizio delle attività di specializzazione ha già provocato un enorme e crescente divario tra numero di candidati e posti disponibili: divario che ha dato origine a fenomeni come quello dei cosiddetti « camici grigi » e che è destinato ad aggravarsi ulteriormente quest'anno per la

presenza di candidati che hanno potuto conseguire l'abilitazione contestualmente alla laurea magistrale;

13) a rivedere, anche sulla scorta dell'esperienza fatta durante l'emergenza della pandemia, la normativa riguardante le specializzazioni mediche e sanitarie (modalità di selezione, ruolo e compiti degli specializzandi, reparti ospedalieri accreditati per la formazione specialistica, etc.), procedendo in particolare all'immediata ricostituzione dell'Osservatorio per la formazione medico-specialistica presso il Ministero dell'università e della ricerca, garantendo al suo interno la rappresentatività di tutti i principali attori;

14) a valutare, in diretto collegamento con i punti precedenti, la possibilità di incrementare, nei limiti delle risorse infrastrutturali disponibili presso le università, il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie in modo da garantire nel futuro un afflusso costantemente ben calibrato di giovani leve alle professioni mediche e sanitarie, nonché di rivedere le procedure di selezione degli aspiranti anche sulla base delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria;

15) ad adottare iniziative per estendere le lauree abilitanti, ora presenti nell'intera area medico-sanitaria, anche ad altre aree disciplinari, tra cui in particolare quella farmaceutica, e alle lauree (triennali) relative alle professioni intermedie, adatte agli studenti che aspirano ad una formazione superiore a rapida professionalizzazione;

16) ad adottare iniziative per valorizzare il titolo di dottore di ricerca nell'accesso alla pubblica amministrazione e per sostenere, con proroghe di retribuzione, differimento dei termini, congedi retribuiti e strumenti analoghi, le attività di ricerca di dottorandi di ricerca, anche condotte in aziende nel caso degli apprendisti di III livello, dei dottorati industriali, assegnisti, ricercatori a tempo determinato

e di tutti i ricercatori precari delle università e degli enti di ricerca, affinché l'inevitabile rallentamento o addirittura la sospensione per periodi non brevi dell'attività di ricerca non porti ad una loro ingiusta espulsione dal sistema nazionale della ricerca e quindi, in fondo, ad un danno strategico al futuro del Paese;

17) ad incentivare con finanziamenti aggiuntivi iniziative per reindirizzare, nel rispetto della autonomia scientifica e della determinazione responsabile dei propri obiettivi strategici, almeno una parte delle attività del CNR e di altri enti pubblici di ricerca verso obiettivi strategicamente cruciali con prospettive di realizzazione a medio termine (3-5 anni), rinnovando l'esperienza dei progetti finalizzati che prevedevano una forte collaborazione tra ricerca accademica e industria con tempi precisi di esecuzione;

18) a ripensare in visione strategica al sistema pubblico dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aggiornando profondamente la legge di riforma n. 508 del 1999, rimasta largamente inapplicata e ora antiquata e fuori contesto internazionale in un'area che comprende settori in cui l'Italia vanta un'indiscussa *leadership* mondiale e che potrebbe rappresentare un punto di forza del sistema Paese;

19) ad adottare iniziative volte a snellire tutte le procedure che riguardano gli acquisti per i materiali utili alla ricerca e, più in generale, a favorire una semplificazione della burocrazia che rende meno competitiva la ricerca italiana a livello internazionale;

20) ad adottare iniziative che semplifichino i meccanismi della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e della didattica (AVA), ne rallentino la frequenza e riducano la confidenza nei dati puramente statistici, privilegiando i criteri *ex post* rispetto a quelli *ex ante*, e, per quanto riguarda la didattica, potenziando l'analisi qualitativa e quantitativa dei percorsi in uscita degli studenti in relazione alle competenze acquisite; ciò anche al fine di

diminuire i carichi di lavoro che sottraggono a docenti e ricercatori tempo prezioso da dedicare alle loro attività didattiche e di ricerca e di evitare che si generino tendenze nei comportamenti dei ricercatori che contrastano con l'autonomia e libertà di ricerca garantite dalla Costituzione e con l'importanza strategica del libero sviluppo degli avanzamenti delle conoscenze;

21) ad adottare iniziative che consentano di tener conto, nell'ambito delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e di ogni altra procedura selettiva o concorsuale, delle conseguenze negative sullo svolgimento delle attività di ricerca, in particolare di quelle sperimentali, delle norme di sospensione delle attività emanate per l'emergenza dovuta al COVID-19;

22) a ripensare, proprio a seguito del periodo di emergenza per la pandemia e delle problematiche emerse, al sistema dell'accesso aperto alle conoscenze scientifiche e umanistiche, aggiornando la legge esistente in consonanza con le migliori pratiche internazionali, ponendo attenzione alle problematiche connesse con i costi di pubblicazione;

23) a ripensare gli attuali meccanismi che regolano l'assunzione del personale nel sistema della formazione superiore e della ricerca, che finiscono con l'impedire un congruo recupero della recente forte diminuzione degli organici, spesso con vistose disparità territoriali che squilibrano il sistema, riducendo le opportunità di inserimento per i giovani molto preparati e meritevoli;

24) ad adottare tutte le iniziative utili a migliorare la proposta formativa delle università e delle altre istituzioni formative, ampliando l'articolazione dell'offerta didattica e gli spazi di flessibilità dei

curricula, rivedendo i settori scientifico-disciplinari, al fine di rendere i corsi di studio più adeguati alla complessità del nostro tempo, che richiede paradigmi formativi integrati e innovativi per far fronte alle sfide inattese e non facilmente decifrabili rispetto alle categorie del passato;

25) a prevedere, nel prossimo Programma Nazionale della Ricerca, nuovi progetti di ricerca in collaborazione pubblico-privato per ripensare il sistema economico e sociale post COVID-19, partendo da quattro grandi sfide che rappresentano un'opportunità per risolvere problemi sociali e allo stesso tempo per mettere l'Italia in prima linea nelle industrie del futuro: crescita *green*, attraverso investimenti in soluzioni per tenere puliti l'aria, la terra e il mare; cultura, attraverso soluzioni per rafforzare il ruolo della cultura e del patrimonio culturale come motore per la crescita sostenibile nelle aree urbane e interne; futuro delle infrastrutture e della mobilità, attraverso innovazioni finalizzate ad aumentare la capacità, l'accessibilità e la sicurezza anche sanitaria nell'attuale sistema di trasporto; benessere della società, per aiutare a soddisfare le esigenze di salute e non solo, di una società più diseguale e fragile.

(8-00074) « Vacca, Piccoli Nardelli, Fusacchia, Toccafondi, Fratoianni, Belotti, Aprea, Mollicone, Anzaldi, Basini, Bella, Bucalo, Carbonaro, Carnevali, Casa, Casciello, Cenni, Ciampi, Colmellere, De Menech, Di Giorgi, Fogliani, Frassinetti, Furgiuele, Gallo, Iovino, Latini, Marin, Martinciglio, Melicchio, Nitti, Orfini, Palmieri, Patelli, Pezzopane, Prestipino, Racchella, Rossi, Saccani Jotti, Sasso, Testamento, Toccalini, Tuzi, Vietina ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo facenti parte del « pacchetto economia circolare », in materia di veicoli fuori uso (atto n. 166), pile e accumulatori (atto n. 167), discariche di rifiuti (atto n. 168) e rifiuti e imballaggi (atto n. 169), di rappresentanti della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dell'Associazione Imprese Servizi Ambientali (FiseAssoambiente), di Utilitalia, della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Confartigianato Imprese e della Confederazione Italiana Piccola e Media Impresa (CONFAPI)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2020.

Audizioni, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo facenti parte del « pacchetto economia circolare », in materia di veicoli fuori uso (atto n. 166), pile e accumulatori (atto n. 167), discariche di rifiuti (atto n. 168) e rifiuti e imballaggi (atto n. 169), di rappresentanti della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dell'Associazione Imprese Servizi Ambientali (FiseAssoambiente), di Utilitalia, della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e

della piccola e media impresa (CNA), di Confartigianato Imprese e della Confederazione Italiana Piccola e Media Impresa (CONFAPI).

Le audizioni si sono svolte dalle 13.25 alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	125
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	128
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 13 maggio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 maggio il relatore ha presentato una proposta di

parere con condizioni ed osservazioni, sulla quale si è aperto il dibattito.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, alla luce della discussione fin qui svoltasi e degli opportuni approfondimenti, illustra una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI esprime un orientamento favorevole sulla nuova proposta di parere illustrata dal relatore.

Edoardo RIXI (LEGA) svolge alcune considerazioni relative alla nuova proposta di parere del relatore, osservando che sono state apportate alcune modifiche rispetto alla proposta di parere illustrata nella precedente seduta sulle quali richiede chiarimenti.

In particolare, rileva come sia stata espunta la condizione che riguardava l'autocertificazione per l'immatricolazione delle unità da diporto.

Con riferimento alla condizione n. 3) della proposta di parere, ritiene che sia di difficile lettura soprattutto il comma 4 del nuovo articolo 47 in materia di contratto di noleggio. Al riguardo ritiene che la norma si presti ad ingenerare dubbi in sede applicativa, ricordando altresì che il noleggio a cabina già praticato nel settore.

In ordine alle osservazioni contenute nella proposta di parere, esprime alcune perplessità, in particolare sulla formulazione della lettera *b*), concernente la previsione di programmi semplificati di apprendimento, di cui non comprende l'effettiva portata, nonché della lettera *e*), nella quale si prevede che l'istruttore di vela debba essere in possesso da almeno cinque anni di patente nautica. Sul punto si chiede se tale previsione risponda effettivamente all'obiettivo di assicurare un'adeguata professionalità e preparazione degli istruttori di vela, ritenendo più opportuno fare riferimento, anziché al mero possesso della patente per un determinato periodo, al totale di ore annuali di effettivo esercizio dell'attività nautica.

Marco SILVESTRONI (FDI), nel condividere le osservazioni svolte dal collega Rixi sul nuovo articolo 47, si chiede se non sia opportuno prevedere l'inserimento di un ulteriore comma 5, al fine di agevolare il settore e di semplificare la normativa applicabile per l'assunzione del personale dell'equipaggio e per la conduzione dell'unità da diporto, prevedendo l'applicazione, nei casi di noleggio di unità da diporto, delle disposizioni sul noleggio occasionale, con esclusione dei maggiori oneri previsti per il noleggio commerciale non svolto tramite unità da diporto.

Analogamente, con riferimento alla osservazione di cui lettera *d*) della proposta di parere in materia noleggio escursionistico, ritiene opportuno l'esclusione degli obblighi previsti nel noleggio di unità commerciali riguardo alla contrattualizzazione dell'equipaggio.

Davide GARIGLIO (PD) ripercorre in sintesi l'attività svolta dalla Commissione al fine di giungere all'elaborazione di un parere sul provvedimento in esame. In particolare, ricorda che il gruppo del Partito democratico, concordando sull'opportunità di giungere all'elaborazione di un parere ampiamente condiviso, nella scorsa seduta si è reso disponibile ad un rinvio della seduta al fine di svolgere gli approfondimenti necessari.

Rileva con rammarico come nella nuova proposta di parere sia stata eliminata la condizione che prevedeva la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con sottoscrizione autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato per l'iscrizione nel nuovo registro telematico delle imbarcazioni da diporto di un'unità da diporto di propria costruzione, condizione volta a superare un errore contenuto nello schema di decreto in esame. Osserva come spesso la forma sia anche sostanza e sottolinea che la norma introdotta dalla condizione prevedeva la stessa disciplina vigente per le immatricolazioni 'a chilometro zero' delle auto, per le quali, a fini di certezza del diritto, è prevista la sottoscrizione auten-

ticata da notaio o anche da altro pubblico ufficiale che vi provvede gratuitamente.

Più in generale, osserva che le disposizioni vigenti del codice civile in materia di trascrizione, e in particolare gli articoli 2657 e 2683, prevedono alcune fattispecie tipizzate nonché specifiche modalità formali che il decreto correttivo in esame sembra voler superare senza peraltro prevedere una espressa modifica al riguardo. Ritiene che tale scelta del Governo sia frutto di un errore che potrebbe certamente ingenerare incertezza tra gli operatori del diritto se non addirittura antitesi tra le norme vigenti. Al riguardo non comprende appieno le ragioni di voler introdurre una normativa speciale per la trascrizione e l'immatricolazione relativa alle imbarcazioni.

Riferisce altresì, senza nascondere il proprio disappunto, il contenuto di una nota interna al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui è venuto a conoscenza, in cui si chiede espressamente la modifica della proposta di parere elaborata dal relatore e presentata nell'ultima seduta svolta dalla Commissione. Ribadisce pertanto che il governo laddove voglia modificare il regime di pubblicità delle immatricolazioni debba fare una scelta precisa che riduca le possibilità di antinomia tra le discipline vigenti.

Auspica infine che su tali profili problematici il governo possa esprimere un orientamento chiaro.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, nel ritenere che sui profili problematici riferiti dal collega Gariglio siano stati già forniti gli opportuni chiarimenti, ricorda che il provvedimento in esame ha avuto un lungo *iter*, ritardato dall'attesa per il parere del Consiglio di Stato che è stato inviato al Parlamento solo recentemente.

Ritiene che la soppressione della condizione presente nella precedente proposta di parere in materia di dichiarazione sostitutiva di notorietà non cambi il fatto che sia proprio il decreto correttivo ad introdurre l'istituto della autocertificazione allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli

utenti. Rileva in proposito come il Consiglio di Stato nel parere di competenza si sia limitato a richiedere di specificare il contenuto dello stato che si va a dichiarare con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, senza richiedere la sottoscrizione autenticata da notaio. Ribadisce dunque l'intenzione del gruppo del Movimento 5 stelle di mantenere la proposta di parere così come rielaborata, ritenendo l'obiettivo della semplificazione un obiettivo primario da raggiungere, anche al fine di favorire la ripresa di un settore strategico duramente colpito dall'emergenza sanitaria.

Con riferimento ai rilievi del collega Rixi, ritiene che l'attuale formulazione del comma 4 del nuovo articolo 47 sul noleggi non sia affatto ridondante e suscettibile di dubbia interpretazione. In relazione alla osservazione di cui alla lettera *b*), segnala che essa riguarda le patenti D e quindi patenti semplificate.

Con riguardo ai rilievi del collega Silvestroni, concorda sull'opportunità di inserire una specifica osservazione nella proposta di parere.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta, al fine di consentire un confronto fra i rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 13.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, alla luce delle interlocuzioni svolte con i rappresentanti dei gruppi ritiene opportuno chiedere che la Commissione disponga di un ulteriore lasso di tempo, al fine di approfondire i nuovi profili problematici emersi nella seduta odierna.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto di tre documenti con i quali la Commissione europea delinea quella che a suo giudizio dovrebbe costituire la direzione di marcia che l'Europa dovrebbe intraprendere in due settori che si collocano alla frontiera tecnologica: il digitale e l'intelligenza artificiale. Si tratta di una occasione pressoché unica per svolgere un approfondito confronto per diverse ragioni.

In primo luogo, per l'oggettivo rilievo che questi settori stanno assumendo e soprattutto potranno assumere nei prossimi anni sotto il profilo dell'evoluzione dei sistemi produttivi e della organizzazione della vita quotidiana.

In secondo luogo, per la centralità che a queste tematiche la nuova Commissione europea intende attribuire nell'ambito del suo programma di lavoro, centralità riba-

data anche recentemente dalla Presidente della Commissione europea, von der Leyen, nel preannunciare l'intenzione della Commissione stessa di presentare a breve un nuovo progetto di quadro finanziario pluriennale che aumenti significativamente le disponibilità per fronteggiare la pandemia COVID 19, ma anche per perseguire con maggiore forza politiche fortemente innovative con l'obiettivo di promuovere la conversione delle economie europee verso il digitale.

In terzo luogo, perché l'ampiezza e la trasversalità dei documenti presentati dalla Commissione europea e che sono all'esame della Commissione consente una discussione ad ampio spettro che non trascuri nessuno dei problemi che tematiche di questo tipo pongono: da quelli squisitamente industriali e commerciali a quelli finanziari, da quelli relativi alla individuazione degli strumenti idonei a realizzare una migliore organizzazione della ricerca e delle modalità applicative a quelli connessi alla tutela dei diritti degli utenti e della loro *privacy* o ai progressi che possono essere compiuti dalle pubbliche amministrazioni mediante l'adozione di nuove e più avanzate tecnologie e metodologie di lavoro.

Come spesso accade, l'approccio adottato dalle istituzioni europee nel porre all'attenzione non soltanto delle altre istituzioni ma anche della generalità dei cittadini tematiche di ampia portata offre innegabili vantaggi, specie per un Paese come il nostro che fatica ad affrontare con sistematicità e in maniera non frammentaria questioni di grande complessità, quali quelle oggetto del pacchetto in esame.

Bisogna quindi cogliere l'occasione che viene offerta per verificare in che misura le strategie e le priorità delineate nei documenti presentati dalla Commissione europea corrispondono agli interessi del nostro Paese e quali aspetti occorre approfondire ulteriormente per recuperare, anche grazie all'azione svolta a livello europeo, i ritardi che anche su questo fronte l'Italia registra rispetto ai partner più avanzati. Ritardi che sono emersi,

spesso in termini acuti, nella attuale situazione di emergenza determinata dalla pandemia COVID-19, che ha imposto di fare ricorso in misura massiccia allo *smart working* così come alla didattica a distanza, per i quali il Paese nel suo complesso è risultato solo parzialmente attrezzato.

Il pacchetto, in sostanza, contempla un ampio spettro di iniziative in ogni settore, dal potenziamento della connettività e del rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, a nuove misure per supportare la competitività del sistema delle imprese e per migliorare le competenze digitali degli europei. La strategia per i dati propone la creazione di un *cloud* europeo per competere a livello internazionale nei *big data* e il Libro bianco indica strumenti e orientamenti per rendere accessibile a industrie, ma anche a PMI e pubblica amministrazione l'Intelligenza artificiale.

Merita anzi tutto sottolineare l'ambizione che giustamente ispira il pacchetto: si tratta di lavorare per assicurare all'UE sovranità digitale, attraverso lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture, reti e capacità digitali europee per ridurre la dipendenza nella fornitura di tecnologie da paesi extraeuropei e recuperare il ritardo che ancora la separa da *competitor* come Stati Uniti e Cina. Dipendenza che pone evidenti problemi non soltanto di *gap* competitivo ma anche sotto il profilo della sicurezza dei dati.

L'UE deve, quindi, fare tutto il possibile per partecipare al processo di progressivo sviluppo della digitalizzazione da protagonista e non da comprimaria.

Ciò richiede, in primo luogo, un salto di qualità per quanto concerne l'impiego di risorse da destinare a questi settori di punta nell'ambito della ricerca e dello sviluppo: da questo punto di vista, i volumi di spesa e il rapporto in termini percentuali rispetto al PIL degli investimenti in ricerca e sviluppo in Europa restano ancora bassi se comparati con quello degli Stati Uniti e della Cina.

Secondo la Commissione europea, il settore digitale nel suo complesso contri-

buisce al PIL dell'UE per l'1,7 per cento, della Cina per il 2,2 per cento e degli USA per il 3,3 per cento.

Ulteriori ricerche stimano che la dimensione dell'economia digitale possa variare dal 4,5 al 15,5 per cento del PIL mondiale a seconda degli indicatori considerati (produttività, valore aggiunto, occupazione, scambi commerciali, etc.).

Stati Uniti e Cina concentrano il 75 per cento di tutti i brevetti relativi alle tecnologie *blockchain*, il 50 per cento della spesa globale per l'*Internet of Things* e oltre il 75 per cento del mercato mondiale per il *cloud computing* pubblico. Stati Uniti e Cina detengono anche il 90 per cento del valore di capitalizzazione di mercato delle 70 maggiori piattaforme digitali del mondo a fronte di una quota del 4 per cento dell'Europa.

Sette grandi piattaforme (Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Alibaba) rappresentano i due terzi del valore totale di mercato (Unctad, *Digital economy report*, 2019).

Perdura, secondo la Banca europea degli investimenti, il ritardo delle imprese europee nell'utilizzo di nuove tecnologie. Il divario tra Unione europea (74 per cento) e Stati Uniti (83 per cento) nell'adozione di strumenti come la stampa 3D, la robotica avanzata, automazione di routine e contenuti digitali, interessa in particolare le imprese operanti nel settore dei servizi.

La Commissione europea stima in 65 miliardi di euro all'anno il fabbisogno dell'UE per le sole infrastrutture e reti digitali e calcola che riforme e investimenti a favore dell'innovazione tecnologica potrebbero generare entro il 2030 fino al 14 per cento di crescita supplementare cumulativa del PIL. Secondo i suoi calcoli, accelerare gli interventi già dal 2022 potrebbe portare ad un ulteriore aumento del PIL del 3,2 per cento (Mc Kinsey Global Institute, *Shaping the digital transformation*, studio per la Commissione europea, in corso di pubblicazione).

Nelle proposte a suo tempo presentate dalla Commissione europea sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027,

veniva prospettato un consistente incremento delle risorse che si intendono destinare ad alcuni settori considerati ad alto valore aggiunto europeo, tra cui ricerca, innovazione e agenda digitale. In particolare, si prevede l'istituzione di un nuovo programma Europa digitale, che dovrebbe sostenere progetti strategici in settori di punta: l'intelligenza artificiale, i supercomputer, la cybersicurezza o la digitalizzazione dell'industria e le competenze digitali; una quota rilevante di risorse dell'ambito del programma europeo di ricerca Orizzonte Europa e del fondo InvestEU (successore del FEIS) sarebbe finalizzata alla ricerca, all'innovazione e alla digitalizzazione;

Le risorse indicate dovrebbero trovare ulteriore incremento nell'ambito delle proposte aggiornate che la Commissione europea si accinge a presentare sul quadro finanziario pluriennale (QFP): l'obiettivo prioritario della nuova proposta è di realizzare ingenti investimenti per far fronte alla più grave recessione dal secondo dopoguerra quale è quella provocata dal COVID-19. La nuova proposta dovrebbe in particolare porre l'accento sulle iniziative più innovative delineate dalla Commissione europea, il *Green new deal* e lo sviluppo del digitale che dovrebbero, quindi, avvalersi di ulteriori e più consistenti finanziamenti, in particolare a valere sulle risorse di InvestEU.

Un impegno importante da parte della Commissione europea su questo fronte può risultare particolarmente utile all'Italia che purtroppo si colloca in una posizione di ritardo all'interno dell'UE: l'Italia figura, infatti, al 24° posto fra i 28 Stati membri dell'Ue nell'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI, *digital economy and society index*) della Commissione europea per il 2019.

Il quadro oggettivamente preoccupante della situazione del nostro Paese è confermato dall'IMD *World Digital Competitiveness Ranking*, che misura la competitività digitale analizzando competenze e capacità di adottare le nuove tecnologie come fattore di crescita economica e sociale in 63 paesi. L'Italia figura al 41°

posto, la Germania al 17°, l'Irlanda al 19°, la Francia al 24° e la Spagna al 28°.

Per quanto concerne specificamente le infrastrutture, la Commissione conferma l'obiettivo di mettere a disposizione di tutti i cittadini europei entro il 2025, anche nelle zone periferiche e rurali, una connettività *internet* basata sulla banda larga ultra veloce (almeno 100 Mbps potenziabile a velocità Gigabit). Per garantire la connettività Gigabit, assicurata da infrastrutture 5G e in fibra ottica, ritiene necessari investimenti a livello dell'UE, nazionale, regionale e privato che intende mobilitare attraverso i programmi di finanziamento Europa digitale, il Meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte Europa e il programma spaziale. Inoltre, prospetta la possibile revisione della direttiva (2014/61/UE) sui costi della banda larga.

La Commissione intende quindi aggiornare il piano d'azione per il 5G, per estenderlo alla preparazione per il 6G ed un nuovo programma in materia di spettro radio, oltre alla realizzazione di corridoi 5G per la mobilità connessa e automatizzata, compresi i corridoi ferroviari.

Secondo l'indice DESI 2019 la connettività resta insufficiente, nella media UE, per far fronte alla crescente domanda di banda larga veloce e ultraveloce. Il 60 per cento delle famiglie europee ha accesso alla connettività ultraveloce di almeno 100 megabit per secondo (Mbps) ed è in aumento il numero di abbonamenti alla banda larga. L'Italia si colloca al 19° posto per connettività con una percentuale del 57,6 e con un significativo miglioramento rispetto all'indice DESI del 2018, dovuto anche alla preparazione del 5G. Il superamento della media UE (83 per cento) è stato raggiunto con la copertura della banda larga veloce (NGA), raggiungendo il 90 per cento delle famiglie. Viceversa, nonostante un lieve tasso di crescita, per la banda larga ultraveloce (100 Mbps e oltre) l'Italia si colloca tra i Paesi con maggiore ritardo, con una percentuale di utenti serviti del 24 per cento contro il 60 per cento della media UE (27° posto).

Con riferimento allo specifico aspetto dell'assegnazione dello spettro 5G merita segnalare che l'Italia risulta al secondo posto (60 per cento contro una media europea pari al 14 per cento).

È evidente che su questo fronte sono rimaste irrisolte questioni fondamentali di cui pure a lungo si sta discutendo da tempo: come velocizzare la realizzazione di una rete di banda larga ultraveloce adeguatamente ramificata, che copra l'intero Paese, posto che, al di là del caso specifico delle cosiddette aree a parziale o totale fallimento di mercato, la situazione è assai differenziata nei diversi territori.

In particolare, si tratta di valutare se l'assetto del mercato che si è andato delineando negli scorsi anni, in cui i diversi operatori si muovono in competizione, spesso sovrapponendosi e comunque non in una logica di massimizzazione dell'utilità e della interconnessione degli investimenti effettuali da ciascuno di essi, corrisponda alle concrete esigenze del Paese. Peraltro, nessuno degli operatori sembra disporre di risorse adeguate a completare da solo la rete, per cui resta allo stato ancora non chiaro quali spazi ci siano per un progetto che accorpi in una logica unitaria gli interventi e gli investimenti dai vari *competitor* effettuali in modo da porre il Paese in condizioni di disporre di una rete efficiente, performante e integrata, essenziale anche ai fini dello sviluppo del 5G, in tempi rapidi.

Con la comunicazione quadro Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020) 67), la Commissione europea indica le iniziative che ritiene necessarie a sostenere lo sviluppo tecnologico nei prossimi anni.

Tre sono gli ambiti di intervento individuati:

- 1) migliorare la vita dei cittadini;
- 2) assicurare competitività al mondo delle imprese;
- 3) contribuire ad una società aperta, democratica e sostenibile.

Primo obiettivo indicato dalla comunicazione è il miglioramento della vita quo-

tidiana delle persone, anche utilizzando le tecnologie per interagire con amministrazioni ed erogatori di servizi pubblici.

La Comunicazione pone l'accento sulla necessità di promuovere la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni in tutta Europa.

Secondo il più recente indice di digitalizzazione dell'economia e della società, DESI 2019, il 64 per cento dei cittadini europei interagisce con la pubblica amministrazione tramite canali *on line* (il 57 per cento nel 2014). Per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali, tra cui sanità elettronica ed *e-governance*, i Paesi con i punteggi più elevati sono la Finlandia, Estonia e Paesi Bassi.

L'Italia si colloca al 18° posto; il livello di interazione *on line* tra cittadini e pubblica amministrazione risulta basso rispetto alla media europea (37 per cento).

È evidente che su questo aspetto l'Italia debba fare uno sforzo aggiuntivo, anche aggiornando il progetto SPID. Recentemente sono intervenuti significativi progressi, a partire dalla creazione di PagoPA. Ciò nonostante, le PA italiane faticano ancora molto ad attrezzarsi per garantire i loro servizi ai cittadini/utenti per via digitale e costituisce obiettivamente un fattore di irrazionalità, anche con riferimento all'ottimale utilizzo delle risorse stanziare e di rischio per quanto concerne la sicurezza dei dati trattati, il numero davvero eccessivo di *data center* esistenti su tutto il territorio nazionale.

L'esame dei documenti all'ordine del giorno può essere l'occasione per fare il punto, in primo luogo con il Governo, sulle iniziative da adottare in proposito nel prossimo futuro, anche alla luce della previsione, nell'ambito dei provvedimenti di urgenza recentemente adottati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, di nuove misure e risorse destinate allo scopo. Si tratta, in particolare, di capire in che misura aggiornare la strategia di trasformazione digitale per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana.

Fra le ulteriori azioni prefigurate dalla Commissione europea figurano:

una strategia europea in materia di cybersicurezza che dovrebbe comprendere

l'istituzione di un'unità congiunta per la cybersicurezza e la revisione della direttiva cosiddetta NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

una strategia di interoperabilità tra gli Stati membri, mirante a favorire i flussi transfrontalieri di dati del settore pubblico;

iniziative per migliorare le condizioni di lavoro degli addetti delle piattaforme *online*;

un nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale mirato a promuovere l'alfabetizzazione e il rafforzamento delle competenze digitali in tutti i livelli di istruzione scolastica.

Infine, è prospettata l'elaborazione di un'agenda per le competenze volta a potenziare le conoscenze digitali nel mondo del lavoro e iniziative rivolte ai giovani a inizio carriera.

Secondo l'indice DESI 2019 oltre un terzo della forza lavoro attiva in Europa (43 per cento) non possiede competenze digitali di base e solo il 31 per cento della forza lavoro possiede competenze avanzate nell'uso di *internet*. Allo stesso tempo, è in crescita la domanda di competenze digitali avanzate, come dimostra l'aumento di 2 milioni di occupati delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) degli ultimi 5 anni nell'UE.

Anche sul fronte del capitale umano e delle competenze digitali, l'Italia si colloca in una posizione di ritardo, al 26° posto dell'indice DESI.

Secondo obiettivo della transizione digitale è sostenere la crescita di un mercato unico in cui imprese di ogni dimensione possano competere in condizioni di parità, rafforzare la produttività e competitività a livello mondiale e in cui sia garantita la tutela dei consumatori.

Oltre alla strategia europea per i dati, la Commissione prevede:

la valutazione e l'eventuale riesame della normativa UE in materia di concorrenza per l'era digitale;

un pacchetto di proposte per una nuova strategia industriale che favorisca la transizione ad un'economia pulita, circolare e digitale di industrie e PMI;

l'elaborazione di un quadro normativo per una finanza digitale sicura ed una strategia per un mercato dei pagamenti integrato dell'UE che consenta servizi e soluzioni di pagamento tra gli operatori economici dei diversi Stati membri;

una nuova agenda dei consumatori che ne garantisca i diritti anche nelle transazioni *online*.

Secondo l'indice DESI 2019 sul versante dell'integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, cresce nei paesi UE il numero delle imprese che usa servizi *cloud* (il 18 per cento rispetto all'11 per cento del 2014) o *social media* (il 21 per cento) per dialogare con clienti e *partner*, le percentuali più alte si registrano in Irlanda, Paesi Bassi e Belgio. Appare leggermente aumentato il numero di PMI che vendono beni e servizi *on line* (17 per cento) ma meno della metà delle transazioni *on line* ha carattere transfrontaliero.

In questo ambito l'Italia è al 23° posto tra gli Stati membri. Solo il 10 per cento delle PMI effettua vendite *on line*, solo il 6 per cento transfrontaliere e solo l'8 per cento dei loro ricavi proviene dal commercio elettronico. I dati sono peraltro precedenti all'emergenza da COVID-19, durante la quale l'*e-commerce* ha sicuramente segnato un incremento.

Un tema molto delicato cui la Commissione europea dedica opportunamente molta attenzione è quello del trattamento fiscale delle attività digitali. L'obiettivo è affrontare la condizione attuale nella quale alcune imprese detentrici delle principali quote di mercato ottengono la maggior parte dei profitti sul valore creato in un'economia sui dati, potendo spesso beneficiare di una tassazione più favorevole in luoghi diversi da quelli dove operano, con effetti distorsivi sulla concorrenza.

Nel marzo del 2018 l'UE aveva presentato alcune proposte in materia di tassa-

zione digitale con l'intento di imprimere uno slancio alla discussione internazionale ed evitare una frammentazione nella regolamentazione degli Stati membri.

In seguito, sono ripresi i lavori in sede OCSE/G20, tuttora in corso, e le proposte dell'UE sono state momentaneamente accantonate, ed alcuni Stati membri (come Francia, Italia, Austria) hanno nel frattempo adottato soluzioni a livello nazionale.

Il negoziato è basato su due pilastri concernenti, rispettivamente, la riattribuzione degli utili delle imprese digitali e la riforma generale della tassazione internazionale delle società.

La Presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha ribadito che i regimi europei e internazionali di imposta sulle società devono essere riformati urgentemente, perché non consoni alle realtà dell'economia globale moderna e non tengono conto dei nuovi modelli di *business* del mondo digitale, e che se entro la fine del 2020 non si sarà trovata una soluzione globale per una tassazione del digitale equa, l'UE dovrà agire da sola.

Terzo obiettivo della comunicazione è garantire l'affidabilità e la sicurezza delle interazioni *on line* secondo il principio per cui ciò che è illecito *off line* deve esserlo anche *on line*. Di qui l'accento sul contrasto della vendita di beni illeciti, pericolosi o contraffatti e della diffusione di contenuti illegali o di informazioni non attendibili o poco trasparenti.

La Commissione intende aumentare la responsabilità delle piattaforme *on line* anche in ordine ai contenuti e ai servizi di informazione, rivedendo le regole per il mercato interno dei servizi digitali. Sarà presentato un piano d'azione per i *media* e l'audiovisivo, per promuovere contenuti di qualità e garantire il pluralismo dell'informazione *on line*.

La Commissione ritiene che cittadini e consumatori, che accedono a numerosi servizi *on line* tramite un processo di autenticazione, dovrebbero avere il controllo dei propri dati e della propria identità. A tal fine intende assicurare ai cittadini europei identità digitali affidabili

estendendo anche al settore privato il regolamento eIDAS (*Electronic Identification and Trust Services Regulation*, Regolamento (UE) n. 910/2014) che ha introdotto un quadro standardizzato per l'accettazione di firme e identità elettroniche.

Tra le ulteriori iniziative figurano: un piano d'azione per la democrazia europea; la promozione di scambio di dati nel settore sanitario con l'adozione di un formato comune europeo per le cartelle cliniche elettroniche e la realizzazione di uno spazio europeo dei dati sanitari che consenta l'accessibilità dei dati sanitari, e interventi di ricerca, diagnostica e trattamento più rapidi.

Con la comunicazione COM(2020)66, la Commissione illustra le iniziative volte alla creazione di un mercato unico europeo dei dati basato su norme di accesso e utilizzo chiare e condivise e su incentivi per l'interoperabilità e scambio transfrontaliero. In tale spazio virtuale si applicherebbero le norme europee che regolamentano la *privacy*, la tutela dei dati personali e il diritto alla concorrenza.

Le azioni previste dalla Commissione si basano sui seguenti pilastri:

a) creazione di un quadro coerente ed omogeneo per l'economia basata sui dati, superando l'attuale situazione contrassegnata da una dannosa frammentazione del mercato interno causata da azioni incoerenti tra i settori e gli Stati membri. In particolare, la Commissione intende finanziare l'istituzione di spazi interoperabili comuni di dati e infrastrutture *cloud* federate che superino gli ostacoli giuridici e tecnici della condivisione tra le organizzazioni;

b) il rafforzamento del diritto alla portabilità per le persone, offrendo loro un maggior controllo su chi può accedere sui dati generati automaticamente e utilizzarli, ed investimenti nelle competenze e nelle PMI;

c) la promozione della realizzazione di spazi comuni europei di dati in settori economici strategici e ambiti di interesse pubblico; sulla base dell'esperienza che si

sta maturando con la comunità scientifica nell'ambito del *cloud* europeo per la scienza aperta, la Commissione sosterrà, inoltre, la creazione dei seguenti nove spazi europei di dati in settori più specifici: dati industriali e manifatturieri, *Green Deal*, dati sulla mobilità, sulla sanità, sulla finanza, sull'energia, sull'agricoltura, sulle pubbliche amministrazioni e sulle competenze. Su quest'ultimo tema anche alcuni partner stanno già attivandosi: in particolare, la Germania ha lanciato il progetto « Gaia X », una infrastruttura *cloud* europea pensata per competere con il potere delle grandi aziende tecnologiche statunitensi e cinesi che coinvolge tra le altre Sap, Deutsche Telekom, Bosch, Siemens, Festo e Deutsche Bank. Al progetto tedesco guardano con interesse la Francia e le aziende francesi.

Anche il Governo italiano, attraverso il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ha affermato la necessità di disporre di un *cloud* nazionale per i dati strategici della pubblica amministrazione attraverso la creazione di un polo strategico nazionale, pubblico-privato, a controllo pubblico. Il Polo si dovrebbe occupare dei dati critici, quelli che rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale, e comunque, per i diversi profili di competenza, sarà vigilato dalle varie *Authority* di regolamentazione esistenti.

È bene ricordare che il valore della *data economy* per l'UE a 28 ha superato la soglia di 300 miliardi di euro nel 2018, confermando, nel complesso, la crescita stimata di quasi il 12 per cento rispetto all'anno precedente.

Con il Libro bianco sull'Intelligenza artificiale (COM(2020)65), la Commissione sottolinea in primo luogo la necessità di: promuovere investimenti in ricerca e innovazione; adottare un approccio coordinato a livello di Unione europea; promuovere l'adozione dell'IA da parte delle pubbliche amministrazioni e delle piccole e medie imprese; definire un quadro normativo specifico in materia di sicurezza e responsabilità e tutela dei diritti fondamentali (rispetto dei dati personali, non discriminazione...).

La Commissione pone innanzitutto in risalto l'esigenza di destinare al settore maggiori investimenti, tuttora ampiamente inferiori rispetto ad altre economie internazionali, osservando che nel 2016 in Nord America soggetti pubblici e privati hanno investito complessivamente 12,1 miliardi, in Asia 6,5 miliardi, in Europa 3,2 miliardi.

Tra le proposte del Libro Bianco figurano misure per promuovere le competenze nell'ambito di centri di ricerca e di eccellenza collegati, corsi di laurea, di dottorato e post-dottorato, poli nazionali dell'innovazione digitale. È altresì previsto: il sostegno a *start-up*, innovatori ed imprese ad alto potenziale di crescita tramite il Fondo europeo per gli investimenti, e un progetto di 100 milioni di euro per investimenti innovativi nel campo dell'IA nella prima parte del 2020. Il progetto potrebbe essere ulteriormente potenziato nel 2021 mediante InvestEU e un nuovo partenariato pubblico privato per l'IA, i dati e la robotica nell'ambito di Orizzonte Europa; un piano d'azione per l'adozione di sistemi di IA da parte del settore pubblico, ad esempio nel settore della sanità e dei trasporti.

Infine, viene prospettata la definizione di un quadro normativo nuovo che, sulla base degli orientamenti etici elaborati dal gruppo di esperti di alto livello costituito dalla Commissione, risponda alle nuove questioni poste dall'IA in ambito di sicurezza, responsabilità e tutela dei diritti fondamentali.

Per quanto riguarda la situazione in Italia, nel 2018 solo il 12 per cento delle aziende italiane aveva avviato un progetto di IA, mentre la spesa per lo sviluppo di algoritmi di IA è stata di 85 milioni di euro. In merito all'impatto sull'occupazione, alcune ricerche stimano che nei prossimi 15 anni l'IA potrebbe portare all'automazione di circa 3,6 milioni di posti di lavoro a fronte di un incremento della domanda di posti di lavoro di circa 4,7 milioni per ragioni demografiche, ovvero per l'aumento del numero dei pensionati in rapporto agli occupati.

La rapida rassegna dei vari aspetti su cui insiste il pacchetto di proposte della Commissione europea al nostro esame, per la cui più puntuale illustrazione rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia che ci troviamo di fronte ad una vera e propria strategia organica.

Ciò costituisce una forte sollecitazione anche per l'Italia che su queste tematiche, visti i ritardi e le difficoltà cui sommariamente ha fatto riferimento, è chiamato a realizzare uno sforzo aggiuntivo per delineare un percorso coerente e organico che consenta di razionalizzare una situazione contrassegnata, sotto troppi profili, da una eccessiva frammentazione che comporta, tra le altre cose, un utilizzo delle risorse disponibili poco efficiente.

Stante l'importanza delle materie trattate, per un esame più approfondito dei documenti propone alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni di interlocutori qualificati.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020
– Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) e il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Preliminarmente segnala che la relazione programmatica, così come il programma di lavoro della Commissione, sono stati presentati precedentemente alla crisi causata dalla pandemia prodotta dal COVID-19 e, pertanto diversi profili (si pensi solo alle politiche di bilancio) dovranno essere oggetto di una profonda ed inevitabile revisione dettata dalla nuova realtà, che troverà probabilmente concretizzazione in un nuovo documento.

Nel programma di lavoro, attualmente all'esame, non mancano tuttavia profili di interesse, essendo dedicata grande attenzione da un lato al *green deal* europeo dall'altro alla trasformazione digitale. Pur rinviando alla lettura del testo e alla documentazione a disposizione per un approfondimento delle iniziative descritte nel documento, segnala alcune delle iniziative di cui la Commissione dà conto tra le quali, innanzitutto, la strategia complessiva per l'era digitale, la strategia in materia di dati non personali e il libro bianco sull'intelligenza artificiale dei quali nella seduta odierna è stato avviato l'esame, cui si accompagnerà anche una normativa di riferimento. Accanto a questi interventi, si segnala l'intendimento di elaborare misure legislative per standardizzare i dispositivi di ricarica dei cellulari e di altri dispositivi con l'obiettivo di ridurre i rifiuti elettronici (previsto nel 3° trimestre 2020). Inoltre tra le iniziative programmate vi è anche la revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (4° trimestre 2020) e l'idea di presentare un piano d'azione aggiornato per l'istruzione digitale.

Passando ora all'esame della relazione programmatica per il 2020, essa si apre con una breve premessa del ministro, in cui si individuano le principali sfide che la nuova Commissione europea, sotto la guida della presidente Von der Leyen, ha voluto assumere in via prioritaria. Il testo della relazione è, inoltre, preceduto da una sintesi, che enuclea le singole posizioni e azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea. Si tratta di un utile stru-

mento di lettura, introdotto per la prima volta con la Relazione programmatica dello scorso anno, che consente al Parlamento di svolgere più agevolmente il suo compito istituzionale di indirizzo e controllo sulla linea politica del Governo nei rapporti dell'Italia con l'Unione europea.

A seguire, il corpo della Relazione programmatica è strutturato, come di consueto, in cinque parti. Completano il testo due appendici in cui si riportano il Programma del Trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea rumena, finlandese e croata, e un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2020, seguite dall'elenco degli acronimi.

Passando all'esame dei profili di competenza della Commissione, per quanto riguarda gli aspetti concernenti il settore dei trasporti, esaurita l'attività di consolidamento della normativa europea nel settore ferroviario, la relazione programmatica fa riferimento al settore del trasporto stradale, aereo, marittimo e della navigazione interna ed intermodale, oltre che ad alcuni profili di carattere generale riguardanti la revisione delle reti TEN-T e del Meccanismo per collegare l'Europa.

A questo proposito assai rilevante appare la strategia annunciata dal Governo in materia di riforma delle reti europee di trasporto TEN-T. Il Governo dà in particolare conto delle attività in corso propeedeutiche alla revisione del regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete TEN-T, alla luce delle future nuove sfide economiche, politiche, tecnologiche e sociali ed a seguito dei negoziati in risposta all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. La Commissione europea ha infatti deciso di anticipare tale processo di revisione al 2021, per affrontare temi quali le norme e i requisiti infrastrutturali, gli strumenti di attuazione, i vari aspetti della rete. Tale attività è iniziata nel luglio del 2019, attraverso l'avvio di una consultazione pubblica da parte della Commissione europea, a cui ha partecipato il Governo, tesa alla rivisitazione delle politiche di sviluppo, dei tracciati e dei nodi costituenti

le reti. Obiettivo del Governo sarà incorporare nella rete globale, nella rete centrale e, conseguentemente, nei corridoi, gli assi, i nodi e le tratte considerati prioritari nell'ambito del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, non ancora inclusi nell'assetto esistente. Da tenere in considerazione, anche in ragione del processo sopra ricordato, che nel corso del 2020 è prevista anche l'adozione del nuovo regolamento che stabilisce lo strumento di finanziamento « Meccanismo per collegare l'Europa » per il periodo 2021-2027 (COM(2018)438) – nell'ambito del più ampio contesto del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea – che ha raggiunto un consenso politico parziale a marzo 2019, lasciando aperti temi inerenti la dotazione finanziaria (per i trasporti oggi pari a circa 30,6 miliardi di euro, inclusi 11,3 miliardi provenienti dal Fondo di Coesione al quale l'Italia non risulta eleggibile), alcuni aspetti in tema di Brexit e le condizioni applicabili ai Paesi di Coesione. In relazione a ciò, il Governo sosterrà la posizione secondo la quale è opportuno non solo conservare ma anche incrementare la dotazione finanziaria dello strumento « Meccanismo per Collegare l'Europa », soprattutto sotto la forma di finanziamenti a fondo perduto, per le molteplici finalità d'uso dello stesso ivi inclusi programmi di spesa per la sicurezza delle infrastrutture.

Pertanto nell'ambito delle politiche di coesione sostenute con il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), con riferimento ai grandi progetti infrastrutturali, coerentemente con quanto previsto dalla Programmazione 2014-2020, il PON Infrastrutture e Reti 2021-2027 potrebbe consentire la destinazione di risorse per il completamento delle direttrici TEN-T, mediante il finanziamento di interventi ricompresi all'interno di due progetti prioritari per il tessuto trasportistico del Mezzogiorno, quali la velocizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari e la velocizzazione della linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo, che, considerati i termini temporali di eleggibilità delle spese

del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, non sono finanziabili nel periodo di programmazione 2014-2020.

Con riferimento al trasporto stradale, gran parte degli interventi concernono il settore dell'autotrasporto di merci. Nel rinviare al documento per l'esame di tutte le questioni ivi considerate, si richiama l'attenzione della Commissione su alcune delle problematiche di maggiore interesse.

Innanzitutto il Governo segnala che, in ordine alla proposta di modifica della direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture [COM(2017) 275] (cosiddetta « Eurovignette »), sosterrà l'abolizione dei sistemi di tariffazione basati sul tempo, favorendo i sistemi basati sulla distanza percorsa e supporterà l'estensione di alcune disposizioni anche ad altre tipologie di veicoli (quali veicoli leggeri ed auto per trasporto passeggeri).

Il Governo continuerà a seguire anche le attività negoziali riguardanti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci [COM(2018) 279].

Inoltre, sempre nel settore dell'autotrasporto, il Governo dà conto della propria posizione su un pacchetto di riforme relative a importanti regolamenti europei sulla materia rispetto alle quali sono in corso negoziati. Si tratta dei Regolamenti n. 1071/2009 (accesso alla professione di trasportatore su strada), n. 1072/2009 (accesso al mercato del trasporto di merci su strada in ambito UE), n. 561/2006 e 165/2014 (normativa sui tempi di guida e riposo nel settore del trasporto stradale e sul tachigrafo) e sulle direttive 2006/22 sui controlli della normativa sociale e sulle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto stradale. Il negoziato sui testi normativi, allo stato, prosegue nella fase dei cosiddetti « triloghi », in cui si punta a raggiungere un'intesa di compromesso, tra le posizioni del Consiglio, del Parlamento e della Commissione europea. Il Governo nel documento segnala alcuni significativi

progressi nel superamento delle criticità connesse ad esempio al « cabotaggio ricorrente » attraverso la previsione di un periodo (cosiddetto « *cooling off* ») di divieto di cabotaggio dopo un periodo di esecuzione e il rafforzamento del requisito di « stabilimento » per contrastare la concorrenza sleale ed evitando la creazione delle cosiddette « *letter box companies* ». Un ulteriore elemento rilevante concerne il divieto di riposo settimanale regolare a bordo e la flessibilità del riferimento del riposo settimanale su cicli di 4 settimane invece delle attuali due, ferme le ore di riposo, introducendo l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare l'attività per consentire al conducente il ritorno presso la propria sede (cosiddetto « ritorno a casa »), a seconda, ogni 3-4 settimane. Un ulteriore profilo di notevole rilevanza è legato alla definizione dell'accordo con il Regno Unito a seguito della Brexit, posto che il trasporto di merci tra l'Italia ed il Regno Unito sarà, dopo il periodo transitorio, soggetto a limitazioni. Ove non dovessero essere assicurate a livello dell'Unione europea soluzioni normative certe per il periodo successivo alla scadenza del regolamento 2019/501 il Governo sarà impegnato a tenere aperto anche il canale dei rapporti bilaterali fra Italia e Regno Unito, al fine di perseguire soluzioni idonee ad assicurare la continuità del trasporto merci su strada.

Con riferimento al trasporto marittimo, la relazione programmatica dà conto dell'intendimento del Governo di continuare a sostenere le azioni e le attività necessarie per semplificare gli oneri amministrativi a carico degli operatori marittimi, anche con la prosecuzione dei processi di digitalizzazione delle procedure e dell'impegno a favorire la conversione ecologica del trasporto marittimo, sostenendo l'implementazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (2014/94/UE).

Con riferimento al settore della navigazione interna, il Governo continuerà a seguire le attività di cui al pacchetto politico NAIADES 2 « Verso una naviga-

zione interna di qualità», che costituisce la continuazione del programma NAIA-DES 2006-2013, ed è diretto a favorire la riduzione delle emissioni anche in tale forma di trasporto e alla piattaforma di implementazione PLATINA 2. Infine, saranno monitorate ed implementate nella normativa nazionale le eventuali modifiche alla direttiva 2016/1629/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, recepita con il decreto legislativo n. 114 del 2018, sul cui schema la IX Commissione si è espressa il 1° agosto 2018.

Con riferimento al trasporto aereo, oltre che alla conclusione di alcuni accordi globali e di alcuni negoziati di accordo globale, il Governo, al fine di proseguire nell'attività di partecipazione alla normativa comunitaria ed internazionale, sarà impegnato, tra l'altro, a seguire gli sviluppi della Brexit e a seguire le fasi preparatorie alla formulazione da parte della Commissione europea della nuova proposta sul Cielo Unico Europeo (che avrebbe dovuto essere presumibilmente presentata nel 2020). Quanto agli interventi normativi il Governo parteciperà ai negoziati finalizzati alla revisione del regolamento (CE) 1008/2008 e del regolamento (CE) 261/2004.

Con riguardo al settore delle comunicazioni, la relazione dà conto dell'intendimento di portare avanti le diverse iniziative avviate dal Governo in coerenza con gli obiettivi e i diversi piani d'azione stabiliti in sede europea (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, IOT e Intelligenza Artificiale) tese a promuovere gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati.

Al riguardo primaria importanza riveste l'attività, in corso ormai da anni, per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga (Piano BUL) attraverso cofinanziamenti ed incentivi che prevedono l'utilizzo di fondi nazionali ed europei: nel 2020 è previsto l'avvio della fase di copertura delle aree grigie a fallimento tecnologico ed il sostegno alla domanda tramite l'utilizzo di *voucher* per l'utenza. Con

riferimento al 5G, dovrà continuare l'attività di monitoraggio delle sperimentazioni e degli obblighi di servizio e dovranno essere attuate le iniziative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2025. Inoltre il Governo è impegnato a dare seguito alla liberazione della banda 700 MHz da parte degli operatori di rete radiotelevisiva titolari di diritto d'uso per i canali DVB-T in ambito nazionale e locale ricompresi nella predetta banda e alla contestuale riassegnazione ai medesimi operatori di rete del diritto d'uso per i canali DVB-T ricompresi nella banda 470-694 MHz. Ciò sarà necessario ai fini di un corretto ed equilibrato passaggio delle frequenze agli operatori telefonici che ne hanno acquisito i diritti d'uso a seguito dell'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G.

Per quanto riguarda infine l'iniziativa WiFi4EU per la promozione della connettività nelle comunità locali, il Governo dà conto del fatto che proseguiranno in sinergia le iniziative avviate dall'Italia per la costruzione di una rete nazionale federata WiFi che consente di collegarsi con un unico accesso a tutte le reti Wifi pubbliche gestite dalle autorità locali (progetto Piazza WiFi Italia).

Sono inoltre molteplici le iniziative riguardanti l'attuazione del mercato unico digitale, con particolare riferimento al settore del digitale. Il Governo segnala che proseguirà l'attività inerente all'*e-commerce*, con specifico riguardo alla prospettiva di una modifica della direttiva, anche alla luce della giurisprudenza nazionale intervenuta più volte sul tema cruciale della responsabilità degli *host provider* (prestatori di servizi), che ha interpretato in senso restrittivo l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza. Il Governo ritiene che sul punto la modifica della direttiva debba essere allineata alle indicazioni giurisprudenziali nazionali ed europee, evitando comunque vincoli impropri per chi opera nel *web*. Il Governo ritiene altresì altamente auspicabile l'introduzione di regole fiscali omogenee in tutti gli Stati membri, per evitare paradossali situazioni di elusione fiscale da parte dei colossi del

web, che si avvalgono degli inaccettabili vantaggi fiscali stabiliti da alcuni dei Paesi membri. Si dovrà quindi dare attuazione al cosiddetto « pacchetto contratti digitali » (direttiva contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali e direttiva contratti di vendita di beni), nonché alle nuove normative afferenti il mercato unico digitale (regolamento piattaforme *on-line*, direttiva *copyright* e direttiva SAT CAB).

Con riferimento alla tecnologia *blockchain*, l'Italia continuerà la collaborazione con l'*European Blockchain Partnership* (partenariato europeo per la *blockchain*) e con la Convenzione MED7 sulla *Blockchain*.

Sulla proposta di regolamento sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (regolamento *e-privacy*), in corso di negoziato, si dà conto della contrarietà della posizione italiana al tentativo di accelerazione, nella conclusione del negoziato da parte della presidenza finlandese in ragione delle criticità rilevate. In particolare l'Italia ha sottolineato la sussistenza di criticità con riguardo alle disposizioni sulla conservazione dei dati, che potrebbero pregiudicare la disponibilità di strumenti di indagine nella lotta alla criminalità, alle disposizioni sulle autorità di supervisione e sul meccanismo di cooperazione europea, nonché con riguardo all'assoluta assenza di riferimenti alla tutela nel settore dell'antiterrorismo che rischia di rimettere ogni iniziativa di carattere preventivo unicamente alla redazione, in sede privatistica, di adeguate *policy* da parte dei *provider*.

Con riguardo al settore della cybersicurezza, oltre alla collaborazione con l'A-

genzia europea per la sicurezza delle reti dell'informazione (ENISA) e l'Organizzazione europea per la sicurezza cibernetica (ECISO), il Governo dà conto dell'intenzione di contribuire ai lavori che saranno condotti in ambito UE, sulla base della Raccomandazione (UE) 2019/534, per rafforzare la cybersicurezza delle reti 5G, considerato che molti servizi essenziali dipenderanno da tale tecnologia e che un eventuale malfunzionamento potrebbe avere gravi effetti sulle imprese e cittadini.

Con riferimento infine al cosiddetto *geo-blocking*, è prevista la revisione della normativa (da marzo 2020). Il Governo non prende sul punto specifiche posizioni, segnalando tuttavia che la Commissione europea dovrà valutare se estendere l'ambito di applicazione del regolamento stesso anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti.

Alessandro MORELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 2, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto del governo n. 101);

vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 1° agosto 2019;

visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso il 2 ottobre 2019;

visto il parere del Consiglio di Stato espresso il 26 marzo 2020 e trasmesso alla Commissione il 30 aprile 2020;

considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto introduce nel codice della nautica da diporto la definizione di « unità di diporto a controllo remoto » (articolo 3, comma 1, lettera *h-bis*)), che appare opportuno modificare riconoscendo agli armatori la facoltà di dotare l'unità di personale adibito al comando;

sottolineato che:

l'articolo 13, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera *b*), del

codice della nautica da diporto, nel senso indicato dall'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto in esame disponendo che l'obbligo di patente nautica si applichi alle unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc. anziché a 750 cc.;

il medesimo comma 5-*quater* ha contestualmente prorogato al 1° gennaio 2021 il termine relativo all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiori a 750 cc a iniezione a due tempi;

considerato che l'articolo 12, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto modifica l'articolo 39, comma 6-*bis*, del codice della nautica da diporto, e che appare opportuno prevedere programmi semplificati di apprendimento e conseguimento per le patenti nautiche di categoria D con limitazioni;

considerato che il medesimo articolo 12, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto modifica l'articolo 39, comma 6-*bis*, del codice della nautica da diporto, sopprimendo peraltro il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche;

rilevato che l'articolo 13 dello schema di decreto modifica l'articolo 39-*bis* del codice della nautica da diporto, relativo all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e che le modifiche sono state oggetto

di diversi rilievi nel parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali;

rilevato che l'articolo 14 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, introducendo la possibilità che il contratto di noleggio di unità da diporto abbia ad oggetto solo una parte dell'unità da diporto e che occorre in proposito delineare più nettamente le figure contrattuali e precisare i contenuti del contratto;

sottolineata la necessità di introdurre il contratto di noleggio escursionistico, al fine di venire incontro alle esigenze del comparto;

considerato che gli articoli 16, 18 e 19 dello schema di decreto modificano, rispettivamente, la disciplina dell'istruttore professionale di vela, delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica recata dagli articoli 49-*quinquies*, 49-*septies* e 49-*octies* del codice della nautica da diporto;

sottolineata l'urgenza di concludere tempestivamente l'*iter* per l'adozione del decreto legislativo in esame;

evidenziato infine che, a causa della grave situazione in cui versa il settore della nautica da diporto a seguito della emergenza da coronavirus, occorre adottare quanto prima provvedimenti normativi, anche di urgenza, che riconoscano rilevanti misure a sostegno del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto sia soppresso, provvedendo al coordinamento del testo con le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato l'articolo 39, comma

1, lettera *b*), del codice della nautica da diporto nel senso indicato dalla predetta lettera *a*);

2) all'articolo 39-*bis* del codice della nautica da diporto – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto – il comma 5 sia sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3. »;

3) l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 14 dello schema di decreto, sia sostituito dal seguente:

« Art. 47. – (*Noleggio di unità da diporto*) – 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento

di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare. »;

4) all'articolo 49-*octies* del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 19 dello schema di decreto in esame, siano meglio precisate le modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;

e con le seguenti osservazioni:

a) nella definizione di « unità di diporto a controllo remoto » introdotta all'articolo 3, comma 1, lettera *h-bis*), del codice della nautica da diporto – in forza dell'articolo 3 comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto – appare opportuno riconoscere all'armatore la facoltà di prevedere la presenza a bordo di un soggetto abilitato al comando;

b) all'articolo 39, comma 6-*bis*, del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*) dello schema di decreto – dopo le parole « condizioni meteomarine » si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: « con programmi semplificati di apprendimento e conseguimento »;

c) al medesimo articolo 39, comma 6-*bis*, del codice della nautica da diporto, si valuti l'opportunità di reintrodurre il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche;

d) si valuti l'opportunità di introdurre nel codice della nautica da diporto il seguente articolo:

« Art. 47-*bis*. – (*Noleggio escursionistico*) – 1. Il noleggio escursionistico è il contratto con il quale il noleggiante si obbliga, dietro corrispettivo, a pianificare ed eseguire con un'unità da diporto, per conto di uno o più noleggiatori o per i loro familiari, ospiti e dipendenti, un viaggio di piacere con percorso anche circolare, fornendo prestazioni come vitto, sistemazione in cabina o posto assegnato, escursioni, visite guidate, spettacoli e altro intrattenimento, mettendo a disposizione l'unità da diporto con la quale verrà data esecuzione al contratto stesso o parte di essa. 2. Il contratto di cui al precedente comma è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme »;

e) all'articolo 49-*quinquies* del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 16 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di specificare che l'istruttore di vela per svolgere l'attività di preparazione pratica dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica debba essere in possesso da almeno 5 anni di patente nautica in corso di validità di categoria almeno pari a quella che i candidati aspirano a conseguire;

f) all'articolo 49-*septies* del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera *d*) del comma 13, che impone agli istruttori di pratica della condotta di unità a motore l'obbligo del possesso di certificato medico sportivo di idoneità psico-fisica;

g) all'articolo 49-*septies*, comma 19, lettera *g*), del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ferma restando la possibilità di svolgere gli esami presso la propria sede, a richiesta, nei casi in cui vi sia un numero

di candidati non inferiore a dieci e con spese di viaggio e missione per i componenti delle commissioni di esame a carico dei richiedenti. »;

h) all'articolo 49-*septies* del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di intro-

durare una norma transitoria al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 19 del novellato articolo 49-*septies*, si continui ad applicare il comma 16 dell'articolo 49-*septies* del codice della nautica da diporto previgente all'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazione nella composizione della Commissione	144
5-03995 Rizzetto: Iniziative normative in merito alle conseguenze dell'equiparazione dei casi di infezione da nuovo Coronavirus all'infortunio sul lavoro	145
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	148
5-03996 Zangrillo: Iniziative dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), anche alla luce delle conseguenze della crisi prodotta dall'emergenza COVID-19	145
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	150
5-03999 Murelli: Vuoto normativo in materia di divieto di licenziamento al fine di salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria	145
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	151
5-03998 Serracchiani: Ritardi nelle procedure per la realizzazione di interventi a favore di giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno da parte dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)	144
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	153
5-03997 Giannone: Esclusione di professionisti e lavoratori autonomi dal beneficio del reddito di ultima istanza, in presenza di redditi da pensione	146
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	154
5-04000 Cominardi: Iniziative per la stabilizzazione del reddito di emergenza attraverso l'inserimento di politiche attive del lavoro, anche al fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti	147
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	155

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — In-

terviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Scoma ha cessato di far parte della Commissione.

Avverte, quindi, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-03995 Rizzetto: Iniziative normative in merito alle conseguenze dell'equiparazione dei casi di infezione da nuovo Coronavirus all'infortunio sul lavoro.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema normativo creato dall'articolo 42 del cosiddetto « decreto crescita », che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo da parte dell'INAIL, ha equiparato all'infortunio sul lavoro il contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro. L'attuale formulazione della norma, infatti, non esclude il rischio per i datori di lavoro di essere chiamati in giudizio per eventi al di fuori del loro controllo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando, in particolare, che uno specifico gruppo di lavoro tecnico è all'opera sul punto, per verificare se sia effettivamente necessario un intervento normativo o sia invece sufficiente una nuova circolare interpretativa.

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara insoddisfatto e, anzi, si dice sconcertato per la genericità della risposta fornita. Data la delicatezza del problema, si sarebbe invece aspettato che il Governo, già in questa occasione, preannunciasse l'adozione di una specifica previsione normativa nel primo provvedimento utile, dal momento che, in sede di giudizio, la circolare interpretativa dell'INAIL non può essere a fondamento della esenzione dalla responsabilità, in sede penale e civile, del datore di lavoro.

5-03996 Zangrillo: Iniziative dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), anche alla luce delle conseguenze della crisi prodotta dall'emergenza COVID-19.

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra la sua interrogazione, volta a conoscere le iniziative che l'ANPAL intenda assumere per implementare le politiche attive del lavoro, alla luce della estensione e della gravità della crisi economica in atto.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo ZANGRILLO (FI), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, perché non reca elementi che chiariscano il ruolo dell'ANPAL in questa fase, posto che nessuna delle promesse fatte dal suo presidente, che tra l'altro non risulta in sede, è stata mantenuta e che il personale che dovrebbe facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, costituito dai cosiddetti « navigator », è privo delle competenze ed esperienze necessarie a fare fronte all'estrema gravità della crisi. Auspica, pertanto, che il Governo, prendendo atto del fallimento dell'attuale gestione dell'ANPAL, adotti al più presto i provvedimenti necessari per ridare funzionalità a un ente che dovrebbe svolgere un ruolo centrale per il superamento della crisi del mercato del lavoro.

5-03999 Murelli: Vuoto normativo in materia di divieto di licenziamento al fine di salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria.

Claudio DURIGON (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ne illustra il contenuto, volto a sapere dal Governo quali provvedimenti intenda adottare, a fronte dei numerosi atti di licenziamento individuale che risultano essere stati adottati a decorrere dallo scorso 16 maggio, giorno di scadenza della sospensione imposta dal cosiddetto « decreto crescita ».

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando che la mancanza di continuità della Cassa integrazione, che avrebbe potuto evitare il ricorso al licenziamento individuale alla scadenza della sospensione dei licenziamenti, è riconducibile alla volontà di monitorare con precisione l'andamento delle richieste di tale ammortizzatore sociale, anche allo scopo di programmare i finanziamenti che l'Italia si attende dal programma europeo SURE. Auspica, comunque, che le forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione trovino una soluzione comune, che ponga fine a una situazione oggettivamente censurabile, riconducibile a pochi imprenditori, i quali non si sono fatti scrupolo ad approfittare della ristretta finestra temporale lasciata dalla normativa vigente per licenziare il proprio personale.

Claudio DURIGON (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, ritiene che la previsione di ulteriori cinque settimane di cassa integrazione, recata dal cosiddetto « decreto rilancio » non sia sufficiente a tamponare le situazioni di crisi in atto. Inoltre, il medesimo decreto-legge non sembra aver tenuto in considerazione la necessità di accelerare il più possibile le procedure di concessione della stessa, che danneggiano enormemente i lavoratori. A suo giudizio, la responsabilità di tali decisioni è riconducibile alla Ministra del lavoro e delle politiche sociali e al suo *staff* di collaboratori, che non si rendono conto appieno della gravità della situazione.

5-03998 Serracchiani: Ritardi nelle procedure per la realizzazione di interventi a favore di giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno da parte dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).

Debora SERRACCHIANI (PD) illustra la sua interrogazione, riguardante lo stato di avanzamento delle pratiche relative ai progetti presentati all'ANPAL, a seguito di un bando del settembre 2018, nell'ambito

del programma europeo « Garanzia giovani ».

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), fornendo dettagli, in particolare, sulle pratiche non ancora perfezionate.

Debora SERRACCHIANI (PD) ringrazia la sottosegretaria per l'impegno profuso nel reperire le informazioni richieste e chiede al Governo di impegnarsi a tenere sotto controllo la situazione. Infatti, il mancato perfezionamento delle procedure e la mancata sottoscrizione delle convenzioni comprometterebbe la possibilità per i lavoratori coinvolti di essere riqualificati grazie all'utilizzo dei fondi europei, che altrimenti andrebbero restituiti. Tale eventualità avrebbe gravi ripercussioni soprattutto nei territori più duramente colpiti dalla crisi.

5-03997 Giannone: Esclusione di professionisti e lavoratori autonomi dal beneficio del reddito di ultima istanza, in presenza di redditi da pensione.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, ne illustra il contenuto, volto a sapere dal Governo quali decisioni intenda assumere per permettere ai liberi professionisti di cumulare il reddito di ultima istanza, previsto dal cosiddetto « decreto cura Italia », e la pensione di reversibilità, come è già possibile, grazie a una recente modifica normativa, per l'assegno di invalidità.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC), pur ringraziando la sottosegretaria, non si può dichiarare soddisfatta, dal momento che la circolare dell'INPS richiamata nella risposta non è sufficiente a risolvere la situazione, posto che, per con-

sentire la cumulabilità tra reddito di ultima istanza e assegno di invalidità, è stato necessario adottare una norma di legge. Auspica, pertanto, che il Governo introduca una specifica previsione nel cosiddetto « decreto rilancio » appena emanato, anche per evitare che cittadini che versano in condizioni di oggettiva difficoltà non ricevano alcun aiuto dallo Stato e altri, pur non avendone titolo, percepiscano sussidi quali il Reddito di cittadinanza, come dimostrano anche recenti notizie di stampa.

5-04000 Cominardi: Iniziative per la stabilizzazione del reddito di emergenza attraverso l'inserimento di politiche attive del lavoro, anche al fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti.

Claudio COMINARDI (M5S) illustra la sua interrogazione, volta a conoscere gli intendimenti del Governo in ordine all'eventuale adozione di strumenti per l'emersione dei comportamenti illeciti dei destinatari del reddito di emergenza, introdotto

dal cosiddetto « decreto rilancio », anche al fine di impedire che, alla cessazione del sussidio, essi ritornino nell'illegalità.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Claudio COMINARDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, non si dichiara pienamente soddisfatto della risposta, che esclude la possibilità di « accompagnare » i percettori del reddito di emergenza fuori nell'uscita dall'illegalità. A suo giudizio, pur nell'estrema limitatezza temporale dell'istituto, sarebbe possibile adottare strumenti simili a quelli previsti per coloro che accedono al Reddito di cittadinanza.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-03995 Rizzetto: Iniziative normative in merito alle conseguenze dell'equiparazione dei casi di infezione da nuovo Coronavirus all'infortunio sul lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla tutela delle imprese dalle potenziali conseguenze dannose derivanti dall'equiparazione dei casi di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro agli infortuni sul lavoro.

In via preliminare, preciso che la disposizione contenuta nell'articolo 42, secondo comma del decreto-legge «Cura Italia» ha, anzitutto, una portata chiarificatrice finalizzata ad indirizzare, in un momento delicato, caratterizzato dall'emergenza nazionale, l'azione dei medici certificatori e dei datori di lavoro, con lo scopo di apprestare velocemente le prestazioni agli infortunati vittime del contagio, evitando disguidi e sovrapposizioni di competenze.

Nel merito, l'articolo 42 non modifica ma conferma i principi generali applicati per il riconoscimento delle prestazioni a favore di tutti i lavoratori in caso di infortunio da contagio da malattia infettiva e ciò anche in un periodo di pandemia caratterizzata da una larga diffusione dei fattori di contagio.

Secondo i principi che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, quindi, l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose inquadrando, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, attraverso una equiparazione della causa virulenta a quella violenta, così come stabilito dalla disposizione in esame.

I contagi da coronavirus non fanno, quindi, eccezione a tale regola e sono, pertanto, da ricondurre a tutti gli effetti nell'ambito degli infortuni sul lavoro; ciò sulla base di un consolidato orientamento sia dell'INAIL che della scienza medico-legale nonché della giurisprudenza.

La disposizione in esame riafferma tale indirizzo e chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro e ciò per tutti i lavoratori assicurati.

Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dal riconoscimento come infortunio sul lavoro dei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, voglio precisare che da essi non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo ai datori di lavoro.

Infatti, sono ben diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro rispetto a quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro. Queste ultime responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun

rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero.

Del resto, neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario accertare la colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

Peraltro, la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che le disposizioni regolanti le cautele da adottare in ambito lavorativo per contrastare la diffusione del contagio sono oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono partico-

larmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.

Al riguardo, voglio evidenziare che un ruolo essenziale è attribuito all'osservanza, da parte delle aziende, dei principi contenuti negli specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, d'intesa con il Governo, volti a rendere sicuri e salubri i luoghi di lavoro e a prevenire e contenere i rischi di contagio da COVID-19.

Sotto questo aspetto, in caso di osservanza delle citate disposizioni, è ragionevole ritenere che la corretta applicazione dei criteri che presiedono all'accertamento della responsabilità in ambito civile e penale, anche alla luce dell'articolo 2087 del codice civile, dovrebbe certamente escludere la configurabilità di qualsiasi responsabilità in capo al datore di lavoro.

ALLEGATO 2

5-03996 Zangrillo: Iniziative dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), anche alla luce delle conseguenze della crisi prodotta dall’emergenza COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l’atto concernente le politiche del lavoro attuate dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) in special modo in questo periodo emergenziale.

Relativamente al Piano industriale 2020-22, voglio precisare che si tratta non del Piano industriale di ANPAL bensì della sua società *in house* ANPAL Servizi S.p.A.. Il suddetto Piano è stato sottoposto dal Presidente all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nell’ultima seduta, ma si è deciso di rimandare l’approvazione in quanto, data la situazione di emergenza COVID-19, non vi era stato modo di condividere il documento a livello regionale. Pertanto, secondo quanto espresso dall’ANPAL, Il Piano verrà riportato in Consiglio di Amministrazione nei prossimi giorni.

Con riferimento agli strumenti specificamente messi in campo per agevolare il collocamento o il ri-collocamento dei disoccupati, ANPAL si è dotata di strumenti a supporto degli operatori pubblici e privati, e lo ha fatto nel quadro delle competenze attribuite dal decreto legislativo 150/2015 e dal decreto-legge n. 4 del 2019.

Nel quadro delle politiche attive messe in campo, voglio ricordare l’Assegno di ricollocazione, quale strumento di politica attiva del lavoro, introdotto dalla Legge di bilancio 2018 e per il quale, in questa fase e a seguito dell’adozione del DPCM 17 marzo 2020, si registra un forte interesse da parte delle parti sociali e delle aziende interessate dagli interventi di integrazione salariale straordinaria.

L’assegno è previsto per lavoratrici e lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale o crisi. La norma (articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015) prevede infatti che, oltre all’agevolazione fiscale per le somme percepite in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore possa accedere al cosiddetto « bonus rioccupazione », di misura pari al 50 per cento del trattamento di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Tale misura è erogata da INPS previa la verifica dei requisiti presenti sugli archivi ANPAL.

Voglio ricordare, da ultimo, l’incentivo « IO Lavoro », la nuova agevolazione contributiva prevista da ANPAL a valere su risorse del FSE ed erogata da INPS in favore dei datori di lavoro che assumano – per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 – con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani disoccupati o soggetti qualificati quali « lavoratori svantaggiati ».

Concludo, pertanto, sottolineando che l’impegno dell’ANPAL, così come del Ministero che rappresento è massimo; la priorità del Ministero del lavoro, soprattutto, in questo momento, è infatti tutelare il lavoro e aiutare le imprese. Gli investimenti più importanti da fare, in questo momento, sono indirizzati proprio alle politiche attive per favorire il più possibile la ripartenza del lavoro in Italia.

ALLEGATO 3

5-03999 Murelli: Vuoto normativo in materia di divieto di licenziamento al fine di salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla ritardata pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del cosiddetto « Decreto Rilancio » ed in particolare alle problematiche che tale ritardo potrebbe creare in materia di licenziamenti collettivi, stante la disposizione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 18 del 2020 che aveva previsto il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, divieto valido fino al 16 maggio u.s..

Al riguardo, mi corre l'obbligo di evidenziare il lavoro svolto fino ad ora dal Ministero che rappresento, che sin dalla prima emergenza COVID che ha inizialmente interessato solo alcune zone del nostro territorio e che si è poi estesa a tutto il Paese, è stato impegnato in prima linea nella definizione immediata delle norme idonee ad arginare gli effetti della crisi e al contempo dirette al sostegno di migliaia di lavoratori e di imprese.

Con specifico riferimento ai lamentati ritardi nella pubblicazione del cosiddetto « Decreto Rilancio » va detto innanzitutto che deve essere chiara la portata della manovra pari a due leggi bilancio: sono stanziati complessivi 55 miliardi per la ripresa dell'Italia *post lockdown* e sono messe in campo misure per ogni settore economico e di attività.

Il Ministero che rappresento è stato primariamente coinvolto nella definizione delle norme che si sono preoccupate di coprire esigenze di lavoratori ed imprese, cercando di guardare a tutto campo il quadro economico nazionale, le difficoltà

delle famiglie, delle diverse tipologie di lavoratori, dei diversi contesti socio economici.

Il Ministero del lavoro si è impegnato con tutte le proprie forze sin da subito e per il decreto rilancio ha inviato quasi immediatamente la propria piattaforma di norma che si sono andate via via affinando in esito alle interlocuzioni con i vari attori istituzionali e con il ministero dell'economia che ha il portafoglio delle risorse economiche.

Non si è perso tempo anche nella consapevolezza che molti posti di lavoro erano e sono a rischio.

La disposizione sul divieto di licenziamento è stata pensata e studiata proprio a tutela dei lavoratori più deboli ed esposti al rischio di perdere il lavoro. Il mio Ministero ha definito testi e relazioni e li ha rimessi nelle mani del Ministero dell'economia, capofila del provvedimento, che evidentemente ha avuto bisogno di affinare testi e distribuzione delle risorse disponibili, ma siamo certi che alla luce del combinato disposto della norma che prevede il rinnovo della cassa integrazione ordinaria e di quella in deroga e dell'articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, operando una modifica sostanziale dell'articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede in capo al datore di lavoro il divieto di licenziamento per 5 mesi a far data dal 17 marzo 2020, nonché la possibilità di recedere dal licenziamento intimato al lavoratore e di consentire l'accesso alle misure di ammortizzatori so-

ciali, previste nel decreto-legge n. 34 del 2020, i posti di lavoro siano stati messi in salvo.

Nel ribadire che il Ministero che rappresento ha assicurato con il decreto Rilancio continuità e rafforzamento alle mi-

sure adottate nella prima fase di emergenza, rassicuro che l'azione ministeriale continuerà ad essere condotta con il massimo impegno al fine di garantire l'applicazione delle norme dirette a sostenere la tutela del lavoro e le imprese.

ALLEGATO 4

5-03998 Serracchiani: Ritardi nelle procedure per la realizzazione di interventi a favore di giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno da parte dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle procedure di cui al bando per il finanziamento del Programma Garanzia Giovani, paventando ritardi, da parte dell'ANPAL, nel perfezionamento delle convenzioni con i soggetti proponenti dei progetti.

Il Programma Garanzia Giovani si inserisce nell'ambito del programma Operativo Nazionale « Iniziativa Occupazione Giovani » ed ha l'obiettivo di porre in atto strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo.

L'ANPAL, nel mese di marzo 2018 ha bandito l'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione dell'intervento « Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno ». Il bando, come è noto, si pone l'obiettivo di rafforzare le competenze dei giovani NEET nei settori dell'ICT, allo scopo di formare figure professionali con competenze spe-

cifiche nei settori del digitale e dell'informatica, accrescendo per tale via le opportunità di impiego dei giovani.

Con specifico riferimento ai palesati ritardi nelle procedure, paventati dall'interrogante, l'ANPAL, interpellata a riguardo, ha comunicato che dal mese di settembre al mese di dicembre 2019 ed in relazione alle procedure relative alle convenzioni da sottoscrivere sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche alla stipula delle stesse e che dal mese di gennaio 2020 sono state stipulate 18 convenzioni rispetto ai 27 progetti approvati. ANPAL, ha precisato, inoltre, che per le restanti convenzioni sono in corso ulteriori verifiche relative ai controlli prescritti.

L'impegno del Ministero che rappresenta sarà quello di continuare a monitorare le attività poste in essere dall'ANPAL per il completamento e la totale realizzazione del Programma Garanzia Giovani.

ALLEGATO 5

5-03997 Giannone: Esclusione di professionisti e lavoratori autonomi dal beneficio del reddito di ultima istanza, in presenza di redditi da pensione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sul reddito di ultima istanza istituito dal decreto « cura Italia », riportando il caso di una libera professionista esclusa dal beneficio perché titolare di una pensione di reversibilità, seppur di somma esigua.

In relazione a quanto richiesto dall'interrogante, si rappresenta preliminarmente che il Governo che rappresento è stato sin dall'inizio ben consapevole delle difficoltà che anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti avrebbero attraversato a causa della pandemia da COVID-19, che ha procurato la paralisi dell'economia nazionale e la diminuzione di qualsiasi reddito da lavoro autonomo.

Con questa consapevolezza ci si è battuti per l'inserimento dell'articolo 44 nel decreto-legge 18 decreto noto come « cura Italia » e per la sua rapida ed effettiva attuazione attraverso l'adozione dei necessari decreti ministeriali indispensabili a dare corso alla misura.

Il Fondo che consente l'erogazione del reddito di ultima istanza è stato rifinanziato con il decreto Rilancio che ha previsto l'aumento del tetto di spesa di oltre 700 milioni di euro per consentire di far fronte alle richieste provenienti dalle platee interessate. Questo sforzo fortemente

sostenuto dal Ministro del lavoro è frutto della profonda consapevolezza delle necessità di sostenere categorie che hanno avuto il fermo quasi totale della propria attività.

In ordine al caso specifico riportato nella interpellanza e sul quale mi riservo di fare i doverosi approfondimenti, va precisato che l'INPS con la circolare n. 49/2020 ha specificato che per i beneficiari iscritti all'INPS (tra gli altri, i liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata nonché i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago) l'incompatibilità sussiste soltanto con la titolarità di un trattamento pensionistico diretto e non anche con quello di reversibilità.

Il Ministero che rappresento ha cercato di ovviare ad alcune difficoltà applicative connesse all'erogazione delle indennità previste dalle norme adottate e presenti ad esempio nel Decreto « cura Italia » e che erano sorte in questa prima fase emergenziale, tant'è che nel decreto-legge cosiddetto Rilancio, di prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, è stata altresì chiarita la cumulabilità delle suddette indennità anche con l'assegno ordinario di invalidità.

ALLEGATO 6

5-04000 Cominardi: Iniziative per la stabilizzazione del reddito di emergenza attraverso l'inserimento di politiche attive del lavoro, anche al fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo se intende proporre, per il cosiddetto reddito di emergenza, una procedura analoga a quella utilizzata per i percettori del reddito di cittadinanza al fine di debellare comportamenti illeciti determinati dallo svolgimento di attività lavorative in nero.

Innanzitutto, voglio sottolineare che l'istituendo Reddito di emergenza è previsto avere una durata limitata, durante la quale, peraltro, anche per i beneficiari del Reddito di cittadinanza è prevista una proroga della sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, tra cui la partecipazione alle politiche attive del lavoro, introdotta dall'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 2020, ad eccezione della accettazione di offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza e fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento

al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate.

Al di fuori del periodo emergenziale, l'esigenza rappresentata può essere perseguita attraverso il Reddito di cittadinanza, che già rappresenta uno strumento adatto a favorire un percorso di emersione dal lavoro nero. Infatti, sebbene i redditi da lavoro nero per definizione non concorrono a determinare il valore dell'ISEE preso a riferimento per verificare i requisiti di accesso, l'obbligo di aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale e il sistema sanzionatorio, rendono incompatibile la fruizione di questo beneficio con la partecipazione al lavoro irregolare, fornendo al tempo stesso il sostegno economico per intraprendere un percorso di accesso ad un lavoro regolare.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19. C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli e C. 2480 Martina (*Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2484 Mammi*) 156

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Agostino Miozzo, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulle attività finalizzate al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 159

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.35.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19.

C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli e C. 2480 Martina.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2484 Mammi).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19 » (C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli e C. 2480 Martina).

Avverte che è stata assegnata alla Commissione, nella giornata di ieri, in sede referente, la proposta di legge C. 2484,

d'iniziativa della deputata Mammi, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei professionisti e degli operatori sanitari e sociosanitari vittime dell'epidemia di coronavirus ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Fa altresì presente che al Senato, presso la 1^a Commissione (Affari costituzionali), nella giornata di ieri è stato incardinato l'esame, in sede deliberante, di alcune proposte di legge concernenti l'istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari e sociosanitari (S. 1778 Papatheu, S. 1795 Bernini e S. 1798 Collina) il cui contenuto, sebbene non identico, afferisce comunque a una materia analoga a quella oggetto dei provvedimenti all'esame della Commissione Affari sociali. Avverte, quindi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già fissata per domani, si stabilirà come procedere con riferimento al seguito dell'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Dà, quindi, la parola ai relatori, deputati Martina e Murelli, per lo svolgimento della relazione.

Elena MURELLI (LEGA), *relatrice*, evidenzia che la XII Commissione avvia oggi l'esame di alcune proposte di legge, presentate da diversi gruppi parlamentari, che hanno in comune il fatto di essere volte all'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19.

Lo scopo perseguito è quello di ricordare ogni anno coloro che hanno perso la vita a causa della gravissima calamità sanitaria, senza precedenti in epoca recente, che ha colpito il nostro Paese a partire dal mese di febbraio 2020. Ad oggi, risultano contagiate dal virus oltre duecentoventimila persone, di cui, purtroppo, circa trentaduemila sono decedute.

L'Italia ha pagato un prezzo enorme in termini di vite umane, sono stati colpiti in modo particolarmente aggressivo gli anziani, nonostante l'eccezionale impegno profuso dagli operatori sanitari e da tutti coloro che sono stati in prima linea per affrontare l'emergenza in corso, come le Forze dell'Ordine e l'Esercito, che molto spesso hanno svolto la propria attività in condizioni drammatiche.

Entrando nel merito delle singole proposte, procedendo in ordine di progressione numerica e precisando che illustrerà le proposte C. 2451 e C. 2479 mentre il collega Martina relazionerà sulle restanti due proposte in esame, rileva che la proposta di legge C. 2451 Mulè istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, da celebrare il 20 febbraio di ogni anno, giorno in cui Annalisa Malara, anestesista dell'ospedale di Codogno, ha individuato il « paziente uno » in Italia. Si prevede che, in tale occasione, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio al fine di onorare le vittime dell'epidemia di Covid-19 (articolo 1).

Tale proposta di legge prevede inoltre che, in occasione della Giornata nazionale, tutti i lavoratori del settore pubblico e del

settore privato potranno decidere di donare l'importo corrispondente alla retribuzione di una o più ore della propria giornata di lavoro per il sostegno alla ricerca scientifica (articolo 2). La Giornata nazionale può altresì essere celebrata attraverso manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione al fine di conservare, rinnovare e costruire la memoria degli eventi e delle vittime dell'epidemia di Covid-19 (articolo 3). Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, potranno promuovere e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione sui temi relativi alla diffusione dell'epidemia e all'impegno nazionale e internazionale per il suo contenimento e per l'assistenza alle persone colpite (articolo 4). In tale contesto, si prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicuri adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale nella Giornata nazionale, al fine di conservare e di rinnovare la memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus (articolo 5).

La proposta di legge C. 2479 Murelli, che si compone di un unico articolo, è volta a istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19, da celebrare a partire dal 18 marzo 2021, al fine di commemorare le vittime dell'epidemia ed esprimere solidarietà alle comunità più colpite. Nella relazione illustrativa della proposta in oggetto, si ricorda che il 18 marzo scorso è stata la giornata in cui si è registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale. Nella relazione vengono richiamate le immagini drammatiche della lunga colonna di mezzi militari dell'Esercito che, nella notte del 18 marzo, hanno trasportato le bare delle vittime del virus dalla camera mortuaria del cimitero di Bergamo, senza ormai più spazio disponibile, verso i forni crematori di altre regioni. L'intento, quindi, è quello di commemorare le vittime della pandemia che ha coinvolto duramente l'intero

Paese, con effetti ancora più devastanti in alcune aree, che sono state colpite in modo abnorme.

La Giornata nazionale è riconosciuta solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. In occasione di tale Giornata è prevista l'organizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Maurizio MARTINA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 2480 Martina, analogamente alla proposta C. 2479 illustrata dalla collega Murelli, all'articolo 1 stabilisce che la Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, al fine di ricordare e commemorare tutti coloro che hanno perso la vita durante la pandemia da Covid-19. La scelta è ricaduta sulla data del 18 marzo, giorno in cui gli autocarri militari hanno lasciato Bergamo con sessantacinque bare, affinché – come emerge dalla relazione illustrativa – l'istituenda Giornata nazionale diventi l'occasione per ricordare chi è deceduto mentre era in servizio per salvare altre vite e chi ha perso la propria vita in un ospedale, in una casa di riposo o nella propria abitazione, senza poter ricevere il conforto dei propri affetti. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 è dedicato alle iniziative che lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, al fine di ricordare e commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa della pandemia di Covid-19, in particolare presso le giovani generazioni. L'articolo 3 concerne l'entrata in vigore del provvedimento.

La proposta di legge C. 2484 Mammi, diversamente dalle tre precedenti proposte, intende istituire la Giornata nazionale

in memoria dei professionisti e degli operatori sanitari e sociosanitari che hanno perso la vita per aver contratto il virus nel corso delle azioni di contrasto e di gestione dell'attuale emergenza epidemiologica. L'istituzione di una Giornata a loro dedicata rappresenta, nelle intenzioni dei proponenti, un doveroso tributo di riconoscenza verso l'alto senso del dovere e lo spirito di abnegazione di tanti professionisti e operatori sanitari e sociosanitari.

Tale proposta si compone di cinque articoli. Ai sensi dell'articolo 1, la Giornata nazionale viene fatta coincidere con la data del 31 marzo di ciascun anno, dando così un valore simbolico all'iniziativa assunta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con il minuto di silenzio, celebrato appunto il 31 marzo scorso, per ringraziare i professionisti sanitari e sociosanitari impegna nella difesa delle vite umane in questa emergenza e per rendere omaggio al dolore dei familiari.

L'articolo 2 prevede che, in occasione della predetta Giornata nazionale, in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano gli organi competenti possano promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri e iniziative al fine di conservare e di rinnovare nelle future generazioni la memoria del sacrificio e dell'eroismo dei professionisti e degli operatori sanitari e sociosanitari.

Ai sensi dell'articolo 3, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 4 attribuisce al Ministero dell'Istruzione il compito di emanare apposite direttive ai fini della promozione e dell'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 anche presso le scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la Giornata nazionale. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 maggio 2020.

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Agostino Miozzo, Coordinatore del Comitato tecnico-

scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulle attività finalizzate al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
(COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.
(Doc. LXXXVI, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli atti in titolo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, PD e IV, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, fa presente che il Programma di lavoro della Commissione europea – il primo della nuova Commissione, che si inserisce in un contesto generale caratterizzato dalla discussione di temi e questioni che incideranno sul futuro dell'Unione – si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen: un *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

Nell'ambito del *Green Deal* europeo, che si occupa anche dell'allarmante perdita di biodiversità e di ecosistemi sani che minaccia la resilienza della natura, la Commissione presenterà una nuova strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030

e una strategia « dal produttore al consumatore » per l'intera filiera alimentare, volta ad aiutare gli agricoltori a fornire ai cittadini europei alimenti di elevata qualità, nutrienti, accessibili e sicuri in un modo più sostenibile.

La Commissione europea inserisce le priorità legislative per il 2020 in un quadro più complessivo caratterizzato dal negoziato sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, recante il prossimo nuovo bilancio di lungo periodo, dall'avvio dei negoziati per il nuovo accordo con il Regno Unito e dalla necessità di orientare l'elaborazione delle politiche unionali sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda il QFP, segnala che le divergenze tra gli Stati membri, registratesi sia sulla dotazione complessiva che sul riparto delle diverse politiche, stanno dilatando i tempi del negoziato e il conseguente avvio della nuova programmazione pluriennale. Tali divergenze sono emerse, da ultimo, in sede di Consiglio europeo straordinario del 20 e 21 febbraio 2020 che ha esaminato una nuova proposta generale presentata dal Presidente del Consiglio europeo Michel, che prospetta una dotazione complessiva inferiore (1,074 per cento del reddito nazionale lordo – RNL – dell'Unione europea a 27) rispetto a quella proposta a maggio 2018 dalla Commissione europea, il cui ammontare rappresenta per il Governo – come ribadito nella Relazione programmatica – il « minimo indispensabile » per finanziare adeguatamente le priorità d'azione che l'Unione si è data.

In particolare, evidenzia che, per la PAC, la proposta del Presidente del Consiglio europeo prospetta 329,2 miliardi di euro, mentre la Commissione europea aveva proposto 324,2 miliardi e il Parlamento europeo ha chiesto 383,2 miliardi di euro. Secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe una riduzione del 12 per cento a prezzi costanti rispetto al periodo 2014-2020 (secondo il Parlamento europeo il taglio sarebbe più consistente e ammonterebbe al 15 per cento). I tagli colpirebbero anche l'Italia con una

riduzione stimata di circa 4,7 miliardi di euro, passando dai circa 41 miliardi dell'attuale ciclo di programmazione a circa 36,3 miliardi a prezzi correnti.

Già nella prima parte della Relazione programmatica, relativa allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, emerge che il Governo si adopererà, in particolare, per impedire tagli ulteriori alle politiche tradizionali dell'Unione, ossia la politica di coesione economica e sociale e la politica agricola comune. Con riferimento alla PAC viene poi evidenziato che l'Esecutivo si adopererà per difendere i fondi destinati al settore agricolo nazionale e si opporrà alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.

La Relazione programmatica, nella parte seconda dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche orizzontali, al Capitolo 9, reca gli impegni che il Governo intende assumere nel 2020 in relazione ai settori dell'agricoltura e della pesca.

Per quanto concerne il settore dell'agricoltura, osserva che la Relazione evidenzia alcuni impegni primari del Governo: il completamento del quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica, che entrerà in applicazione dal 1° gennaio 2021, con l'obiettivo di garantire controlli efficaci e armonizzati in ambito UE, anche con riferimento alle importazioni da Paesi terzi; la tutela delle indicazioni geografiche italiane nel contesto europeo e internazionale per semplificare le procedure di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro, e rendere più efficace la loro protezione nel caso merci in transito dell'UE e nel commercio elettronico; il rapido recepimento della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche sleali nei rapporti tra

imprese nella filiera agricola e alimentare e l'incremento delle tutele attualmente previste dall'ordinamento europeo della trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime.

Vien ribadito che il Governo seguirà con estrema attenzione il negoziato sulla nuova programmazione della Politica agricola comune (PAC) 2021- 2027 e sul QFP per la medesima programmazione, compresi gli aspetti connessi ai possibili effetti legati alla Brexit. L'obiettivo è mantenere le risorse finanziarie adeguate a garantire un equo reddito ai produttori agricoli, con misure in grado di assicurare la competitività del settore, la sicurezza degli approvvigionamenti, unitamente alla gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici in atto, e al rispetto dell'ambiente, tenendo nel debito conto il contributo della PAC alle tematiche climatico-ambientali, alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030.

Nel partecipare al delicato processo negoziale sulle proposte dei regolamenti di base della PAC, con riferimento ai Piani strategici nazionali, al I e II pilastro della PAC, nonché alla normativa forestale e alla normativa sui fondi strutturali, il Governo assicura il proprio impegno a tutela della salvaguardia del reddito degli agricoltori, del ricambio generazionale in agricoltura, del sostegno ai settori agricoli in difficoltà, in un contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche, compresa la condizionalità estesa, gli eco-schemi, i pagamenti agro-climatico-ambientali.

In particolare, l'Esecutivo vigilerà affinché la nuova PAC garantisca il giusto sostegno agli agricoltori chiamati a fornire un maggiore contributo alle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed alla tutela dell'ambiente e della salute, attraverso la protezione della biodiversità, la riduzione del degrado del suolo, l'uso sostenibile di fertilizzanti e

pesticidi e l'uso consapevole degli antibiotici negli allevamenti per contrastare il fenomeno dell'antibiotico resistenza.

Nel corso del 2020 sarà inoltre discusso e definito il regolamento di transizione che garantirà la continuità del sostegno agli agricoltori fino all'avvio del nuovo ciclo di programmazione.

Sarà posta attenzione al dialogo con le regioni e con gli altri soggetti interessati, per quanto riguarda la definizione delle criticità delle proposte legislative sulla nuova PAC, nell'ottica di semplificare e mettere a sistema politiche ed interventi che presentano elementi di sovrapposizione, ma salvaguardando al tempo stesso gli elementi regionali che consentono di adattare le diverse politiche in contesti territoriali differenti.

Relativamente alla programmazione corrente, la Relazione evidenzia che proseguiranno le attività di introduzione nella PAC di pratiche tese alla semplificazione gestionale di alcune misure contemplate dal regime dei pagamenti diretti e il monitoraggio della disciplina nazionale sulle condizioni generali applicabili ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2014.

Considerato il perdurare della crisi del settore oleicolo italiano, l'Esecutivo non trascurerà l'esigenza di incentivare gli investimenti per l'incremento e la modernizzazione degli impianti oleicoli.

Sarà posta attenzione alla difesa degli interessi nazionali su alcuni punti di interesse, quali le proposte di modifica della OCM nei settori carne, latte ed apicoltura, nonché il regime di frutta e latte nelle scuole e, con riferimento al settore vitivinicolo, nell'ambito della OCM vitivinicola, sarà necessario gestire l'eventuale revisione del quadro normativo nazionale relativo del sistema delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti.

Il Governo darà applicazione concertata alle novità normative introdotte dalla nuova regolamentazione europea del settore fitosanitario, tenendo conto delle priorità connesse al tema internazionale della protezione contro gli organismi no-

civi per le piante, nonché agli obblighi discendenti dalla revisione in atto del Piano di azione nazionale sui prodotti fitosanitari (PAN).

Nell'ambito delle attività connesse all'attuazione del programma nazionale di sviluppo rurale sarà dato ulteriore impulso alle azioni infrastrutturali per il razionale uso delle risorse irrigue, agli interventi relativi alla gestione del rischio e alla garanzia della stabilità dei redditi degli agricoltori.

In relazione ai negoziati internazionali in materia commerciale, il Governo parteciperà attivamente alla definizione della posizione negoziale dell'Unione, garantendo la tutela dei prodotti agroalimentari italiani e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie. Particolare attenzione sarà prestata alle conseguenze derivanti dall'imposizione di dazi da parte degli USA.

Nell'ambito dell'OCM-Organizzazione comune di mercato, il Governo sarà impegnato a gestire il Piano nazionale apistico per il periodo 2020-22, nonché a completare e portare a termine la procedura interna per la gestione degli aiuti europei eccezionali, stanziati per le aziende colpite dai recenti focolai di influenza aviaria.

Inoltre, il Governo è impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione europea relativo al recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia, con particolare riferimento alle implicazioni della sentenza del 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15.

Dalla Relazione emerge l'impegno del Governo a garantire lo sviluppo del settore agroalimentare nazionale, puntando su iniziative che innalzino la qualità e l'incisività dei controlli istituzionali e che favoriscano la tracciabilità, la lealtà commerciale e la trasparenza delle informazioni per il consumatore. In tale contesto il Governo si impegna a definire il concetto di «frode alimentare» e a categorizzarlo a livello UE e a valorizzare i sistemi informativi telematici che favori-

scono lo scambio di informazioni tra i Paesi dell'UE, tra amministrazioni e operatori economici.

A questo riguardo, richiama l'attenzione sulla necessità di introdurre regole più stringenti per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di garantire maggiore chiarezza e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore.

Nella Relazione, si evidenzia, inoltre, che il Governo continuerà la propria azione a tutela del *Made in Italy* e dei prodotti di qualità anche mediante la piena applicazione e valorizzazione degli accordi internazionali e, con riferimento al contrasto delle frodi sul *web*, proseguirà l'impegno di monitorare le offerte di prodotti alimentari sulle piattaforme E-bay, Alibaba e Amazon.

Relativamente al settore della pesca, osserva che la Relazione evidenzia che nel corso del 2020 proseguirà l'impegno nella concreta attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (PO FEAMP) e nelle attività di coordinamento con gli Organismi Intermedi – le Regioni – con particolare riferimento allo sforzo in termini di accelerazione della spesa e di presentazione delle domande di pagamento.

Il Governo si impegnerà a negoziare in sede di trilatero il Regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo 2021-2027, dando particolare rilievo alle proposte sui meccanismi di semplificazione, per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie a sostegno dell'intero settore della pesca e dell'acquacoltura senza ritardi.

Nel 2020, saranno implementate le attività di ricerca scientifica utili per la definizione di interventi gestionali, considerando le specificità del Mar Mediterraneo.

Tra le linee programmatiche che caratterizzeranno il 2020, la Relazione segnala l'impegno del Governo teso: alla reintroduzione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca, considerata una delle misure più efficaci adottate dall'Italia per garantire il raggiungimento degli obiettivi della

Politica comune della pesca (PCP) ed indispensabile per la salvaguardia degli stock ittici nel Mar Mediterraneo; alla maggiore valorizzazione del settore dell'acquacoltura; ad agevolare le condizioni per l'acquisizione di un peschereccio al fine di stimolare il ricambio generazionale; ad introdurre misure di modernizzazione volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica delle imbarcazioni e, ove possibile, l'innalzamento della percentuale di co-finanziamento con l'incremento dell'intensità di aiuto, soprattutto per gli interventi finalizzati alla prima acquisizione di una unità da pesca e alla sostituzione o all'ammmodernamento di motori principali o ausiliari dell'imbarcazione.

Le azioni del Governo saranno svolte sulla base di rinnovate linee di indirizzo condivise in ambito europeo e in coerenza con gli sviluppi della PCP. Tuttavia, essendo le risorse ittiche comuni a più Paesi, la pesca presenta una forte componente internazionale, pertanto, la sua gestione continuerà ad avvenire sia a livello europeo che in sede di Nazioni Unite-FAO e in sede ORP (Organizzazioni Regionali di Pesca) indipendenti. Fra queste, quelle che rivestono maggiore importanza per l'Italia sono l'ICCAT (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*), competente per i grandi pelagici fra cui tonno rosso e pesce spada, e la CGPM (Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo), organismo della FAO competente per la gestione delle specie mediterranee.

Il Governo, infine, promuoverà iniziative di divulgazione e formazione nel settore del commercio del legno e dei suoi prodotti, volte a potenziare la lotta al disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente.

In riferimento alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, la Relazione indica che, nell'ambito del programma quadro per la ricerca Horizon 2020, il Governo proseguirà nell'attività di rafforzamento delle

attività volte al coordinamento della ricerca europea ed internazionale nei settori relativi alla Sfida Sociale 2: sicurezza alimentare e nutrizionale, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia. Nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura» e degli strumenti previsti nei nuovi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali, il Governo continuerà a stimolare l'attività dei gruppi operativi nell'ambito del Partenariato europeo per l'innovazione – PEI.

Osserva, inoltre, che nel quadro delle politiche ambientali nel QFP 2021-2027, sul versante della spesa, il Governo sostiene l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di tutto il bilancio, fissando allo scopo una serie di condizioni di attuazione e di *target*. Il più significativo è quello che prevede una percentuale minima complessiva del 25 per cento del bilancio dell'Unione europea a supporto degli obiettivi climatici. Rispetto alla nuova politica agricola comune, il Governo lavorerà affinché sia confermato il *target* sugli obiettivi climatici e si tenga conto della necessità di assicurare adeguata integrazione della biodiversità e della Rete natura 2000.

Segnala, infine, che la Commissione europea dovrebbe presentare nei prossimi giorni un aggiornamento del Quadro finanziario pluriennale, in considerazione delle conseguenze economiche provocate dall'emergenza Covid. Il nuovo QFP sarà agganciato alla nuova strategia per la ripresa. Dovrebbe essere altresì trasmessa una revisione del Programma di lavoro della Commissione per l'anno corrente, che tenga conto delle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	165
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	172
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	175
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Atto n. 168.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 14 aprile scorso. Ricorda, altresì, che l'atto non è tuttora corredato

del prescritto parere della Conferenza unificata e che, quindi, la Commissione potrà iniziare l'esame ma non concluderlo finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, illustra lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sottolineando che la direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 5 luglio 2020, fa parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare proposto dalla Commissione europea, entrato in vigore nel luglio del 2018, che modifica sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive « speciali » in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche

(1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE).

Ricorda che la strategia verso l'economia circolare è funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del continente europeo entro il 2050. In coerenza con tale strategia ricorda, altresì, che la Commissione europea ha recentemente adottato, nell'ambito del *Green Deal* e nel quadro della strategia industriale, un nuovo piano d'azione per l'economia circolare (*Circular Economy Action Plan*), che mira a rendere la nostra economia più adatta a un futuro verde, a rafforzarne la competitività proteggendo l'ambiente e a sancire nuovi diritti per i consumatori. L'obiettivo è quello di far sì che i prodotti sostenibili diventino la norma nell'Unione, responsabilizzare i consumatori e ridurre i rifiuti, concentrando a tali fini gli sforzi sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un potenziale di circolarità elevato: elettronica e TIC, batterie e veicoli, imballaggi, plastica, tessili, edilizia e alimentare. La strategia verso l'economia circolare è, peraltro, funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del Continente europeo entro il 2050.

La nuova direttiva fissa l'obiettivo vincolante in base al quale entro il 2035 potrà essere conferito in discarica al massimo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani e prevede nuovi e uniformi metodi per calcolare la *performance* al fine di misurare il raggiungimento degli obiettivi. Sancisce inoltre il divieto di collocare in discarica rifiuti che provengono dalla raccolta differenziata destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo o, a partire dal 2030, idonei al riciclo o al recupero.

Per completezza, rammenta che la direttiva 1999/31/CE, oggetto di modifiche da parte della direttiva del 2018 in questione, al fine di prevenire, o ridurre il più possibile, qualsiasi impatto negativo delle

discariche sulle acque, il suolo, l'atmosfera e la salute umana, ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di rendere conformi ai requisiti da essa previsti le discariche preesistenti (ossia quelle che, prima del 16 luglio 2001, erano già state autorizzate o erano già funzionanti) oppure di chiuderle, non più tardi del 16 luglio 2009.

A tale riguardo fa altresì presente che la questione dell'adeguamento nazionale alla disciplina europea in materia di discariche di rifiuti ha dato luogo ad un rilevante contenzioso. Rammenta infatti che risultano attualmente aperte due procedure d'infrazione in materia di discariche a danno dell'Italia relative proprio all'applicazione della citata direttiva 1999/31/CE: la n. 2003-2077, per la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già sanzionato l'Italia (Causa C-196/13) ex articolo 260 TFUE, e la numero 2011-2215, per la quale il 21 marzo 2019 è stata emessa dalla Corte di giustizia una prima sentenza di condanna, ex articolo 258 TFUE, per il mancato adeguamento di 44 discariche da bonificare o chiudere (la procedura di infrazione era stata aperta con riferimento a 102 discariche).

Prima di illustrare il contenuto dello schema di decreto ritiene utile evidenziare come esso persegua un obiettivo più ampio rispetto alla mera attuazione della direttiva europea, prevedendo un complessivo riordino della disciplina in tema di discariche di rifiuti.

L'articolo 15 della legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (legge di delegazione europea 2018), reca, infatti, specifici principi e criteri direttivi, stabilendo che nel recepimento della direttiva il Governo sia tenuto a riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti, con l'obiettivo di conseguire il rapido adeguamento alle norme dettate dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850 e di semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici, nonché ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi e ad adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle disca-

riche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale. La delega prevede altresì di definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

A tali fini, lo schema di decreto, oltre a novellare il citato decreto legislativo n. 36 del 2003, modifica, assorbendole, anche le disposizioni del decreto ministeriale 27 settembre 2010 in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Esso reca inoltre, otto Allegati, di cui gli Allegati 1 e 2 sostituiscono i vigenti Allegati del decreto legislativo n. 36.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una puntuale disamina del contenuto del provvedimento e illustra le principali modifiche recate dai tre articoli di cui esso si compone.

Fa presente che l'articolo 1 interviene principalmente novellando il citato decreto legislativo n. 36 del 2003, al contempo emendando ed assorbendo anche le disposizioni del citato decreto ministeriale in materia di definizione di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e le linee guida «ISPRA» del 7 dicembre 2016, n. 145, recanti i criteri tecnici atti a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo, reca novelle al decreto legislativo n. 36 con le lettere da *a*) a *r*).

La lettera *a*) sostituisce l'articolo 1, indicando le nuove finalità di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti della gerarchia nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti, nonché di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente. La riduzione e prevenzione delle

ripercussioni negative riguarda l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, l'inquinamento del suolo e dell'aria, le ripercussioni sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, le ripercussioni sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

La lettera *b*) modifica l'articolo 2 e adegua le definizioni ai contenuti della direttiva, da un lato rinviando al Codice ambientale, dall'altro inserendo le definizioni di « gestione operativa » e di « gestione post-operativa », le quali designano, rispettivamente, l'insieme delle attività eseguite durante la coltivazione della discarica ovvero dopo la sua chiusura: le attività di gestione sono svolte secondo specifici piani i cui contenuti sono specificati dall'Allegato 2 – integralmente sostituito dallo schema in esame – insieme al contenuto dei piani di ripristino ambientale, di sorveglianza e controllo, economico-finanziario.

La lettera *c*) novella l'articolo 3 precisandone l'ambito di applicazione: fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana; è esclusa dall'ambito di applicazione del decreto n. 36 solo la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, purché tale gestione rientri nell'ambito di applicazione della normativa di settore (decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, recante la attuazione della direttiva 2006/21/CE che modifica la direttiva 2004/35/CE).

La lettera *d*) modifica l'articolo 5 inserendovi due nuovi commi in materia di divieti di smaltimento in discarica ed esclusioni: il nuovo comma 4-*bis* prevede che, a partire dal 2030, sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare dei rifiuti urbani, con l'eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior

risultato ambientale; si demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'ambiente il compito di indicare i criteri per la individuazione di tali rifiuti nonché, eventualmente, la specifica elencazione dei medesimi; il nuovo comma 4-ter prevede invece che, in coerenza con la direttiva, entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica debba essere ridotta al 10 per cento o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti; le Regioni conformano la propria pianificazione al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

La lettera e) introduce il nuovo articolo 5-bis, recante le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi; in particolare, si indicano criteri di calcolo del peso e si prevede la tracciabilità dei rifiuti urbani. Ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 135 del 2018 ha soppresso dal 1o gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. In tale quadro viene previsto che il controllo della qualità dei rifiuti urbani sia assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies e all'articolo 11 del decreto n. 36, come novellati dallo schema in esame, che riguardano i rifiuti ammessi in discarica e le relative verifiche. Inoltre, il comma 3 del nuovo articolo dispone che sono contabilizzati anche i rifiuti urbani spediti all'estero ai fini del collocamento in discarica. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente un aspetto di particolare importanza, ossia la definizione delle modalità e dei criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi europei indicati dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica. Tale rinvio ad una fonte subprimaria si affianca quindi sia alla possibilità che siano emanati atti di esecuzione da parte della Commissione europea (uno è già stato adottato nel 2019), sia alla previsione di decreti attuativi recata dallo stesso comma 4-bis dell'articolo 5.

Le lettere f) e g) modificano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. Le modifiche riguardano i criteri sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, al fine di ridurre il conferimento in termini percentuali. La nuova formulazione dell'articolo 6 aggiorna la classificazione di talune sostanze non ammesse in discarica, vietando di conferire rifiuti: 1) derivanti dalla raccolta differenziata, destinati a riutilizzo e riciclaggio, individuati dalla tabella n. 1 dell'allegato 3, introdotto dallo schema di decreto; 2) che presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche, individuati dalla tabella n. 2 del medesimo allegato 3. Segnala che tale tabella reca l'elenco dei rifiuti non ammessi in discarica sulla base della Decisione 2000/532/CE e che l'allegato non ha un corrispettivo nel decreto legislativo n. 36 del 2003. La novella dell'articolo 7 modifica la disciplina concernente i rifiuti ammessi in discarica che prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, salvo per le categorie di rifiuti per i quali non sia richiesto. La modifica mira quindi a specificare le categorie di rifiuti per i quali non sia richiesto il trattamento prima della collocazione in discarica. A tal fine, la disposizione fa rinvio al nuovo allegato 8 (che non ha un corrispettivo nel decreto legislativo n. 36 del 2003) il quale definisce i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non sia necessario ai fini del conferimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata, le modalità e la frequenza della misurazione dell'Indice Respirometrico Dinamico Potenziale (IRDP) e delle analisi merceologiche sui rifiuti. Eventuali modifiche all'allegato medesimo non dovranno pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva in recepimento. I metodi di campionamento ed analisi sono individuati dall'allegato 6: le attività sono svolte da persone ed istituzioni « indipendenti e qualificate », tramite laboratori accreditati e i relativi oneri sono a carico del gestore della discarica o del detentore dei rifiuti. Viene inoltre previsto che alle operazioni di smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inqui-

nati organici persistenti si applichi quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP).

La lettera *h*) introduce gli articoli da *7-bis* a *7-octies*. Questi inseriscono talune disposizioni già recate dal citato decreto ministeriale in materia di definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che viene abrogato (articolo 2 dello schema), anche aggiornandone i riferimenti normativi. La relazione allo schema evidenzia come tali disposizioni inserite nel decreto legislativo, e mutate dal decreto ministeriale vigente, vengono emendate in alcuni aspetti che avevano creato dubbi e problemi applicativi, sottolineando la finalità di apprestare un'unica fonte normativa per gli operatori. In particolare, l'articolo *7-bis* reca norme sulla caratterizzazione di base – prevedendo che, al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti sia tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica, mentre l'articolo *7-ter* reca disposizioni sulla verifica di conformità. I nuovi articoli *7-quater* (che interessa i rifiuti inerti), *7-quinquies* e *7-sexies* (che interessano i rifiuti non pericolosi) riguardano le discariche e l'ammissibilità dei rifiuti per tipologie degli stessi, di cui vengono riformulati e aggiornati i criteri. L'articolo *7-septies* reca norme in materia di discariche per rifiuti pericolosi; rispetto alla normativa vigente, la disposizione non elenca le fattispecie per lo smaltimento in discariche per rifiuti pericolose, bensì rinvia agli allegati introdotti dallo schema in esame (tabella *6-bis* dell'Allegato 4). L'articolo *7-octies* riprende la vigente normativa sui criteri di ammissibilità in depositi sotterranei recata dall'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 2010, mutando i riferimenti ai relativi punti degli allegati di nuova introduzione. In sintesi, la norma prevede che sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3 del medesimo articolo *7-octies*.

La lettera *i*) interviene sull'articolo 8 relativo alle domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle discariche: le modifiche apportate riguardano i dati e le informazioni contenuti nelle domande e rappresentano una riformulazione di carattere procedimentale. In particolare, si specifica la modalità di indicazione della capacità totale della discarica, la descrizione del sito, i contenuti dell'indagine stratigrafica, l'indicazione dei metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento, gli accorgimenti progettuali atti a garantire la stabilità dei manufatti e del terreno di fondazione, il piano di sorveglianza e controllo nonché il piano economico e finanziario, questi ultimi due, redatti secondo i criteri del nuovo allegato 2.

La lettera *l*) sostituisce l'articolo 11 sulle procedure di ammissione in discarica dei rifiuti. Si prevedono le modalità di verifica *in loco* e le procedure di ammissione, individuando le operazioni da seguire, la documentazione da presentare, gli obblighi del gestore, le modalità e la frequenza dei campionamenti.

La lettera *m*) modifica l'articolo 12 relativo alle procedure di chiusura della discarica: si prevede che la procedura di chiusura possa essere attuata solo dopo aver verificato la conformità della morfologia della discarica e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere *c*), *e*) e *f-bis*) che riguarda gli accorgimenti progettuali previsti per la stabilità in base alle norme tecniche vigenti.

La lettera *n*) modifica l'articolo 13 relativo alla gestione operativa e post-operativa, inserendo il comma *6-bis* relativo alla verifica del mantenimento delle pendenze adeguate per consentire il deflusso superficiale delle acque meteoriche. Il predetto comma stabilisce inoltre che l'effetto inquinante può definirsi esaurito se a seguito di quattro prelievi effettuati nell'arco di un anno solare si riscon-

tra che i valori registrati rientrano nei limiti previsti allo scarico sul suolo di acque reflue.

La lettera *o*) inserisce gli articoli 16-*bis* e 16-*ter*. Con il primo si disciplina l'adeguamento della normativa tecnica, stabilendo che la modifica degli allegati da 3 a 8 avviene ad opera di un decreto del Ministero dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, previa richiesta di istruttoria tecnica all'ISPRA. Il secondo reca la disciplina relativa alle deroghe, riprendendo l'articolo 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 la cui previsione viene ad essere dunque inserita nel decreto legislativo n. 36. In particolare, si concede, ad alcune condizioni, la possibilità di superare i valori limite stabiliti per alcuni parametri specifici fissati agli articoli 7-*quater*, 7-*quinquies*, 7-*septies* e 7-*octies*. Viene inoltre previsto che ogni tre anni il Ministero dell'ambiente invii alla Commissione europea una relazione sulle autorizzazioni annuali concesse secondo le disposizioni del predetto articolo.

La lettera *p*) novella l'articolo 17 inserendo un nuovo comma 7-*bis*: si interviene in materia di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane e, in base alla nuova disposizione, i limiti di cui alla tabella 5, nota lettera *h*., dell'Allegato 4 – introdotto dallo schema – si applicano, ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024. Ricorda in proposito che in materia sono state avviate nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione per inadempienze nell'attuazione della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Le procedure riguardano l'assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui (n. 2017-2181) e la presenza di agglomerati urbani non conformi alle prescrizioni della direttiva con mancanza o insufficienza di informazioni relative agli impianti serventi aree sensibili e bacini drenanti di aree sensibili (n. 2014-2059). Segnala che il tema dei fanghi è oggetto specifico di uno dei criteri della delega: l'articolo 15, lettera *b*), *della legge di delega prevede, infatti, l'adozione di*

*una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi. Tuttavia, lo schema in esame non appare contenere una rivisitazione organica della materia. La relazione illustrativa allo schema non reca nessun riferimento a tale lettera *b*) della legge delega, esplicitando solo che la modifica dell'articolo 17 « riguarda l'introduzione di un limite di ammissibilità in discarica per il codice EER 190805 che non è di recepimento della direttiva 2018/850/UE e, pertanto, non comporta la mancata entrata in vigore della direttiva nei tempi prescritti ».*

Le lettere *q*) e *r*) recano, infine, modificazioni agli allegati del predetto decreto legislativo n. 36 del 2003. La prima sostituisce gli allegati 1 e 2; la seconda inserisce gli allegati da 3 a 8. Ricorda, come già accennato, che questi ultimi non trovano speculare corrispondenza nella normativa vigente né nella nuova direttiva 2018/850 che presenta infatti un solo allegato aggiuntivo, che riguarda il piano di attuazione da presentare in caso di rinvio da parte di uno Stato membro dei termini per il conseguimento degli obiettivi.

L'articolo 2 reca infine le abrogazioni e le disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 dispone l'abrogazione del citato decreto ministeriale 27 settembre 2010, prevedendo tuttavia che le disposizioni relative ai limiti – previsti dall'articolo 6, tabella 5, nota lettera *a*), del medesimo decreto ministeriale – in materia di esclusione dei limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi per tipologie di fanghi continuino ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere *i*), *m*) ed *n*), in materia di domande di autorizzazione, chiusura e gestione post-operativa delle discariche si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti nell'ambito di discariche esistenti, a condizione che la domanda di autorizzazione sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore del decreto in esame. La relazione illustrativa afferma che le citate lettere non sono di stretto recepimento della direttiva,

e pertanto « non si è ritenuto di introdurre l'obbligo di adeguamento alla nuova normativa per le discariche già autorizzate ».

L'articolo 3, in ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come già ricordato, lo schema in esame reca otto Allegati, per la cui disamina rinvia al dossier di documentazione predisposto dagli uffici.

Conclusivamente, preso atto che lo schema di decreto non è ancora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, tenuto conto dell'esito del dibattito, non appena la Conferenza unificata avrà reso il predetto parere.

Marco MAGGIONI (LEGA) ritiene che la lettura dello schema in esame imponga una seria riflessione su almeno tre argomenti. Riferendosi, innanzitutto, alla scadenza del 2030 prevista per il superamento di un sistema che ritiene obsoleto e dannoso sul piano ambientale, come quello del conferimento generalizzato dei rifiuti in discarica, osserva come si tratta di un termine eccessivamente dilatato, sottolineando la necessità di procedere ad abbandonare quel sistema molto prima di quella data. Il secondo punto su cui intende focalizzare l'attenzione della Commissione riguarda la riduzione dei poteri discrezionali attualmente in capo alle regioni, operata soprattutto dalle norme recate negli allegati allo schema. La terza e fondamentale problematica riguarda, infine, il mancato superamento dell'attuale normativa, risalente al 1992, relativa all'utilizzo dei fanghi in ambito agricolo, che tanti danni ha provocato e continua a provocare all'ambiente. Ricorda, infatti, che l'utilizzo di tali fanghi in agricoltura è difficilmente controllabile, tanto in relazione alle quantità impiegate quanto relativamente alla vastità delle superfici coinvolte. Ritiene, pertanto, che quella offerta dalla direttiva oggetto di recepimento sia un'occasione sprecata per riformare tale ambito in senso più sostenibile, in coerenza con l'obiettivo del perseguimento di un'economia verde, cosa di cui il

Governo e la maggioranza saranno chiamati a rispondere di fronte a tutti cittadini e non solo agli ambientalisti.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene necessario approfondire talune tematiche relative al provvedimento, soprattutto circa la quantificazione degli oneri ad esso connessi. Sottolinea inoltre l'esigenza di chiarire quale sia effettivamente il costo legato alla dismissione dell'uso delle discariche e quali siano le competenze dei diversi organi pubblici, soprattutto di quelli territoriali, nonché di conoscere con certezza chi si farà carico, in ultima istanza, dei costi.

Osserva inoltre che non vi è la minima menzione circa gli effetti che l'attuale crisi pandemica, provocata dal Covid-19, determinerà sullo smaltimento dei rifiuti ad essa legati – come ad esempio quelli delle mascherine o di altri sistemi individuali di protezione – e quindi un generale sul sistema delle discariche. Ritiene, pertanto, che anche su tale argomento sia opportuno un approfondimento istruttorio.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene che la crisi pandemica attuale possa in realtà rappresentare un incentivo a moltiplicare gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi posti in materia di discariche. Riconosce che le scadenze del 2030 e del 2035 potrebbero sembrare molto distanti. Tuttavia è dell'avviso che tali scadenze siano ragionevoli se si considera che tali cambiamenti devono coinvolgere, innanzitutto, le imprese, che devono adattare il loro ciclo produttivo, oltre che i consumatori. Anche per tali motivi crede che sia meglio non ragionare solamente in termini di costi, quanto piuttosto di benefici per tutti. Ribadisce quindi che quanto all'esame costituisce un esempio di un nuovo approccio culturale volto a realizzare un epocale cambiamento dei cicli produttivi all'insegna dei principi dell'economia circolare.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, nel condividere l'importanza di fare una seria riflessione sulla materia in oggetto

anche per approfondire alcune delle tematiche sollecitate dai commissari, osserva, con riferimento alla problematica dei costi sollevata dal deputato Pettarin, che l'articolo 3 dello schema medesimo prevede che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvederanno ad attuarne le disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Atto n. 169.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 14 aprile scorso. Ricorda, altresì, che l'atto non è tuttora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata e che, quindi, la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ricordando in via preliminare che le citate direttive 2018/851 e 2018/852 fanno parte di un pacchetto di misure

sull'economia circolare, entrato in vigore il 4 luglio 2018, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 5 luglio 2020.

Fa presente che la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è volta a migliorare e trasformare la gestione dei rifiuti in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare. Sono, altresì rafforzati gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti. Evidenzia, altresì, che la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 94/62/CE, prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

Osserva, quindi, che si tratta di due direttive molto importanti, con misure e obiettivi strategici che concorrono a delineare la nuova strategia europea verso l'economia circolare, peraltro funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del continente europeo entro il 2050. Il recepimento delle predette direttive rappresenta pertanto un'occasione per ulteriori passi avanti, consapevoli dei positivi risultati già raggiunti dall'Italia in termini di tasso di circolarità in alcuni settori economici e della necessità di proseguire il percorso avviato e consolidarlo rendendo l'Italia un riferimento in Europa e nel mondo per la transizione verso l'economia circolare.

Ricorda che la delega per il recepimento delle citate direttive e i relativi principi e criteri direttivi sono contenuti nell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117).

Fa presente che lo schema in esame novella la disciplina nazionale vigente, contenuta nel cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), recante le norme con le quali sono state recepite le direttive « rifiuti » (2008/98/CE) e « imballaggi » (94/62/CE).

Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 interviene sulla parte quarta del Codice (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) al fine di: inserire, tra le finalità per la gestione dei rifiuti, l'obiettivo di evitare o ridurre la produzione dei rifiuti, come elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare (comma 1); modificare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, i cui regimi sono istituiti obbligatoriamente, e introdurre i requisiti generali minimi di tali regimi (commi 2 e 3); individuare le autorità che consentono di derogare ai criteri di priorità previsti nella gerarchia di gestione dei rifiuti (comma 4) e specificare le iniziative che il programma di prevenzione dei rifiuti deve contenere, con l'indicazione altresì di indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi, finalizzati alla valutazione dell'attuazione di tali misure (comma 5); prevedere ulteriori obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani (comma 6); introdurre l'obbligo, entro il 31 dicembre 2023, di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti (comma 7); recepire le nuove definizioni di rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, rifiuti da costruzioni e demolizione, rifiuti organici, rifiuti alimentari, gestione dei rifiuti, recupero di materia, riempimento e responsabilità estesa del produttore (comma 8); in materia di classificazione dei rifiuti, aggiungere tra i rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività della silvicoltura e della pesca e specificare che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte entro il 31 dicembre 2020 (comma 9); intervenire sulla disciplina riguardante i sottoprodotti (comma 10); introdurre specifici adempi-

menti per chi usa o immette sul mercato un « materiale *End of Waste* » – espressione che indica la cessazione della qualifica di rifiuto – (comma 11); disciplinare il deposito temporaneo prima della raccolta e le condizioni previste per lo svolgimento di tale attività (comma 13).

Segnala poi che l'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, attraverso l'introduzione della lettera *d-bis*) all'articolo 185 del Codice in attuazione della direttiva 2018/851, provvede a escludere dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti, in quanto regolate da altre normative europee, le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi, come definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera *g*), del regolamento 767/2009 (sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi) e che non sono costituite da, né contengono, sottoprodotti di origine animale.

Lo schema in esame non interviene invece sulla vigente disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice, che esclude dal campo di applicazione della parte quarta gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Ricorda che in relazione a tale disposizione è stata aperta una procedura di precontenzioso a livello europeo (caso EU- Pilot 9180/17/ENVI) in seguito all'approvazione della legge n. 154 del 2016, di delega al Governo in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, che aveva ampliato l'esclusione prevista dalla direttiva: a sfalci e potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, nonché da attività agricole e agro-industriali; al materiale destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche e utilizzato al di fuori del luogo di produzione o ceduto a terzi.

Segnala che al fine di pervenire alla chiusura della sopra citata procedura, la disposizione in questione è stata modifi-

cata dalla legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019, articolo 20). Tenuto conto del fatto che il provvedimento in esame, in linea con la normativa europea, con riferimento alla categoria dei rifiuti urbani, vi include i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi ed esclude i rifiuti dell'agricoltura e della silvicoltura, osserva che sarebbe opportuno adeguare la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del Codice alle modifiche introdotte dai commi 8 e 9 dell'articolo 1 dello schema stesso concernenti le definizioni e la classificazione dei rifiuti.

L'articolo 1, comma 14, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è stato soppresso (a decorrere dal 1° gennaio 2019) dall'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 e sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). La riscrittura della disciplina è finalizzata a riportare all'interno del Codice la normativa relativa alla tracciabilità dei rifiuti, che viene modificata e integrata rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 135 del 2018, anche al fine di tenere conto delle disposizioni in materia di tracciabilità introdotte dalla direttiva (UE) 2018/851. Ricorda, infatti, che l'articolo 11-*bis* della direttiva 2008/98/CE (come modificata dalla direttiva n. 2018/851) prevede, tra l'altro, che gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani e che, al fine di garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tasso di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti.

Il comma 15 dell'articolo 1 interviene sulla disciplina riguardante i registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del Codice, anche con riferimento ai soggetti obbligati alla loro tenuta. Segnala, in proposito, che rispetto all'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE (come modificata dalla direttiva n. 2018/851), la disposi-

zione nazionale sembrerebbe escludere dall'obbligo di tenuta dei registri enti e imprese che raccolgono rifiuti pericolosi a titolo professionale osservando, pertanto, che andrebbe valutata la compatibilità di tale previsione con il disposto della direttiva.

L'articolo 2, comma 1, interviene sulle norme della Parte IV del Codice dedicate ai servizi di gestione integrata dei rifiuti, prevedendo l'elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti che, tra l'altro, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). La previsione di tale verifica sembrerebbe coerente con quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 8 maggio 2019, causa C-305/18 a proposito della normativa recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 – adottato in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») – che recava misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 2 modifica in più punti la disciplina della pianificazione regionale in materia di rifiuti. Si prevede, tra l'altro, l'inclusione nel Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) delle informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 5, paragrafo 3-*bis*, della direttiva discariche (n. 1999/31/CE), il quale dispone che gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.

Segnala, altresì, che l'articolo 2, comma 3, integra la disciplina relativa alle misure per incrementare la raccolta differenziata, contenuta nell'articolo 205 del Codice, al fine di prevedere il divieto di miscelazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

In linea con la direttiva, la deroga al citato divieto è possibile nel caso di raccolta congiunta di più materiali, purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni. Il comma 4 dell'articolo 2 introduce, nel testo del Codice, l'articolo 205-*bis* relativo alle regole per il calcolo degli obiettivi per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

L'articolo 3 novella le norme della Parte IV, Titolo II, del Codice, relative alla gestione degli imballaggi. Un primo gruppo di modifiche è finalizzato, in particolare, al riallineamento delle definizioni a quelle recate dalla direttiva 2018/852 (comma 3), nonché a intervenire sui criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio (comma 4). L'articolo 3, inoltre, modifica la disciplina relativa al sistema sperimentale di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, al fine di ampliarla a tutti gli imballaggi e di renderla permanente (comma 5). Sono altresì introdotte (dal comma 6) disposizioni volte a recepire le regole dettate dall'Unione europea per calcolare il conseguimento degli obiettivi e a modificare la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e i relativi obblighi della pubblica amministrazione (comma 7). Fa presente che la disposizione recata dal paragrafo 3 dell'articolo 6-*bis* della direttiva imballaggi, che impone agli Stati membri di stabilire un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, è attuata dalla norma recata dall'ultimo periodo del nuovo testo del comma 6, ove si dispone che il controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurato dal RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti).

L'articolo 4 apporta limitate modifiche alla Parte IV, Titolo VI, del Codice, dedicata all'apparato sanzionatorio, mentre

l'articolo 5 e l'articolo 6 recano, rispettivamente, disposizioni finali e abrogazioni di una serie di disposizioni che risultano superate dalle nuove norme previste dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 7 modifica o riscrive, nella Parte IV del Codice, gli allegati C, D, E, F, I, e introduce l'allegato L-*ter*, al fine di recepire quanto introdotto con le direttive 2018/851 e 2018/852.

L'articolo 8 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, preso atto che lo schema di decreto non è ancora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, segnala che la Commissione di merito sta svolgendo un ciclo di audizioni su tutto il pacchetto di misure sull'economia circolare, che consentirà di acquisire importanti elementi di informazione. Si riserva, pertanto, di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame tenuto conto dell'esito del dibattito e non appena la Conferenza unificata avrà reso il predetto parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 151.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 10 marzo scorso.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) dopo aver ricordato come i rappresentanti del suo gruppo abbiano già espresso riserve sul merito del provvedimento in altre sedi competenti, osserva come seppur migliorata rispetto alla formulazione originaria proposta dalla Commissione europea la direttiva oggetto di recepimento configuri comunque forme di armonizzazione del diritto penale che costituiscono una ingerenza nelle prerogative in tale ambito degli Stati membri dell'Unione.

Per tali motivi annuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva come la materia debba essere trattata con molta attenzione e serietà, considerato il rischio di generare confusione giuridica nell'ambito del diritto penale a causa dell'intreccio fra i sistemi penali degli Stati nazionali e una sorta di sistema penale europeo, che andrà attentamente valutato e interpretato nelle diverse fattispecie. Cita al riguardo il tema della frode transnazionale che lede gli interessi del-

l'Unione, che di fatto diversifica una medesima condotta, la frode appunto, in base al soggetto che ne è vittima.

È comunque dell'avviso che quanto all'esame costituisca un primo passo verso forme di armonizzazione del diritto penale che come tale deve essere visto con favore, annunciando pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) pur riconoscendo le difficoltà di armonizzare tali ambiti, così come quello fiscale, ritiene che ciò sia auspicabile in quanto funzionale anche al contrasto di forme di concorrenza sleale e, in generale, di ausilio alle imprese che operano a livello transnazionale cui deve essere assicurata la certezza del diritto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Atto n. 151).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (atto n. 151);

premesso che:

la direttiva 2017/1371, nota come « direttiva PIF », è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, stabilendo norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro i reati che ledono tali interessi;

lo schema di decreto legislativo, che è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva, è stato adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018);

a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, la Procura europea è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa

possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale;

considerato che:

l'articolo 3, paragrafo 2, lettera *b*), della direttiva prevede che la frode in materia di spese relative agli appalti sia considerata lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto;

andrebbe valutato se le fattispecie di reato già previste dall'ordinamento interno possano ritenersi corrispondenti a quanto prevede la direttiva con riguardo alla frode in materia di spese relative agli appalti;

rilevato altresì che:

l'articolo 5 dello schema di decreto, che modifica la disciplina in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, integra il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti inserendo, al numero 1) della lettera *c*), i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, connessi con un'evasione dell'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, se commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro;

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva, si considera frode (che lede gli interessi finanziari dell'Unione), in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti

dall’IVA, l’azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione: all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione; alla mancata comunicazione di un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA;

andrebbe pertanto valutato se l’ampliamento del novero dei reati, di cui al citato numero 1) della lettera c), sia compatibile con le previsioni della direttiva precedentemente citate con specifico riferimento al carattere fraudolento delle condotte;

valutato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 luglio

2019 e che è stata avviata la procedura d’infrazione n. 2019/0279,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se l’individuazione delle fattispecie incriminatrici già previste dall’ordinamento interno possa ritenersi corrispondente a quanto prevede l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, con riferimento alla frode in materia di spese relative agli appalti, ovvero se sia necessario procedere a un adeguamento al fine di una migliore attuazione della direttiva stessa;

b) all’articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), valuti il Governo se l’inserimento dei reati ivi previsti sia compatibile con quanto dispone l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva, che contempla la punibilità per i cosiddetti « reati IVA » se l’azione o omissione è commessa in « sistemi fraudolenti transfrontalieri ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 28/2020: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. S. 1786 Governo (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	187
DL 29/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. S. 1799 Governo (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	182
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	188
DL 30/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. S. 1800 Governo (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	183
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 28/2020: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la

funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19.

S. 1786 Governo.

(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, tutte di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*) della Costituzione); per le disposizioni dell'articolo 6 in materia di sistema di allerta COVID-19 assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *q*) della Costituzione) e le materie di competenza concorrente tutela della salute e protezione civile (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 proroghi al 1° settembre 2020 l'entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni mentre l'articolo 2 apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi cosiddetti di necessità (di cui all'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare cosiddetta « in deroga », cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ai sensi dell'articolo 47-*ter* comma 1-*ter* dell'ordinamento penitenziario). Per entrambe le misure, la modifica consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza devono richiedere alla Procura antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto: solo al Procuratore distrettuale, se la decisione riguarda l'autore di uno dei reati elencati nell'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale (tra questi associazione a delinquere, associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione terroristica), anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 3 proroga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando è venuto meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero.

L'articolo 4, oltre a prorogare di un mese il termine finale del periodo di applicazione della disciplina emergenziale dettata con riguardo alla giustizia amministrativa dal decreto-legge cosiddetto cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020), prevede – nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 luglio 2020 – la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Conseguentemente alla introduzione della udienza telematica, la disposizione demanda l'adozione delle modifiche delle regole tecnico operative del processo amministrativo a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

L'articolo 5 estende fino al 31 luglio il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge c.d. cura Italia e interviene sulla composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo. Si attribuisce, inoltre, la possibilità per il pubblico ministero contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere.

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'ap-

posita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare; la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19. Al riguardo, il Ministero della salute, in quanto titolare del trattamento dei dati, informa periodicamente i soggetti componenti del sistema nazionale di protezione civile e la Conferenza Stato-regioni (comma 1). Compete allo stesso Ministero della salute, sentito il Garante per la *privacy*, l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La disposizione chiarisce che i dati raccolti – che comunque devono essere resi anonimi o pseudoanonimi, con esclusione in ogni caso della geolocalizzazione – non possono essere trattati per finalità diverse da quelle specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell'applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati (commi da 2 a 4). Si prevede infine che la piattaforma venga realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica (comma 5). L'utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque entro il 31 dicembre 2020. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi (comma 6).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che si potrebbe valutare l'opportunità che le misure tecniche e organizzative di cui al comma 2 siano adottate sentita anche la Conferenza unificata, oltre che il Garante per la *privacy*. Gli enti territoriali saranno

infatti coinvolti nel sistema di allerta in virtù delle loro competenze in ambito sanitario e in quanto componenti del Sistema nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per lo stesso motivo, segnala che, alla luce del coinvolgimento anche degli enti locali, oltre che delle regioni, si potrebbe valutare di prevedere, al comma 1, che il Ministro informi dello stato di avanzamento del progetto la Conferenza unificata e non la sola Conferenza Stato-regioni. Ritiene però di rimettere la riflessione su questi aspetti alla Commissione di merito senza inserirla nel dispositivo del parere, né come condizioni né come osservazioni, perché deve essere anche valutato che, alla luce della natura prettamente tecnica delle disposizioni in esame, un allargamento del confronto alla sede della Conferenza unificata del confronto potrebbe comportare ritardi o situazioni di difficile gestione.

Andrebbe inoltre chiarito a chi spetti provvedere alla cancellazione dei dati personali trattati prevista al comma 6 e si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere la cancellazione dei dati anche nel caso in cui, prima della scadenza prevista, in esito ai controlli periodici ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, il sistema si riveli di scarsa utilità nonché quella di prevedere puntuali sanzioni per la mancata cancellazione dei dati, decorso il periodo emergenziale, e per l'uso illecito dei dati acquisiti. Anche in questo caso rimette però tutti questi aspetti, che attendono più al merito, alle valutazioni della Commissione competente in sede referente.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara che voterà contro la proposta di parere della relatrice.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

DL 29/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

S. 1799 Governo.

(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alla materia ordinamento civile e penale di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione) e la materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva come, in particolare, l'articolo 1 preveda la possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare cosiddetta in deroga disposta ai sensi del comma 1-*ter* dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).

L'articolo 2 stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti (terrorismo, mafia, traffico di stupefacenti, oltre che tutti i soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario), l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute.

L'articolo 3 – in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 – prevede l'obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa ai colloqui in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 19 maggio e il 30 giugno 2020. Oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di poter vedere i propri congiunti almeno una volta al mese.

L'articolo 5 prevede che le disposizioni dettate dagli articoli 2 e 3 trovino applicazione anche ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare speciale, di differimento della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi a partire dal 23 febbraio 2020.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento e l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, comma 2, prevedono che l'autorità giudiziaria, nel procedere alle valutazioni sulle decisioni di detenzione domiciliare, consulti, tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale sulla situazione sanitaria locale. L'articolo 4, comma 2, prevede inoltre che il direttore della struttura penitenziaria consulti, tra gli altri, anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale al fine di stabilire il numero massimo di colloqui di detenuti da svolgere con modalità in presenza.

Al riguardo, valuta necessario un approfondimento sull'opportunità di coinvolgere un'autorità politica, quale il presidente della Giunta regionale, nel procedimento che l'autorità giudiziaria deve seguire ai fini delle decisioni sulla detenzione domiciliare ovvero sulle modalità di svolgimento dei colloqui, sia pure limitatamente alla valutazione della situazione sanitaria. Evidenzia infatti i rischi del coinvolgimento di un'autorità politica in questa valutazione tecnica.

Ricorda, infine, che l'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede, con riferimento a un aspetto connesso, anche se distinto, che i capi degli uffici giudiziari, sentita, tra gli altri, « l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione » adottano le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie; si tratta di una formulazione che appare più soddisfacente di quella prevista dal provvedimento in esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione, con la quale si chiede alla Commissione di merito di approfondire il contenuto dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 3, comma 2 e

dell'articolo 4, comma 2, con riferimento al previsto coinvolgimento del presidente della giunta regionale, prendendo anche in considerazione la possibilità di una riformulazione in termini identici all'espressione dell'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 richiamata in premessa.

Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

DL 30/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

S. 1800 Governo.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento civile e penale e profilassi internazionale » di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*) della Costituzione) e come assuma rilievo anche la materia di competenza concorrente « tutela della salute » (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Prima di illustrare sinteticamente il contenuto del decreto-legge in esame, fa presente che il provvedimento è finalizzato a dare un supporto normativo all'indagine sierologica richiesta dal Governo su indi-

cazione del Comitato tecnico-scientifico, che è stata già avviata dallo scorso 18 maggio, su un campione di 150 mila persone.

Rileva come, in particolare, l'articolo 1, al comma 1, autorizza, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, il trattamento per fini statistici e di studi scientifici (svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica) dei dati personali rilevati nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza in esame, compresi quelli genetici e relativi alla salute. Ai sensi del medesimo comma 1, l'indagine è svolta secondo le modalità individuate dall'articolo 1 e dal protocollo approvato dal Comitato tecnico-scientifico nonché nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche poste dall'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'apposita piattaforma tecnologica, destinata in via esclusiva allo svolgimento dell'indagine in oggetto, e specifica che quest'ultima si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2, con riferimento agli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3. Ai sensi di quest'ultimo, l'ISTAT, in accordo con il suddetto Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi del lavoro, in modo da costituire uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto. Con la locuzione « anche longitudinali » si fa riferimento alla possibilità che gli stessi soggetti siano sottoposti (sempre su base volontaria) a diverse analisi nel corso del tempo. In base al comma 4, l'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma citata i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età (rientranti nei

medesimi campioni); i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici – i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure – le utenze di telefonia dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori summenzionati. In base ai dati così acquisiti, le regioni e le province autonome, al fine di favorire l'adesione all'indagine, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché questi ultimi siano informati (dai suddetti professionisti) dell'indagine in corso, mentre l'Associazione della Croce Rossa italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche (comma 5). Si prevede che in tale contatto telefonico venga fissato l'appuntamento per il prelievo, sia rivolto al soggetto un questionario, predisposto dall'ISTAT in accordo con il suddetto Comitato tecnico-scientifico, e siano fornite, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità in oggetto (tali articoli disciplinano le informazioni da fornire all'interessato, rispettivamente, nel caso in cui la raccolta dei dati personali avvenga presso l'interessato o mediante altra fonte). I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome (comma 6); i risultati delle analisi sono comunicati all'interessato e, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute e all'ISTAT.

Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire se gli adempimenti relativi alle comunicazioni in esame siano posti in capo ai laboratori o alle regioni e province autonome.

I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa italiana, alla banca

biologica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS «Lazzaro Spallanzani».

Ai sensi del medesimo comma 6, il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2, individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le suddette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Osserva, pertanto, che le regioni e le province autonome o gli enti potranno avere la possibilità di utilizzare tali dati solo se congiuntamente al Ministero e per le predette finalità. Come accennato, si dispone che gli interessati siano adeguatamente informati dei progetti di ricerca.

Il comma 6 prevede inoltre che i campioni siano conservati (presso la suddetta banca biologica) per un periodo non superiore a cinque anni. Riguardo ai dati personali, il successivo comma 10 dispone che il Ministero della salute e l'ISTAT li cancellino trascorsi quarant'anni dalla raccolta, mentre gli altri soggetti utilizzatori possono conservare i dati personali solo per il tempo strettamente necessario alle finalità in oggetto.

Il comma 7, tra le altre cose, consente che l'Istituto superiore di sanità tratti per finalità di ricerca scientifica i dati raccolti nell'ambito dell'indagine in esame.

Il comma 8 prevede, in primo luogo, come accennato, che anche i soggetti ivi elencati (di cui il Ministero della salute e l'ISTAT si avvalgono ai sensi del presente articolo 1) – Associazione della Croce Rossa italiana, regioni e province autonome, laboratori individuati dai suddetti enti territoriali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta – siano soggetti responsabili del trattamento in esame agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il medesimo

comma 8 consente che le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, abbiano accesso ai dati in esame dei propri assistiti, in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur assicurando il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendano questi ultimi non identificabili. Per quanto riguarda i dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome, l'accesso, da parte degli enti territoriali in esame, è consentito in forma anonima e aggregata, a soli fini comparativi.

Ai sensi del comma 12, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 provvede all'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche in esame nonché di ogni bene necessario alla conservazione presso la suddetta banca biologica dei campioni raccolti.

Il comma 13 prevede che, in ragione dell'urgenza, i soggetti deputati possano provvedere all'acquisizione di beni e servizi (anche informatici) strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo mediante ricorso alle forme di procedura negoziata prive di pubblicazione di un bando di gara, con la selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici da consultare.

Il medesimo comma 13 fa salve le previsioni, relative al suddetto Commissario straordinario, di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»). In base a tali disposizioni, il Commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono

immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

Il comma 14 consente che, per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT conferisca incarichi di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa), in numero non superiore a dieci, della durata di sei mesi. La facoltà è concessa in deroga alle norme limitative ivi richiamate ed è esercitabile a valere sulle risorse finanziarie del medesimo ISTAT; in ogni caso, la spesa non può

superare il limite di 385.000 euro. Il comma 14 e il successivo comma 15 dispongono inoltre in materia di copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 2 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a chiarire se gli adempimenti relativi alle comunicazioni dei risultati delle analisi siano posti in capo ai laboratori o alle regioni e province autonome.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

ALLEGATO 1

DL 28/2020: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. (S. 1786 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1786, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, in materia di funzionalità dei sistemi di intercettazione, ordinamento penitenziario, giustizia civile, amministrativa e contabile e introduzione del sistema di allerta Covid-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e

penale, giustizia amministrativa », di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*) della Costituzione); per le disposizioni dell'articolo 6 in materia di sistema di allerta Covid-19 basato sulla creazione di una piattaforma di tracciamento dei dati assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale « profilassi internazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *q*) della Costituzione) e le materie di competenza concorrente « tutela della salute » e « protezione civile » (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 29/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. (S. 1799 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1799, di conversione del decreto-legge n. 29 del 2020, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione); assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera *q*) della Costituzione) e la materia di competenza concorrente «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, comma 2, prevedono che l'autorità giudiziaria, nel procedere alle valutazioni sulle decisioni di detenzione domiciliare, consulti, tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale sulla situazione sanitaria locale; l'articolo 4, comma 2, prevede inoltre che il direttore della struttura penitenziaria consulti tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale al fine di stabilire il numero massimo di colloqui di detenuti da svolgere con modalità in presenza;

al riguardo, appare necessario un approfondimento sull'opportunità di coinvolgere un'autorità politica, quale il presidente della giunta regionale, nel procedimento che l'autorità giudiziaria deve seguire ai fini delle decisioni sulla detenzione domiciliare ovvero sulle modalità di svolgimento dei colloqui, sia pure limitatamente alla valutazione della situazione sanitaria;

si ricorda che l'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede, con riferimento ad un aspetto connesso, anche se distinto, che i capi degli uffici giudiziari, sentita, tra gli altri, « l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione » adottano le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie; si tratta di

una formulazione che appare maggiormente soddisfacente di quella prevista dal provvedimento in esame;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire il contenuto dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2, con riferimento al previsto coinvolgimento del presidente della giunta regionale, prendendo anche in considerazione la possibilità di una riformulazione in termini identici all'espressione dell'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 richiamata in premessa.

ALLEGATO 3

DL 30/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (S. 1800 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1800, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2020, in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie ordinamento civile e penale e profilassi internazionale di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*) della Costituzione); assume rilievo anche la materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

nell'ambito dell'analisi epidemiologica prevista dal provvedimento, il comma

6 dell'articolo 1 prevede che i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengano analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome; i risultati delle analisi sono quindi comunicati all'interessato e, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute ed all'I-STAT; al riguardo, appare opportuno chiarire se gli adempimenti relativi alle comunicazioni in esame siano poste in capo ai laboratori o alle regioni e province autonome;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 6.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, On. Francesco Boccia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	191
AVVERTENZA	191

AUDIZIONI

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.

La seduta comincia alle 8.15

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, On. Francesco Boccia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e rinvio).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta, con sistema sperimentale, sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco BOCCIA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge un

intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando l'audito, in considerazione del prossimo inizio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	192
Comunicazioni del Presidente	192
Sull'ordine dei lavori	193
Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario e conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale	193
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	195

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 19.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, dopo averne dato annuncio in ufficio di presidenza, provvederà a pubblicizzare un elenco di sedute della Commissione antimafia della XIII legislatura delle quali si chiederà di manifestare l'assenso, da parte degli auditi di allora, alla declassificazione e pubblicazione degli atti. Si assegnerà, dunque, a ciascuno degli interessati un termine per comunicare il proprio avviso

sulla declassificazione, con l'intesa che qualora seguisse silenzio si potrà procedere alla modifica del regime di conoscibilità. Precisa che, se nulla osta, si reitererà a più riprese l'avviso affinché sia reso il più possibile noto agli interessati. In esito a questa procedura, si potrà dare seguito definitivo alla pubblicazione di tutti gli atti della XIII legislatura repubblicana, alla luce della delibera del 10 luglio 2019. Comunica, inoltre, che sono pervenute, in data odierna, dal Ministero dell'interno rispettivamente la relazione sull'attività svolta nel 2019 dalle Commissioni straordinarie negli enti sciolti per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, e la relazione annuale del Commissario per il coordinamento del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Infine, annuncia che nella prossima settimana si terrà un ufficio di presidenza integrato dai presidenti dei gruppi per dare seguito alla programmazione dei lavori delle settimane a venire.

Sull'ordine dei lavori.

Interviene sull'ordine dei lavori la deputata BARTOLOZZI (FI). Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti e passa all'ordine del giorno.

Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE riprende l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di relazione all'ordine del giorno. Rammenta che nel corso della seduta di ieri sono stati resi i pareri su tutte le proposte emendative presentate. Si è poi avviato il ciclo delle votazioni il cui esito è riportato nell'allegato al resoconto della seduta di ieri. Comunica poi che i relatori hanno avanzato delle proposte di riformulazione. Se i presentatori accederanno a tali richieste, i rispettivi emendamenti potranno essere posti in votazione con il parere favorevole. Passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.10 (Testo 2). Chiede all'onorevole Ferro se ritenga di ritirare la propria proposta emendativa 1.13, per aggiungere la firma all'1.10 (Testo 2) o se, invece, preferisca insistere sul proprio testo.

La deputata FERRO (FDI) dichiara di voler mantenere invariato il testo dell'emendamento 1.13.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.10 (Testo 2), che risulta approvato.

Le deputate FERRO (FDI) e BARTOLOZZI (FI), nonché i relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU), intervengono per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.15 (Testo 2), che, posto ai voti, risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione gli emendamenti 1.21 (Testo 2) e 1.7 (Testo 3) che risultano approvati.

La relatrice ASCARI (M5S) dichiara il ritiro dell'emendamento 1.5.

Sugli emendamenti 1.22 e 1.16 (Testo 2) interviene, per dichiarazione di voto, il senatore VITALI (FIBP-UDC) al quale replicano i relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU). Posti separatamente ai voti, gli emendamenti risultano respinti.

La relatrice ASCARI (M5S) formula alcune precisazioni sulla riformulazione dell'emendamento 1.4 (Testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

Sull'emendamento 1.17 intervengono, per dichiarazioni di voto, il senatore VITALI (FIBP-UDC) e il deputato PAOLINI (Lega). I relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU) confermano il parere contrario. Posto ai voti, l'emendamento risulta quindi respinto.

Sull'emendamento 1.12 (Testo 2) intervengono, per dichiarazioni di voto, i deputati BARTOLOZZI (FI), PAOLINI (Lega) e MICELI (PD), nonché il senatore MIRABELLI (PD). Dopo la replica dei relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU), l'emendamento è posto ai voti e risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 1.13 (Testo 2) che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.28 (Testo 2) che risulta approvato.

Sull'emendamento 1.1 (Testo 2) intervengono i senatori MIRABELLI (PD) e VITALI (FIBP-UDC) nonché la deputata BARTOLOZZI (FI). Dopo le precisazioni dei relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU), l'emendamento viene posto ai voti e risulta approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.24 e 1.25.

Sull'emendamento 1.30, identico all'emendamento 1.29, interviene, per dichiarazione di voto, il senatore MIRABELLI (PD). Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 1.29 e 1.30 risultano approvati.

Sull'emendamento 1.26 interviene, per dichiarazione di voto, il senatore VITALI (FIBP-UDC). Dopo la replica del relatore GRASSO (Misto-LeU), l'emendamento viene posto ai voti e risulta respinto.

Intervengono, per dichiarazioni di voto finale, i senatori VITALI (FIBP-UDC) e

MIRABELLI (PD), i deputati FERRO (FDI) e CANTALAMESSA (Lega), nonché i relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU).

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la relazione, preavvisando che gli uffici sono autorizzati ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie. La relazione in esame risulta quindi approvata nel testo risultante dalle modificazioni apportate in seguito alle proposte emendative approvate.

La seduta termina alle 20.48.

ALLEGATO

Emendamenti alla relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

EMENDAMENTI

1.10 (testo 2) (approvato)

NESCI

Nella relazione:

a) a pagina 19, aggiungere alla fine del paragrafo 4, il seguente capoverso:

«Peraltro, nel corso delle settimane segnate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e all'esito delle acquisizioni documentali in corso, si è manifestata la necessità che il tema del potenziamento della sanità penitenziaria sia oggetto di uno specifico futuro approfondimento da parte della Commissione».

b) Il penultimo capoverso di pagina 25 è riformulato come segue:

«Al fine di garantire un'adeguata circolarità delle informazioni e di favorire il lavoro dei magistrati di sorveglianza, anche in ragione dei trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro, si propone che

nei confronti di tutti i condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, O.P., sia efficacemente implementato il fascicolo elettronico del detenuto o dell'internato (SIDET), nel quale, tra l'altro, dovrebbe confluire la cartella clinica digitale, al fine di consentire ai medici che lo prendono in carico di conoscere in tempo reale le condizioni di salute del detenuto o dell'internato, senza attendere il passaggio dei dati dalla ASL di provenienza. Dovranno essere conseguentemente previste adeguate misure che garantiscano l'aggiornamento e la completezza del fascicolo, affinché i dati ivi contenuti possano essere adeguatamente valorizzati dal magistrato e/o dal tribunale di sorveglianza, oltreché dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini delle pertinenti valutazioni sulla concessione dei benefici penitenziari».

1.15 (Testo 2) (respinto)

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pagina 21, sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole «Occorrerà l'acquisizione» alle parole «inammissibile l'istanza», con il seguente:

«La mancata allegazione di congrui e specifici elementi indicativi del distacco dal sistema criminale di appartenenza originaria comporterà l'inammissibilità dell'istanza anche qualora sussistano elementi allegati esplicativi di un positivo esito del trattamento rieducativo».

1.21 (Testo 2) (approvato)

LONARDO, VITALI

A pagina 21, alla nona riga del settimo capoverso, dopo le parole «nonché quelle dei suoi familiari», inserire le seguenti:

«l'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali ed il loro stato di concreta esecuzione».

1.7 (Testo 3) (approvato)

GRASSO, *Relatore*

A pagina 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla fine della terza riga, dopo le parole «operatività del gruppo criminale di riferimento», aggiungere le seguenti: «sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto»;

b) alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «accertando altresì l'eventuale pendenza o definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali», aggiungere il seguente periodo: «Si dovrà inoltre acquisire il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato al quale dovranno opportunamente convergere, secondo moduli chiari rapidi ed efficaci di raccordo e circolarità informativa predisposti dal Ministero dell'interno, i pertinenti dati, notizie e informazioni provenienti dalle Forze di polizia del luogo in cui il reato o i reati sono stati commessi, del luogo di godimento del beneficio e del luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento»;

c) alla fine del sesto capoverso, dopo le parole «bensì l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società», aggiungere il seguente periodo: «A tale fine dovranno essere acquisiti pareri dal procuratore della Repubblica e dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti territorialmente sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto»;

1.5 (RITIRATO)

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, alla fine del terzo capoverso, dopo le parole «giudice di sorveglianza», inserire il seguente testo:

«in ragione della complessità degli accertamenti. Inoltre, si potrebbe prevedere che, decorso il termine il giudice possa decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste».

1.22 (respinto)

LONARDO, VITALI

A pagina 22, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «personali e patrimoniali», aggiungere le seguenti:

«anche per le verifiche sopra evidenziate relative ai beni eventualmente confiscati».

1.16 (Testo 2) (respinto)

VITALI, LONARDO

A pagina 22, espungere periodo di cui al secondo capoverso, dalle parole «In tal senso» fino alle parole «dell'art. 4-bis O.P.».

1.4 Testo 2 corretto (approvato)

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, alla fine del settimo capoverso, dopo le parole "Questure e Prefetture", inserire il seguente periodo:

"In tal senso, pertanto, appare necessario che al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in ragione del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato, convergano, attraverso opportuni moduli di raccordo e circolarità informativa, tutte le informazioni provenienti dalle Forze di Polizia del luogo in cui è stata emessa la sentenza, del luogo di godimento del beneficio e del luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, al fine di garantire una migliore comprensione degli elementi che potrebbero giustificare la persistenza dei collegamenti o il rischio che vengano ripristinati".

1.17 (respinto)

VITALI

A pagina 22 sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole «per questi reati» fino alle parole «nella società», con il seguente:

«Per i reati diversi da quelli associativi, di terrorismo e previsti dall'art. 74 TU Stupefacenti, andrà valutata, ai fini della concessione dei benefici dell'Ordinamento Penitenziario, l'attualità della pericolosità sociale del condannato ed i rischi connessi ad un reinserimento nella società».

1.12 (Testo 2) (respinto)

BARTOLOZZI, LONARDO

A pag. 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole «nell'impossibilità di adempierle», aggiungere il seguente periodo:

«Sarebbe inoltre opportuno introdurre misure atte a scongiurare che la pena detentiva residua per i soggetti condannati ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possa essere eseguita in abitazione ubicata nella regione di nascita o residenza del condannato medesimo».

1.13 (Testo 2) (respinto)

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pag. 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole «nell'impossibilità di adempierle», aggiungere i seguenti periodi:

«Con riferimento al problema del ricorso talvolta risultato assai elastico, all'art. 147 c.p., sarebbe indicato delineare in via normativa un principio già sancito dalla suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il differimento dell'esecuzione della pena, specie se riferito a detenuti per i reati di cui all'art. 4-*bis* o.p., è da intendersi quello stato patologico non suscettibile di cure adeguate in ambiente carcerario". Tale proposta consentirebbe di interpretare il ricorso alla disposizione di cui all'art. 147, comma 2, c.p., in via assolutamente residuale ovvero quando nessuna possibilità di misura detentiva è davvero percorribile, indipendentemente dal tipo di malattia che ha determinato lo stato patologico da cui è affetto il detenuto. In ogni caso il differimento non può essere disposto per semplici presunzioni stabilite in virtù di dichiarazioni di emergenza sanitaria nazionale».

1.28 (Testo 2) (approvato)

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, sostituire il periodo di cui al penultimo capoverso:

«È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, così come la collaborazione inesigibile e la collaborazione irrilevante mantengono la attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-*ter* O.P.»

Con il seguente:

«È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, mantiene l'attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-*ter* O.P. Resta inteso che i casi di collaborazione inesigibile o irrilevante seguono il regime delle allegazioni sopra descritto».

Conseguentemente, a pagina 20, dopo il secondo capoverso, dopo le parole «condanne da parte della CEDU», inserire i seguenti periodi:

«Tuttavia, ci si vuole soffermare brevemente sull'importanza, nella quotidiana lotta alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, che ha rivestito lo strumento dell'articolo 4-*bis* nella versione precedente la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019. Infatti, la presunzione assoluta di pericolosità del soggetto condannato per taluno dei reati elencati nell'articolo 4-*bis*, superabile esclusivamente dalla condotta collaborativa, ha costituito un meccanismo fondamentale nel processo di smantellamento delle organizzazioni nostrane, stante le loro peculiarità strutturali. È importante sottolineare, a tal proposito, come l'ingresso all'interno di una consorteria mafiosa sia stato e sia ancora oggi regolato da una significativa cerimonia, con diverse sfumature a seconda del tipo di organizzazione, che si concretizza in un giuramento solenne di fedeltà. Si tratta quindi di un sigillo al legame che si va delineando tra il singolo e l'organizzazione che assume una grandissima rilevanza, spesso anche superiore ai legami amicali, affettivi o familiari, come dimostrano i vari casi di omicidi tra parenti e amici a causa della violenza imposta da questo giuramento. Dunque, la collaborazione ha avuto l'insostituibile pregio di dissolvere questo legame e smantellarne l'aurea di inviolabilità che rivestiva. Ci ha permesso di scoprire nel loro aspetto più intimo le consorterie mafiose, il loro

funzionamento, la loro struttura, le loro responsabilità, i loro associati, e di prevenire in molte occasioni la commissione di efferati delitti. È quindi evidente che la presunzione assoluta di pericolosità ridotta, con la citata sentenza, a presunzione relativa con riferimento ai permessi premio, non possa che essere supportata da nuovi accorgimenti che possano rendere ancora valido questo strumento».

1.1 (Testo 2) (approvato)

I Relatori

ASCARI, GRASSO

Sostituire i periodi compresi tra l'ultimo capoverso di pagina 22, dalle parole «per ciò che riguarda la competenza», e il primo periodo di pagina 25, fino alle parole «concessione dei permessi premio», con i seguenti:

«Per ciò che riguarda la competenza a decidere sulla concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis O.P., va premesso che attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli artt. 69 e 70 O.P.¹.

¹ Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 69 O.P.: "Art. 69. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. (...) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge." In merito, si rammenta che la C. Cost., con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale).

In estrema sintesi il magistrato di sorveglianza è in linea di massima competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno. Tutti gli altri benefici previsti dall'O.P. sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

Tenuto conto di quanto emerso dal ciclo di audizioni sul tema della presente relazione e dal dibattito emerso in Commissione a seguito della pronuncia delle sentenze della CEDU e della Corte Costituzionale, appaiono prospettabili le seguenti due ipotesi di riforma.

- *I Ipotesi*

Una ipotesi è prevedere una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di valutazione dell'accesso ai benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, ivi compresi i permessi premio (in analogia a quanto previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quinquies O.P., per i reclami avverso i provvedimenti con cui sia stata disposta o prorogata l'applicazione dello speciale regime di cui al comma 2 dello stesso art. 41-bis O.P.).

In tal caso, la competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti emessi dal tribunale di Roma in materia di permessi premio potrebbe essere affidata ad un organo di seconda istanza, quale una sezione della corte d'appello di Roma integrata dalla presenza di esperti, ovvero allo stesso tribunale di sorveglianza di Roma in composizione diversa rispetto al collegio che ha emesso il provvedimento impugnato. Potrebbe in alternativa escludersi il reclamo e prevedersi esclusivamente il ricorso in Cassazione *per saltum*.

La concentrazione della competenza in un unico tribunale a competenza nazionale ovierebbe al rischio di una giurisprudenza 'a macchia di leopardo', e cioè di orientamenti giurisprudenziali eterogenei e difformi pur in situazioni identiche o analoghe. Questa soluzione, tuttavia, presupporrebbe necessariamente una modifica della pianta organica nonché un corrispondente e congruo ampliamento del numero dei giudici, degli esperti e del personale amministrativo addetto al disbrigo degli affari.

- *II Ipotesi*

L'altra ipotesi è quella che prevede un "doppio binario" con una disciplina differenziata in ragione della tipologia di reati per cui il soggetto è stato condannato.

In tale ipotesi andrebbe attribuita al tribunale di sorveglianza territoriale la competenza per le istanze di permesso premio presentate dai condannati e dagli internati per reati associativi, per delitti mafiosi e di criminalità organizzata, eversiva o terroristica e per traffico di stupefacenti.

Tale soluzione, che sembrerebbe immediatamente praticabile, risponderebbe all'esigenza che si impone quando si verte in materia di reati gravi e associativi, di una più articolata ponderazione in quanto assicurata da un giudizio collegiale e rafforzata anche dalla presenza dei componenti esperti non togati e delle relative professionalità, nonché dalla partecipazione all'udienza della pubblica accusa².

Quanto al reclamo, la competenza potrebbe essere affidata ad una sezione territoriale della corte d'appello integrata dalla presenza di esperti ovvero al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Potrebbe in alternativa escludersi il reclamo e prevedersi esclusivamente il ricorso in Cassazione *per saltum*.

Successivamente, la C. Cost., con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354.

² Vedi audizione in data 10 dicembre 2019 del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo: "(...) sulla collegialità devo dire (...) non per tutela del monocratico – parliamoci chiaro – perché gli strumenti del tribunale (...) l'attenzione di quattro persone è sicuramente più capace, più attenta ed è – ripeto – veramente il cuore pulsante del procedimento di esecuzione (...)".

Per i reati di natura monosoggettiva previsti dall'art. 4-bis, comma 1 O.P. rimarrebbe ferma l'attuale competenza del magistrato di sorveglianza con reclamo al tribunale di sorveglianza territorialmente competente³.

In ogni caso appare, altresì, utile intervenire sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio».

1.24 (precluso)

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «esigenze di prossimità», aggiungere le seguenti:

«e di continuità della giurisdizione di sorveglianza (non si potrebbe ragionevolmente sostenere un distinguo a seconda del tipo di istanza, delle competenze sul territorio, istituendo una competenza funzionale per acta)».

1.25 (precluso)

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del sesto capoverso, dopo le parole «sorveglianza di Roma», aggiungere le seguenti:

«(peraltro creerebbe una giurisdizione di secondo grado centrale del tutto avulsa dai nostri standard ordinamentali).»

1.30 (approvato)

ASCARI e GRASSO, *Relatori*

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi:

Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo

³ "(...) non si può immaginare una corretta valutazione e decisione delle istanze avulsa dalla giurisdizione di prossimità propria della Magistratura di Sorveglianza ovvero, senza avere la possibilità di un colloquio diretto con il detenuto istante; di conoscenza reale dello specifico luogo-carcere; di interlocuzione diretta con gli operatori penitenziari e di tutta una serie di percezioni/acquisizioni di dati di conoscenza del singolo detenuto che solo nell'ambito di una connotata giurisdizione di prossimità possono essere colti e/o valorizzati, sia nella direzione dell'accoglimento che del rigetto dell'istanza, anche in ragione dell'esercizio di quella discrezionalità, a quanto pare, tanto temuta o che insospettisce".
Relazione depositata l'11 dicembre 2019 dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi.

dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena.

1.29 (approvato)

FERRO

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi:

«Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena».

1.26 (respinto)

LONARDO, VITALI

A pagina 25, alla fine dell'ultimo capoverso, dopo le parole «istanze presentate» aggiungere le seguenti:

«e comunque il più ampio uso del sistema Banca dati della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (SIDDA)».

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio (Svolgimento e conclusione)	204
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 20 maggio 2020 — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI, indi del vicepresidente Adolfo URSO. — Interviene Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seduta comincia alle 16.35.

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, Luigi DI MAIO, accompagnato dall'Ambasciatore Ettore SEQUI, *Capo di Gabinetto*, e dal *Consigliere d'Ambasciata* Antonio BAR-

TOLI, *Capo Ufficio Rapporti con il Parlamento*.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Adolfo URSO, *presidente*, il deputato Enrico BORGHI (PD) e i senatori Paolo ARRIGONI (Lega) e Francesco CASTIELLO (M5S), ai quali risponde Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Adolfo URSO, *presidente*, dopo aver ringraziato il *Ministro Di Maio* dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.20.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8) 3

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – « Un'Unione più ambiziosa » (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 37

ALLEGATO (*Parere approvato*) 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) 41

ALLEGATO 1 (Parere approvato)	48
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni) .	46
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Accordo che istituisce la fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) .	55
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	56
ALLEGATO (Parere approvato)	58
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione della Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, Ambasciatrice Maria Angela Zappia, nell'ambito della discussione congiunta delle risolu- zioni n. 7-00463 Grande e n. 7-00478 Formentini sul ruolo della cooperazione multila- terale nella risposta internazionale alla pandemia da Covid-19	57
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Assistant Director-General for Strategic Initiatives dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ranieri Guerra, nell'ambito della discussione congiunta delle risolu- zioni n. 7-00463 Grande e n. 7-00478 Formentini sul ruolo della cooperazione multila- terale nella risposta internazionale alla pandemia da Covid-19	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
IV Difesa	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sull'ordine dei lavori	60
Sulla pubblicità dei lavori	60
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3.	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final e relativi allegati. (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	61
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	67
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	61
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A (Seguito dell'esame e rinvio)	61
ALLEGATO 2 (Nuovo fascicolo emendamenti e subemendamenti)	68
ALLEGATO 3 (Emendamenti e subemendamenti approvati)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	97
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	101

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

7-00459 Melicchio, 7-00460 Saccani Jotti, 7-00462 Frassinetti, 7-00468 Di Giorgi, 7-00469 Toccafondi, 7-00473 Belotti e 7-00477 Fusacchia: Misure di sostegno dell'università e della ricerca a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19 (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Abbinamento della risoluzione 7-00477 Fusacchia – Approvazione della risoluzione n. 8-00074</i>)	105
ALLEGATO (<i>Risoluzione unitaria approvata</i>)	119
7-00449 Casciello, 7-00465 Mollicone, 7-00467 Anzaldi, 7-00472 Belotti, 7-00474 Piccoli Nardelli e 7-00476 Fratoianni: Misure di sostegno dell'editoria a contrasto degli effetti dell'epidemia Covid-19 (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00474 Piccoli Nardelli e 7-00476 Fratoianni</i>)	109

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	110

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo facenti parte del «pacchetto economia circolare», in materia di veicoli fuori uso (atto n. 166), pile e accumulatori (atto n. 167), discariche di rifiuti (atto n. 168) e rifiuti e imballaggi (atto n. 169), di rappresentanti della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dell'Associazione Imprese Servizi Ambientali (FiseAssoambiente), di Utilitalia, della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Confartigianato Imprese e della Confederazione Italiana Piccola e Media Impresa (CONFAPI)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	125
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final).	

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	128
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazione nella composizione della Commissione	144
5-03995 Rizzetto: Iniziative normative in merito alle conseguenze dell'equiparazione dei casi di infezione da nuovo Coronavirus all'infortunio sul lavoro	145
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	148
5-03996 Zangrillo: Iniziative dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), anche alla luce delle conseguenze della crisi prodotta dall'emergenza COVID-19	145
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	150
5-03999 Murelli: Vuoto normativo in materia di divieto di licenziamento al fine di salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-03998 Serracchiani: Ritardi nelle procedure per la realizzazione di interventi a favore di giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno da parte dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)	144
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-03997 Giannone: Esclusione di professionisti e lavoratori autonomi dal beneficio del reddito di ultima istanza, in presenza di redditi da pensione	146
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	154
5-04000 Cominardi: Iniziative per la stabilizzazione del reddito di emergenza attraverso l'inserimento di politiche attive del lavoro, anche al fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti	147
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	155

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19. C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli e C. 2480 Martina (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2484 Mammi</i>)	156
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Agostino Miozzo, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulle attività finalizzate al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	159
---	-----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).	

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	160
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	165
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	172
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	175
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 28/2020: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. S. 1786 Governo (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	187
DL 29/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. S. 1799 Governo (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	182
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	188
DL 30/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. S. 1800 Governo (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	183
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, On. Francesco Boccia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	191
AVVERTENZA	191

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori	192
Comunicazioni del Presidente	192
Sull'ordine dei lavori	193
Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario e conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale	193
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	195

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
---	-----

PAGINA BIANCA



18SMC0102030